

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 23 dicembre 2023

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 1° agosto 2023, n. 12.

Rendiconto generale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia per l'esercizio finanziario 2022. (23R00290) Pag. 1

LEGGE REGIONALE 10 agosto 2023, n. 13.

Assestamento del bilancio per gli anni 2023-2025, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26. (23R00291)..... Pag. 2

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 3 luglio 2023, n. 26.

Bilancio di previsione finanziario 2023 - 2025. Seconda variazione. (23R00384)..... Pag. 58

LEGGE REGIONALE 18 luglio 2023, n. 27.

Riordino dell'assetto organizzativo del servizio civile regionale. Modifiche alla legge regionale n. 35/2006. (23R00385)..... Pag. 60

LEGGE REGIONALE 19 luglio 2023, n. 28.

Divieti per i minori in materia di prevenzione della ludopatia. Modifiche alla Lr. 57/2013. (23R00386)..... Pag. 63

LEGGE REGIONALE 20 luglio 2023, n. 29.

Legge generale di manutenzione dell'ordinamento regionale 2023. (23R00387)..... Pag. 64

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 15 febbraio 2023, n. 9.

Ratifica dell'Intesa tra le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano per la costituzione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. (23R00410)..... Pag. 79

LEGGE REGIONALE 9 marzo 2023, n. 11.

Disposizioni sull'organizzazione delle attività dell'Assemblea del CRAM per l'anno 2023 e ulteriori disposizioni. (23R00411) Pag. 80

LEGGE REGIONALE 17 marzo 2023, n. 12.

Disposizioni finanziarie per la partecipazione della Regione Abruzzo al cofinanziamento del Programma regionale FESR 2021/2027 e del Programma regionale FSE + 2021/2027 e ulteriori disposizioni. (23R00412) Pag. 81

LEGGE REGIONALE 17 marzo 2023, n. 13.

Disposizioni per l'istituzione del nuovo Comune di Pescara. (23R00413)..... Pag. 83





REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 1° agosto 2023, n. 12.

Rendiconto generale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia per l'esercizio finanziario 2022.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia del 3 agosto 2023, n. SO25)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Approvazione del rendiconto generale per l'esercizio 2022

1. È approvato il Rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2022, che si allega e forma parte integrante della presente legge, con le risultanze espresse negli articoli seguenti e così composto:

1) conto del bilancio relativo alla gestione finanziaria redatto secondo gli schemi di cui all'allegato n. 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);

2) quadro generale riassuntivo;

3) verifica degli equilibri di bilancio;

4) prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;

5) prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato;

6) prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;

7) prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie;

8) prospetto degli impegni per titoli, missioni, programmi e macroaggregati;

9) tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi;

10) tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi;

11) prospetto relativo ai costi per missione;

12) prospetto relativo alla politica regionale unitaria;

13) prospetto dei dati SIOPE;

14) elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo;

15) conto economico e stato patrimoniale al 31 dicembre 2022 e relativa nota integrativa;

16) relazione sulla gestione 2022;

17) rendiconto finanziario consolidato per l'esercizio 2022;

18) rendiconto economico patrimoniale consolidato per l'esercizio 2022.

Art. 2.

Gestione della competenza dell'esercizio finanziario 2022

1. Il totale delle entrate accertate nell'esercizio finanziario 2022 per la competenza propria dell'esercizio stesso risulta essere di 8.075.628.768,35 euro dei quali riscossi 7.388.675.128,72 euro e rimasti da riscuotere 686.953.639,63 euro.

2. Il totale delle spese impegnate nell'esercizio finanziario 2022 per la competenza propria dell'esercizio stesso risulta essere di 7.066.924.052,84 euro dei quali pagati 6.090.721.272,75 euro e rimasti da pagare 976.202.780,09 euro.

Art. 3.

Gestione dei residui dell'esercizio finanziario 2022

1. I residui attivi dell'esercizio 2021 e precedenti determinati in complessivi 983.993.870,36 euro, dei quali riscossi 421.969.496,86 euro e rimasti da riscuotere al 31 dicembre 2022 562.024.373,50 euro, tenuto conto delle minori entrate pari a 66.380.229,26 euro, si rideterminano in 495.644.144,24 euro.

2. I residui passivi dell'esercizio 2021 e precedenti determinati in complessivi 1.283.335.612,20 euro, dei quali pagati 710.476.661,48 euro e da pagare al 31 dicembre 2022 572.858.950,72 euro, tenuto conto dei disimpegni pari a 57.705.276,41 euro, si rideterminano in 515.153.674,31 euro.


3. I residui attivi al 31 dicembre 2022 sono determinati, come dal conto del bilancio, in complessivi 1.182.597.783,87 euro.

4. I residui passivi al 31 dicembre 2022 restano determinati, come dal conto del bilancio, in complessivi 1.491.356.454,40 euro.

Art. 4.

Fondo pluriennale vincolato

1. Il fondo pluriennale vincolato in entrata al 31 dicembre 2022 ammonta a 2.081.924.093,52 euro di cui 235.622.398,58 euro di parte corrente, 1.841.453.509,05 euro di parte capitale e 4.848.185,89 euro per incremento di attività finanziarie.



2. Il fondo pluriennale vincolato in spesa al 31 dicembre 2022 ammonta a 2.581.255.701,32 euro di cui 273.595.389,23 euro di parte corrente, 2.302.653.355,38 euro di parte capitale e 5.006.956,71 euro per incremento di attività finanziarie.

Art. 5.

Situazione di cassa

1. Il fondo di cassa al 1° gennaio 2022 ammontava a 5.016.651.531,75 euro, le riscossioni nel corso dell'esercizio finanziario 2022 sono state pari a 7.810.644.625,58 euro e i pagamenti pari a 6.801.197.934,23 euro.

2. La situazione di cassa alla chiusura dell'esercizio 2022 è determinata in 6.026.098.223,10 euro.

Art. 6.

Risultato di amministrazione

1. È accertato in 3.136.083.851,25 euro l'avanzo derivante dal conto consuntivo del bilancio alla fine dell'esercizio 2022.

Art. 7.

*Conto economico e stato patrimoniale
al 31 dicembre 2022*

1. È approvato il risultato economico e le situazioni patrimoniali attive e passive al 31 dicembre 2022 come meglio specificato nell'allegato prospetto e dettagliato nella relativa nota integrativa.

2. Il risultato economico dell'esercizio è destinato alla voce IV dello Stato Patrimoniale denominata "Risultati economici di esercizi precedenti".

Art. 8.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 1° agosto 2023

FEDRIGA

23R00290

LEGGE REGIONALE 10 agosto 2023, n. 13.

Assestamento del bilancio per gli anni 2023-2025, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia dell'11 agosto 2023, n. SO27).

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Disposizioni di carattere finanziario

1. In base ai risultati accertati a seguito del giudizio di parificazione del rendiconto dell'esercizio 2022, l'avanzo di amministrazione è determinato in complessivi 3.136.083.851,25 euro di cui, ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti), e degli articoli 42 e 50 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), sono iscritti con la presente legge 912.506.347,10 euro, quale quota di avanzo disponibile, 47.764 euro, quale quota di avanzo vincolato e 17.055.177,73 euro, quale quota di avanzo destinato agli investimenti.

2. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2023-2025 sono introdotte le variazioni ai titoli e alle tipologie di cui alla annessa Tabella A1 relativa alle entrate regionali.

3. Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025 sono introdotte le variazioni ai titoli e alle tipologie di entrata e alle missioni e ai programmi di spesa di cui alla annessa Tabella A2 relativa all'aggiornamento delle previsioni di cassa.


Art. 2.

Attività produttive

1. Alla legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo)), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3-ter dell'art. 8, le parole «A2» sono sostituite dalle seguenti: «A1»;

b) al comma 9-bis dell'art. 14-bis, le parole «, anche senza aumento di superficie di vendita,» sono soppresse;



c) al comma 1 dell'art. 24-*bis* le parole «lettera f)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera f-*bis*)»;

d) dopo il comma 8 dell'art. 49 è inserito il seguente:

«8-*bis*. In deroga a quanto disposto dal comma 8, per le aree mercatali insistenti all'interno dei comuni classificati montani i comuni stessi possono aumentare il numero delle concessioni nella misura massima del 10 per cento.»;

e) all'art. 72 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1 le parole «previa comunicazione» sono sostituite dalle seguenti: «segnalazione certificata di inizio attività»;

2) ai commi 2 e 3 la parola «comunicazione» è sostituita dalle seguenti: «segnalazione certificata di inizio attività»;

f) il comma 4 dell'art. 83 è abrogato.

2. Al comma 8-*ter* dell'art. 29 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive), dopo le parole «per lo svolgimento del servizio di ricevimento.» sono aggiunte le seguenti: «L'attività deve essere gestita in forma imprenditoriale e le unità da diporto sono concesse in uso ai clienti con contratti di locazione ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo III, Capo I, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva n. 2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172).».

3. I termini per la rendicontazione delle spese relative alla realizzazione delle iniziative di cui all'art. 59 della legge regionale n. 21/2016, riferite al bando 2019 di cui al decreto del Direttore centrale attività produttive e turismo del 26 settembre 2019, n. 2575/Protur, già prorogati ai sensi dell'art. 15, comma 3, del decreto del Presidente della Regione 27 marzo 2018, n. 086/Pres. (Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di incentivi alle imprese turistiche ai sensi dell'art. 84-*bis*, comma 1, lettera b), della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 «Disciplina organica del turismo»)), e scaduti alla data di entrata in vigore della presente legge o in scadenza nel secondo semestre del 2023, sono ulteriormente prorogati al 30 giugno 2024 con provvedimento dell'autorità concedente, giusta presentazione di istanza motivata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Al comma 1 dell'art. 84 della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli-Venezia Giulia (SviluppoImpresa)), le parole: «di opere incongrue o di elementi di degrado» sono soppresse.

5. Le disposizioni di cui all'art. 2, comma 5, della legge regionale 6 agosto 2020, n. 15 (Assestamento del bilancio per gli anni 2020-2022), si applicano anche alle iniziative già finanziate e avviate entro il 31 dicembre 2020.


6. L'Amministrazione regionale è autorizzata a devolvere il contributo concesso al Consorzio di sviluppo economico locale di Gorizia, ora Consorzio di sviluppo economico della Venezia Giulia (Coseveg), con decreto 7 settembre 2018, n. 3210/Protur del Direttore del Servizio sviluppo economico locale, riguardante l'intervento denominato «Demolizione e ricostruzione di una infrastruttura locale in via Gregorcic di proprietà del consorzio in Z.I. D1 - Gorizia - primo lotto - immobile di proprietà denominato *ex* Zulli» per sostenere l'intervento di realizzazione di un'infrastruttura locale atta a migliorare, a livello locale, il clima per le imprese insediate nell'agglomerato industriale di Gorizia, ammodernandone il ciclo produttivo.

7. Il Consorzio di sviluppo economico della Venezia Giulia (Coseveg) presenta la domanda per la devoluzione di cui al comma 6 alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive, Servizio sviluppo economico locale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e comunque prima dell'avvio dei lavori, in conformità al regolamento di cui al decreto del Presidente della Regione 18 aprile 2017, n. 084/Pres. (Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi ai consorzi di sviluppo economico locale per la copertura delle spese sostenute per la realizzazione o l'ammodernamento di infrastrutture locali per l'insediamento di attività produttive negli agglomerati industriali di competenza ai sensi dell'art. 86 della legge regionale 3 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - riforma delle politiche industriali)), corredata della relazione tecnica illustrativa, del quadro economico e del cronoprogramma dell'intervento.

8. Con il decreto di devoluzione del finanziamento sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del finanziamento e di rendicontazione della spesa, in conformità al regolamento di cui al comma 7.

9. L'Amministrazione regionale è autorizzata a devolvere il contributo concesso al Consorzio di sviluppo economico della Venezia Giulia (Coseveg), con decreto 30 novembre 2021, n. 3036/Protur del Direttore del Servizio sviluppo economico locale, riguardante l'intervento denominato «Realizzazione strada Schiavetti Brancolo» per sostenere gli interventi di manutenzione e rinnovo degli elementi di sicurezza della viabilità interna alla zona industriale, opere di completamento ed efficientamento dei sistemi di illuminazione stradale e delle infrastrutture ferroviarie.

10. Il Coseveg presenta la domanda per la devoluzione di cui al comma 9 alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive, Servizio sviluppo economico locale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e comunque prima dell'avvio dei lavori, in conformità al regolamento di cui al decreto del Presidente della Regione 20 marzo 2018, n. 069/ Pres. (Regolamento concernente i trasferimenti in conto capitale per la progettazione, realizzazione e manutenzione di infrastrutture di urbanizzazione primaria a fruizione collettiva, veicolare o pedonale, a favore dei consorzi di sviluppo economico locale, ai sensi dell'art. 85, comma 9, della legge regionale 3 febbraio 2015, n. 3 (Ri-



lancimpresafvg - riforma delle politiche industriali)), e successive modifiche, corredata della relazione tecnica illustrativa, del quadro economico e del cronoprogramma dell'intervento.

11. Con il decreto di devoluzione del finanziamento sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del finanziamento e di rendicontazione della spesa, in conformità al regolamento di cui al comma 10.

12. I termini per la rendicontazione delle spese relative alla realizzazione delle iniziative destinatarie degli incentivi per l'attuazione di programmi pluriennali di promozione all'estero di cui al Capo VIII della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2 (Disciplina della programmazione della politica industriale. Nuove norme e provvedimenti di modifica ed integrazione degli strumenti di intervento), concessi a valere sul bando di presentazione delle domande 2017, approvato con il decreto Direttore centrale dell'Area attività produttive della Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione del 13 ottobre 2017, n. 2869/Protur, già prorogati ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Regione 25 marzo 2021, n. 039/Pres. (Regolamento di modifica al regolamento in materia di incentivi per l'attuazione di programmi pluriennali di promozione all'estero di cui al Capo VIII della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2 e in materia di incentivi per la promozione all'estero di specifici comparti produttivi di cui all'art. 6 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18, emanato con decreto del Presidente della Regione 28 settembre 2017, n. 221), possono essere prorogati per ulteriori ventiquattro mesi con provvedimento dell'autorità concedente, su istanza motivata dei soggetti beneficiari.

13. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare nell'anno 2023 le domande di contributo presentate nell'anno 2022 per la costituzione di reti di trasmissione della conoscenza e per la promozione dell'utilizzo dei servizi forniti dalle *Knowledge intensive business service* (KIBS) regionali per progetti di internazionalizzazione o di ampliamento dell'offerta commerciale delle imprese, in attuazione dell'art. 23 della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (SviluppoImpresa).

14. Per le finalità di cui al comma 13 è destinata la spesa di 65.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria PMI e Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista nella Tabella B di cui al comma 53.

15. Il comma 4 dell'art. 2 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 16 (Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti), è sostituito dal seguente:

«4. La partecipazione alle riunioni della Consulta non comporta oneri a carico del bilancio regionale.»

16. Dopo il comma 1 dell'art. 159 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina delle professioni turistiche e del turismo congressuale), sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Alle spese di funzionamento delle Commissioni di cui all'art. 138, comma 1, lettera b), e all'art. 148, comma 1, lettera b), si provvede con i contributi di cui al comma 1;

1-ter. Con i regolamenti di cui agli articoli 138 e 148 sono definiti i limiti e le modalità di liquidazione delle spese di cui al comma 1-bis.»

17. Per le finalità di cui all'art. 159 della legge regionale n. 2/2002, come modificato dal comma 16, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.


18. In deroga agli articoli 39 e 40 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), gli incentivi concessi a PromoTurismoFVG per la realizzazione degli interventi di competenza dell'ente o per lo svolgimento di funzioni delegate in materia di gestione di procedimenti contributivi a favore di soggetti terzi, possono essere erogati in via anticipata nella misura massima del 90 per cento senza presentazione di fidejussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa.

19. Le risorse assegnate al Centro di assistenza tecnica alle Imprese del terziario (CATT FVG) per la concessione di incentivi alle imprese turistiche ai sensi dell'art. 84-bis, comma 1, lettera b), della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo)), riferite al bando 2019 e rimaste inutilizzate, nonché le economie derivanti da rinunce e minori rendicontazioni, sono impiegate per lo scorrimento della graduatoria, approvata nel 2023, delle domande presentate per le medesime finalità e riferita al bando approvato con decreto del Direttore centrale attività produttive e turismo del 23 dicembre 2021, n. 3295/Protur (Termini e modalità di presentazione delle domande di contributo per l'anno 2021).

20. Le risorse assegnate al Centro di assistenza tecnica alle Imprese del terziario (CATT FVG), con decreto 7 dicembre 2022, n. 29055/GRFV, per la concessione di incentivi alle agenzie di viaggio e turismo ai sensi dell'art. 84-bis, comma 1, lettera c), della legge regionale n. 29/2005, riferite al bando 2022, approvato con decreto del Direttore Servizio turismo e commercio 2 dicembre 2022, n. 28488/GRFVG (Bando per l'accesso ai contributi a favore delle agenzie di viaggio e *tour operator* in attuazione dell'art. 64 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 e del regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione 19 settembre 2022, n. 115 - Anno 2022), e rimaste inutilizzate sono impiegate per finanziare le domande presentate per le medesime finalità nell'annualità 2023.

21. Dopo il comma 4 dell'art. 38 della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (SviluppoImpresa), è aggiunto il seguente:

«4-bis. La completezza della documentazione presentata ai fini del rimborso a favore delle strutture ricettive e delle agenzie viaggio e dei *tour operator*, è sottoposta a verifica contabile a campione in misura almeno pari al 20 per cento del numero totale delle concessioni relative al periodo di riferimento, secondo i criteri e le modalità stabiliti con decreto del Direttore del servizio turismo e commercio.»



22. L'Amministrazione regionale riconosce il ruolo chiave delle imprese nell'attuazione della transizione ecologica, in linea con i principi di sostenibilità affermati dalla risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 25 settembre 2015 (Trasformare il nostro mondo: l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile), dalla Comunicazione COM (2019) 640 *final* dell'11 settembre 2019 (*Green Deal* europeo), e dalla legge regionale 17 febbraio 2023, n. 4 (FVGGreen - Disposizioni per lo sviluppo sostenibile e la transizione ecologica del Friuli-Venezia Giulia).

23. Ai fini di cui al comma 22, l'Amministrazione regionale promuove misure finalizzate al supporto di progetti di investimento che, nel rispetto delle condizioni comuni e di quelle particolari di cui all'art. 41 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato pubblicato sulla GUUE L 187 del 26 giugno 2014, prevedono la riconversione di aree industriali dismesse, ancorché contaminate, per la creazione di centri di produzione di idrogeno prodotto utilizzando unicamente fonti di energia rinnovabili.

24. L'avviso pubblico per la procedura di gara competitiva finalizzata al finanziamento di progetti di investimento di cui al comma 23 è approvato con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore alle attività produttive e turismo, sentito l'Assessore competente in materia di ambiente e energia.

25. L'avviso pubblico di cui al comma 24 stabilisce le modalità e i criteri di concessione degli aiuti e, in particolare:

- a) ulteriori specifiche dell'oggetto degli investimenti rispetto a quanto stabilito al comma 23;
- b) l'individuazione dei requisiti dei progetti di investimento che in ogni caso dovranno presentare possibilità d'impiego non solo su scala locale;
- c) le caratteristiche dei siti individuati per la realizzazione dei progetti di investimento;
- d) i requisiti dei richiedenti;
- e) l'importo minimo dei progetti ammissibili a finanziamento;
- f) i possibili interventi ammissibili a finanziamento;
- g) le tempistiche di realizzazione dei progetti di investimento;
- h) i risultati attesi dalla realizzazione dei progetti di investimento;
- i) le ulteriori condizioni di ammissibilità dei progetti di investimento;
- j) la sottoscrizione, da parte dei beneficiari, di specifici atti d'obbligo adottati con la deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 24, nei confronti dell'Amministrazione regionale e destinati a disciplinare i rapporti per la realizzazione dei progetti di investimento.

26. Per le finalità di cui al comma 22 è destinata la spesa di 14 milioni di euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsio-

ne della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 53.

27. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare, a favore di PromoTurismoFVG, il contributo concesso con decreto del Direttore del Servizio turismo 14 dicembre 2020, n. 3672/ Protur, ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), per le spese relative a iniziative di sviluppo delle attività turistiche e sportive nelle aree montane della regione individuate congiuntamente con la Federazione italiana sport invernali (FISI) da sostenere nell'anno 2023.

28. Per le finalità di cui al comma 27, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, PromoTurismoFVG presenta apposita istanza, corredata di una relazione illustrativa delle iniziative che si intende realizzare e del relativo preventivo di spesa.

29. Il comma 4 dell'art. 22 della legge regionale 2 agosto 2022, n. 11 (Riordino delle disposizioni in materia di impianti a fune, di aree attrezzate nei poli turistici montani invernali ed estivi, nonché disposizioni in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali di cui al decreto legislativo n. 40/2021 (Attuazione dell'art. 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali)), è sostituito dal seguente:


«4. L'autorizzazione di cui ai precedenti commi è subordinata all'acquisizione:

a) del parere dell'Autorità di sorveglianza per gli ascensori che rientrano nel campo di applicazione della direttiva n. 2014/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, relativa all'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori e ai componenti di sicurezza per ascensori (rifusione), recepita con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 2017, n. 23 (Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per l'attuazione della direttiva n. 2014/33/UE relativa agli ascensori ed ai componenti di sicurezza degli ascensori nonché per l'esercizio degli ascensori);

b) del nulla osta tecnico di sicurezza dell'Autorità di sorveglianza per gli impianti a fune e per gli ascensori diversi da quelli di cui alla lettera a);

c) dell'assenso all'installazione da parte dell'Autorità di sorveglianza per i tappeti mobili rientranti nel campo di applicazione della direttiva n. 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva n. 95/16/CE (rifusione), recepita con decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17 (Attuazione della direttiva n. 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la direttiva n. 95/16/CE relativa agli ascensori);

d) del nulla osta tecnico di sicurezza dell'Autorità di sorveglianza per i tappeti mobili diversi da quelli di cui alla lettera c).».



30. All'art. 2 della legge regionale 5 agosto 2022, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2022-2024), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 12 dopo le parole «(Elenchi dei comuni dei comprensori sciistici ai fini dell'applicazione dell'art. 2, decreto-legge n. 41/2021 coordinato con la legge di conversione 69/2021, recante «misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19)» sono aggiunte le seguenti: «, nonché nell'ambito dei comuni considerati Poli turistici montani e ambiti turistici montani di cui rispettivamente agli allegati A e B alla legge regionale 2 agosto 2022, n. 11 (Riordino delle disposizioni in materia di impianti a fune, di aree attrezzate nei poli turistici montani invernali ed estivi, nonché disposizioni in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali di cui al decreto legislativo n. 40/2021 (Attuazione dell'art. 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali))»;

b) il comma 44 è sostituito dal seguente:

«44. Al fine di perseguire lo sviluppo del tessuto economico-produttivo regionale e dell'area di interesse regionale dell'Aussa-Corno, nel pieno rispetto di uno sviluppo sostenibile e compatibile con l'ambiente lagunare, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sottoscrivere un accordo di programma, ai sensi e per gli effetti degli articoli 19 e 20 della legge regionale n. 7/2000, teso all'esecuzione di un progetto integrato di infrastrutturazione industriale, capacità logistica e implementazione dell'accessibilità al porto di S. Giorgio di Nogaro, con gli enti pubblici interessati e i soggetti privati interessati allo sviluppo produttivo dell'area.»;

c) il comma 46 è sostituito dal seguente:

«46. L'accordo di programma di cui al comma 44 determina, ove necessario, i contenuti degli strumenti di pianificazione territoriale infraregionale e le necessarie conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici comunali, particolareggiati e di settore, aventi a oggetto la zona industriale localizzata in Comune di San Giorgio di Nogaro e l'asta navigabile del canale Corno.».

31. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a BIC Incubatori FVG un contributo *una tantum* per la realizzazione di un progetto di innovazione tecnologica finalizzato alla creazione di *network* tra *start up* e imprese già presenti sul territorio.

32. Il finanziamento di cui al comma 31 è concesso, nella misura del 10 per cento a fronte di una spesa complessiva massima di 1 milione di euro, per spese sostenute o da sostenersi nel corso dell'anno 2023, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.

33. Per il finanziamento di cui al comma 31 BIC Incubatori FVG presenta domanda entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge alla struttura competente in materia di attività produttive. Con il decreto di concessione sono stabiliti i criteri e le modalità per la presentazione della rendicontazione.

34. Per le finalità di cui al comma 31 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Pro-

gramma n. 3 (Ricerca e innovazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista nella Tabella B di cui al comma 53.

35. Al fine di promuovere concretamente ed efficacemente lo sviluppo sostenibile e la transizione ecologica sul territorio regionale e conseguire l'obiettivo di lungo termine di emissioni di gas a effetto serra nette uguale a zero entro il 2045 e una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra pari almeno all'obiettivo nazionale assegnato dall'Unione europea entro il 2030, l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare le istanze di contributo presentate a valere sul bando per i finanziamenti a fondo perduto per l'utilizzo delle energie rinnovabili nelle imprese.


36. I finanziamenti regionali di cui al comma 35 sono concessi nel rispetto del «Regime quadro FVG per le sezioni da 2.1 a 2.4 del Quadro temporaneo di crisi del 28 ottobre 2022» approvato con decisione della Commissione europea del 2 febbraio 2023 C(2023) 890 *final* ai sensi del «Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina» del 28 ottobre 2022 (C(2022) 7945 *final*) e di cui la Giunta regionale ha preso atto con deliberazione n. 178 del 3 febbraio 2023 o del «Quadro riepilogativo delle misure a sostegno delle imprese attive nei settori agricolo, forestale, della pesca e acquacoltura ai sensi della sezione 2.1 della comunicazione della Commissione europea C(2022) 7945 *final* Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina» approvato con decisione della Commissione europea del 16 dicembre 2022 C(2022) 9669 *final* e adottato con il decreto ministeriale n. 48570 del 31 gennaio 2023.

37. Per le finalità di cui al comma 35 è destinata la spesa di 1.600.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 53.

38. Al fine di proporre la città di Pordenone per il conferimento del titolo di «Capitale italiana della cultura 2027», l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Pordenone un contributo per la promozione turistica del territorio mediante uno speciale coinvolgimento di PromoTurismoFVG a supporto dell'iniziativa.

39. La domanda per l'ottenimento del contributo previsto dal comma 38 è presentata dal Comune di Pordenone alla Direzione centrale competente entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il decreto di concessione del contributo stabilisce i termini e le modalità di erogazione e di rendicontazione.

40. Per le finalità di cui al comma 38 è destinata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 53.



41. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo al Comune di Sesto al Reghena, in qualità di Comune capofila della convenzione di coordinamento in essere con l'Associazione dei Borghi più belli d'Italia, al fine di sostenere le attività di promozione e valorizzazione dei borghi stessi.

42. La domanda di concessione del contributo di cui al comma 41 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di turismo dal Comune di Sesto al Reghena, entro il 31 ottobre 2023, corredata di una relazione illustrativa delle iniziative e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione del contributo sono fissate le modalità di erogazione e di rendicontazione del contributo.

43. Per le finalità di cui al comma 41 è destinata la spesa di 80.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 53.

44. Con riferimento a quanto disposto dall'art. 2, commi da 31 a 34, della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 22 (Legge di stabilità 2023), sono riaperti da 1° al 30 settembre 2023 i termini per la presentazione delle domande per l'ottenimento del contributo straordinario ivi autorizzato.

45. Per le finalità di cui al comma 44 è destinata la spesa di 120.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 53.

46. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare contributi ai comuni per avviare progetti pilota finalizzati alla realizzazione di portali *web* o all'implementazione delle pagine istituzionali esistenti con tecnologia QR CODE con collegamento al sito PromoTurismoFVG o ai siti delle aziende presenti sul territorio regionale.

47. Le modalità di concessione e di erogazione dei contributi di cui al comma 46, sono stabilite con regolamento da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

48. I contributi di cui al comma 46, sono concessi con procedimento a sportello ai sensi dell'art. 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda.

49. Per le finalità di cui al comma 46 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 53.

50. L'Amministrazione regionale è autorizzata, in attuazione dell'art. 11 della legge regionale 3 marzo 2023, n. 10 (Misure per la semplificazione e la crescita economica), ad assegnare contributi in favore di enti pubblici e privati per interventi diretti all'acquisto di attrezzature o

per l'effettuazione di opere dirette a consentire l'accesso e la fruizione dei relativi servizi anche alle persone diversamente abili o con ridotta mobilità, nelle aree comuni di pertinenza di Marine, Darsene, Porti turistici di proprietà o gestiti dagli enti pubblici o privati.

51. Per i contributi di cui al comma 50, l'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare contributi sino a un ammontare massimo complessivo di 10.000 euro per ciascun beneficiario. Il contributo è concesso con modalità a sportello ai sensi dell'art. 36 della legge regionale n. 7/2000 per interventi avviati a seguito della presentazione della domanda. Le domande di contributo devono essere presentate con raccomandata o posta elettronica certificata alla Direzione centrale attività produttive e turismo corredate di un preventivo di spesa con l'indicazione delle spese e degli oneri relativi all'intervento.

52. Per le finalità di cui al comma 50 è destinata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 53.

53. Ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge regionale n. 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle missioni, ai programmi e ai titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025 di cui all'allegata Tabella B.

Art. 3.

Risorse agroalimentari, forestali, ittiche e montagna

1. Al fine di compensare i maggiori oneri sostenuti per l'aumento dei costi di produzione del latte, la Regione, in continuità con l'intervento contributivo previsto dall'art. 3, commi da 49 a 55, della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 22 (Legge di stabilità 2023), è autorizzata a concedere alle imprese agricole operanti nella produzione di latte bovino e bufalino, iscritte nella Banca dati nazionale dell'Anagrafe bovina, di seguito BDN, un aiuto commisurato al numero di vacche e bufale impiegate nella produzione di latte.


2. Gli aiuti di cui al comma 1 sono concessi secondo le condizioni di cui alla Comunicazione 2022/C/131 I/01 della Commissione europea del 24 marzo 2022 (Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina), e successive modifiche e integrazioni.

3. Gli aiuti sono concessi sulla base dei capi registrati dalle imprese nella BDN, alla data del 31 ottobre 2022, in allevamenti situati nel territorio regionale. Ai fini della concessione degli aiuti di cui al comma 1, per capi si intendono le bufale e le vacche da latte o a duplice attitudine con età superiore a ventiquattro mesi.

4. Gli aiuti sono concessi nelle seguenti misure:

a) alle imprese con un numero di capi uguale o inferiore a 30: 240 euro a capo;

b) alle imprese con un numero di capi superiore a 30: 240 euro a capo per 30 capi e 120 euro a capo fino a un massimo di ulteriori 30 capi.



5. Non possono beneficiare degli aiuti di cui al comma 1 le imprese cui è stato concesso il contributo di cui all'art. 3, comma 49, della legge regionale n. 22/2022.

6. Le domande di aiuto sono redatte secondo il modello disponibile sul sito internet della Regione e sono presentate tramite posta elettronica certificata alla Direzione centrale competente in materia di agricoltura, foreste e montagna, all'indirizzo ispettoratoagricoltura@certregione.fvg.it. Le domande possono essere presentate dal 1° settembre al 15 settembre 2023.

7. Gli aiuti di cui al comma 1 sono concessi e contestualmente liquidati secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande con la procedura a sportello di cui all'art. 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso). Il procedimento si conclude entro quarantacinque giorni. L'istruttoria consiste nella verifica d'ufficio dei dati presenti nella BDN alla data del 31 ottobre 2022. L'istruttoria è avviata quando le risorse finanziarie sono disponibili.

8. Per le finalità di cui al comma 1 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.

9. Per l'anno 2023, nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica, le domande relative ai contributi a sostegno delle piccole imprese a indirizzo lattiero-caseario per il mantenimento delle attività agricole tradizionali di cui all'art. 4, comma 53, della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021), sono presentate entro il 15 settembre 2023 in deroga a quanto stabilito dal comma 54 dell'articolo medesimo.

10. Per le finalità di cui al comma 9 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.

11. La lettera e) del comma 2 dell'art. 5 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 8 (Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA), è abrogata.

12. Dopo il comma 1 dell'art. 17 della legge regionale 7 novembre 2019, n. 17 (Norme per la difesa dei boschi dagli incendi), è inserito il seguente:

«1-bis. La Direzione centrale è altresì autorizzata a concedere contributi per la realizzazione di opere e interventi volti alla prevenzione degli incendi boschivi. I beneficiari dei contributi sono i proprietari forestali pubblici e privati o loro delegati, i possessori e i titolari, singoli o associati, della gestione di superfici forestali, gli enti locali e gli enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva. Le modalità e i criteri per la concessione e l'erogazione dei contributi sono definiti, nel rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato, con bandi approvati dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore alle risorse forestali.»

13. Per le finalità previste dal comma 1-bis dell'art. 17 della legge regionale n. 17/2019, come inserito dal comma 12, è destinata la spesa complessiva di 1 milione di euro suddivisa in ragione di 100.000 euro per l'anno 2023 e di 900.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 94.

14. All'art. 3 della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 22 (Legge di stabilità 2023), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 30 le parole «Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (UE) n. 2472/2022 della Commissione, del 14 dicembre 2022, pubblicato sulla GUUE L 327 del 21 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali»;

b) al comma 33 le parole: «Regolamento (UE) n. 702/2014» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (UE) n. 2472/2022»;

c) al comma 104 le parole «negli anni successivi, a decorrere dal 1° dicembre» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni successivi, a decorrere dal 1° dicembre dell'anno precedente a quello per cui è richiesta la concessione del contributo» e, alla fine del comma, è aggiunto il seguente periodo: «Su richiesta del beneficiario l'erogazione del contributo può avvenire per stati di avanzamento della spesa, previa rendicontazione delle relative somme.»;


d) al comma 125 dopo le parole «a favore dei singoli comuni,» sono inserite le seguenti: «la cui erogazione avviene.»

15. Alla legge regionale 3 marzo 2023, n. 10 (Misure per la semplificazione e la crescita economica), sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica dell'art. 3 è sostituita dalla seguente: «(Distretti del cibo e Distretti biologici)»;

b) dopo il comma 2 dell'art. 3 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Fermi restando i distretti biologici che sono riconosciuti quali distretti del cibo ai sensi del comma 1, al fine di favorire lo sviluppo delle produzioni con metodo biologico, la Regione provvede altresì a riconoscere i distretti biologici di cui all'art. 13 della legge 9 marzo 2022, n. 23 (Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico), con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore alle risorse agroalimentari, forestali e ittiche.»



c) l'art. 9 è abrogato;

d) al comma 8 dell'art. 45 dopo le parole «equipaggiamento» sono inserite le seguenti: «subordinatamente alle prescrizioni dell'Autorità provinciale di pubblica sicurezza» e le parole «qualora autorizzato dalle competenti autorità» sono sostituite dalle seguenti: «esclusivamente qualora l'impiego delle armi sia stato autorizzato dall'Autorità provinciale di pubblica sicurezza e nel rispetto delle condizioni e dei limiti dalla stessa prescritti».

16. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere i contributi di cui all'art. 3, comma 7, della legge regionale 5 agosto 2022, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2022-2024), alle imprese agricole che hanno presentato domanda di indennizzo per i danni arrecati dalla fauna selvatica nell'anno 2022. I contributi sono concessi secondo le modalità di cui ai commi da 8 a 12 dell'articolo medesimo fatta salva l'applicazione, per i fini di cui al comma 11, dei valori stabiliti nel prontuario dei danni all'agricoltura per l'anno 2022.

17. Per le finalità di cui al comma 16 è destinata la spesa di 16.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 2 (Caccia e pesca) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 94.

18. Al fine di prevenire la diffusione dell'influenza aviaria in coerenza con il «Piano nazionale di sorveglianza per l'influenza aviaria - 2023» e con le indicazioni del Ministero della salute, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario ai centri di recupero degli animali selvatici (CRAS) di cui all'art. 21, comma 1, della legge regionale 17 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di specie cacciabili e periodi di attività venatoria ed ulteriori norme modificative ed integrative in materia venatoria e di pesca di mestiere), per la realizzazione di strutture di isolamento dove effettuare i necessari controlli diagnostici evitando il contatto con gli altri animali presenti nel Centro.

19. I contributi di cui al comma 18 sono concessi nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013. I contributi sono concessi fino al 100 per cento della spesa ammissibile e comunque nel limite di 15.000 euro. Sono considerate ammissibili le spese sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda di contributo relative a:

a) acquisto e posa in opera di strutture prefabbricate da adibire a uso esclusivo della zona di isolamento;

b) opere edili e impiantistica per la realizzazione o l'adeguamento di un locale da adibire a uso esclusivo della zona di isolamento;

c) spese tecnico-progettuali nella misura massima del 10 per cento della spesa ammessa a contributo;

d) attrezzature da adibire esclusivamente al contenimento degli animali;

e) imposta sul valore aggiunto (IVA), solo nel caso in cui la stessa non sia recuperabile ai sensi della normativa vigente.

20. Le domande per la concessione dei contributi di cui al comma 18, sono presentate alla Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche, Servizio caccia e risorse ittiche, entro il 15 settembre 2023, tramite posta elettronica certificata all'indirizzo agricoltura@certregione.fvg.it corredate della relazione descrittiva degli interventi previsti e del preventivo dettagliato di spesa.

21. I contributi sono concessi entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 20. Il decreto di concessione determina le modalità e i termini di rendicontazione della spesa.

22. Per le finalità di cui al comma 18 è destinata la spesa di 60.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 2 (Caccia e pesca) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 94.

23. Al comma 3 dell'art. 14 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), le parole «Ente tutela pesca» sono sostituite dalle seguenti: «Ente tutela patrimonio ittico» e le parole: «mediante interventi di ripopolamento» sono soppresse.

24. Per le finalità di cui all'art. 40-septies, comma 1, della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), è destinata la spesa complessiva di 300.000 euro, suddivisa in ragione di 100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025 e successivi, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 94.

25. Alla legge regionale 21 luglio 2008, n. 7 (Legge comunitaria 2007), sono apportate le seguenti modifiche:


a) al comma 4 dell'art. 11 dopo le parole «pSIC o SIC» sono inserite le seguenti: «o ZSC»;

b) al comma 2 bis dell'art. 12 dopo le parole «pSIC o SIC» sono inserite le seguenti: «o ZSC».

26. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere anticipazioni finanziarie alla gestione fuori bilancio del Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo di cui alla legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo).

27. Gli atti amministrativi con cui vengono disposte le anticipazioni devono prevedere il rientro delle stesse a favore del bilancio regionale entro dieci anni dalla data degli atti medesimi.

28. Per le finalità di cui al comma 26 è destinata la spesa di 23 milioni di euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo



e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 3 (Spese per incremento di attività finanziarie) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 94.

29. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 27, previste in 23 milioni di euro per l'anno 2023, affluiscono al Titolo n. 5 (Entrate da riduzione di attività finanziarie) - Tipologia 300 (Riscossione di crediti di medio-lungo termine) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2023-2025 e successivi, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella A1 di cui all'art. 1, comma 2.

30. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un aiuto sul costo dei premi assicurativi pagati a copertura delle perdite dovute alle seguenti tipologie di rischi:

a) calamità naturali, intendendosi a tale scopo terremoti, valanghe, frane e inondazioni, trombe d'aria, uragani, incendi boschivi di origine naturale;

b) avverse condizioni atmosferiche quali gelo, tempeste e grandine, ghiaccio, piogge forti o persistenti, siccità;

c) epizootie od organismi nocivi ai vegetali;

d) costi di distruzione e rimozione dei capi morti;

e) insolvenza di clienti imprenditori privati.

31. Gli aiuti di cui al comma 30, possono essere concessi unicamente alle piccole e medie imprese (PMI) attive nel settore della produzione primaria per il tramite di:

a) consorzi di produttori agricoli costituiti per la difesa attiva e passiva delle produzioni e delle strutture agricole produttive;

b) cooperative e loro consorzi autorizzati ad attuare programmi di difesa passiva delle produzioni e delle strutture agricole produttive.

32. Gli aiuti di cui al comma 30, possono essere concessi fino al 70 per cento del costo del premio assicurativo nei casi in cui l'assicurazione sia a copertura delle perdite dovute esclusivamente a:

a) calamità naturali;

b) avverse condizioni atmosferiche per le quali la polizza assicurativa preveda un risarcimento in presenza di danni in misura non inferiore al 30 per cento della produzione normale;

c) epizootie od organismi nocivi ai vegetali;

d) costi di rimozione e distruzione dei capi morti;

e) insolvenza di clienti imprenditori privati.

33. Con specifico bando sono disciplinati i criteri e le modalità per la richiesta e la concessione degli aiuti di cui al comma 30, nel rispetto delle condizioni stabilite dalla vigente normativa sugli aiuti di Stato.

34. I soggetti di cui al comma 31, lettere *a)* e *b)*, ai fini della rendicontazione degli aiuti, presentano l'elenco analitico della documentazione giustificativa della spesa da sottoporre a verifica contabile a campione.

35. La legge regionale 4 dicembre 2002, n. 31 (Nuove misure per il concorso della copertura assicurativa dei rischi agricoli), è abrogata.

36. Per le finalità di cui al comma 30 è destinata la spesa di 700.000 euro per l'anno 2024 a valere sullo stanziamento della Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 94.

37. All'art. 3 della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 24 (Legge di stabilità 2022), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Al fine di favorire la riqualificazione del patrimonio malghivo e di promuovere la tutela della biodiversità, la gestione sostenibile dei pascoli, il mantenimento dell'attività di monticazione connessa al benessere animale, nonché l'attività antropica fondamentale per prevenire dissesti idrogeologici, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere aiuti ai soggetti titolari di diritti di proprietà o di godimento di compendi malghivi ubicati nel territorio regionale in cui:


a) nel corso di almeno uno degli ultimi tre anni, è stata svolta attività di produzione e trasformazione di latte oppure è stata svolta attività di produzione di latte ai fini del conferimento ad altra malga per la relativa trasformazione;

b) qualora l'attività di produzione di latte sia stata impedita da calamità naturali o da eventi climatici avversi, adeguatamente documentati, che abbiano precluso l'accesso al compendio malghivo negli ultimi tre anni, non è necessaria la dimostrazione della produzione e trasformazione di latte oppure della produzione di latte ai fini del conferimento ad altra malga per la relativa trasformazione.»;

b) al comma 9 dopo le parole «entro il 31 marzo 2023,» sono aggiunte le seguenti: «e, qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 4, lettera *b)*, entro il 31 agosto 2023».

38. Per le finalità previste dall'art. 3, comma 4, della legge regionale n. 24/2021, come modificato dal comma 37, lettera *a)*, e in considerazione di quanto previsto dall'art. 3, comma 9, della legge regionale n. 24/2021, come modificato dal comma 37, lettera *b)*, è destinata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 94.

39. In via di interpretazione autentica dell'art. 16 della legge regionale 21 luglio 2017, n. 28 (Disposizioni in materia di risorse agricole, forestali e ittiche e di attività venatoria), che stabilisce disposizioni transitorie relative al vincolo di destinazione di cui all'art. 19 della legge regionale 22 luglio 1996, n. 25 (Disciplina dell'agriturismo), la «riduzione da dieci a cinque anni del vincolo di destinazione» si considera applicabile anche nei casi di revoca del beneficio economico conseguente alla revoca dell'autorizzazione comunale.



40. Alla legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 dell'art. 35 è sostituito dal seguente:

«1. La Regione individua nella realizzazione e manutenzione della viabilità forestale lo strumento per conseguire una piena valorizzazione della risorsa forestale e una razionale gestione del territorio di valenza silvo-pastorale.»;

b) l'art. 39 è abrogato;

c) alla lettera d-bis) del comma 5 dell'art. 41-ter dopo le parole «comma 4, lettera d)» sono aggiunte le seguenti: «anche su boschi situati nel territorio regionale non gestiti in forza di uno degli strumenti di pianificazione di cui all'art. 11.»;

d) il comma 10 dell'art. 41-ter è abrogato;

e) al comma 14 dell'art. 41-ter dopo le parole «appositi regolamenti» sono aggiunte le seguenti: «o bandi».

41. Alla fine del comma 1 dell'art. 17 della legge regionale 14 maggio 2021, n. 6 (Legge regionale multisettoriale 2021), sono aggiunte le seguenti parole: «Con l'atto di delega, le opere sono consegnate ai titolari di concessione del servizio idrico integrato ai fini della relativa gestione, manutenzione ed esercizio. A ristoro dei relativi costi il concessionario delegato applica alle utenze le tariffe allo scopo previste. Ogni rapporto tra le parti deve essere disciplinato nell'atto di delega, la cui durata in nessun caso può eccedere la scadenza della concessione rilasciata dal Servizio idrico integrato.».

42. Al fine di promuovere l'impiego di fonti energetiche rinnovabili e ridurre le emissioni di anidride carbonica, nonché al fine di consentire alle imprese agricole di incrementare la propria capacità di resilienza e di concorrere attivamente al raggiungimento degli obiettivi di transizione ecologica, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, alle piccole e medie imprese (PMI) con unità operativa in regione, attive nella produzione di prodotti agricoli, contributi per l'installazione di impianti fotovoltaici nel territorio regionale.

43. All'attuazione degli interventi di cui al comma 42 la Giunta regionale provvede, ai sensi dell'art. 30, comma 1, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), mediante l'emanazione di bandi, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato e in osservanza dei seguenti criteri:

a) i contributi sono concessi tramite procedure a sportello di cui all'art. 36, comma 4, della legge regionale n. 7/2000;

b) le domande delle imprese attive nei settori della zootecnica, dei seminativi, dell'orticoltura e della floricoltura sono presentate e istruite separatamente rispetto alle domande presentate dalle imprese attive negli altri settori produttivi: a tal fine, i bandi indicano le risorse rispettivamente disponibili per l'insieme delle imprese zootecniche, di seminativi, orticole e floricole e per l'insieme di tutte le altre imprese;

c) gli impianti fotovoltaici devono essere realizzati sulle coperture dei fabbricati e dei manufatti rurali;

d) la potenza massima degli impianti oggetto di aiuto è stabilita in 130 kilowatt picco (kWp);

e) i bandi stabiliscono l'importo massimo della spesa ammissibile per kWp, le maggiorazioni consentite per le spese tecniche e per l'eventuale rifacimento e smaltimento della copertura qualora realizzata in amianto o fibrocemento.

44. I contributi di cui al comma 42 possono essere individuati, ai sensi dell'art. 12, comma 2-ter, della legge regionale 1° aprile 2020, n. 5 (Ulteriori misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e alle conseguenze del conflitto russo-ucraino nel comparto agricolo e agroalimentare), tra le misure di aiuto alle quali si applicano le condizioni di cui al Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina.


45. Per le finalità previste dal comma 42 è destinata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 94.

46. Al fine di incrementare l'impiego di processi sostenibili sotto il profilo ambientale nell'ambito del comparto viticolo, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, alle imprese agricole con unità operativa in regione, un contributo straordinario per il miglioramento degli impianti di trattamento delle acque reflue enologiche.

47. All'attuazione degli interventi di cui al comma 46 la Giunta regionale provvede, ai sensi dell'art. 30, comma 1, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), mediante l'emanazione di un bando entro il 31 dicembre 2023, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.

48. Per le finalità previste dal comma 46, è destinata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 94.

49. In deroga a quanto previsto dalla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), la Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche è autorizzata a disporre l'erogazione in via anticipata, fino al 90 per cento e senza la presentazione di garanzie, degli incentivi concessi e impegnati entro l'esercizio 2023 ai sensi dell'art. 33 della legge regionale 29 aprile 2019, n. 6 (Misure urgenti per il recupero della competitività regionale), con esclusione degli incentivi finanziati con risorse disponibili sulle annualità successive al 2023. Le domande per l'erogazione degli incentivi devono pervenire entro e non oltre il 31 ottobre 2023.



50. Per le finalità previste dal comma 49, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.

51. Al comma 1-bis dell'art. 3 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo), dopo le parole «tra i dirigenti» sono inserite le seguenti: «o le posizioni organizzative».

52. Dopo l'art. 3 della legge regionale 20 maggio 1988, n. 34 (Norme per la prevenzione dei rischi da valanga), è inserito il seguente:

«Art. 3-bis (Aggiornamento delle classi di pericolosità delle aree valanghive con presenza di opere di mitigazione). — 1. Le classi di pericolosità delle aree valanghive di cui alle Norme di attuazione del PAI, approvate dal Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave e Brenta-Bacchiglione con delibera n. 3 di data 9 novembre 2012, possono essere aggiornate a seguito di:

a) realizzazione di nuove opere di difesa e prevenzione dai pericoli di valanghe;

b) verifica e valutazione dell'efficacia di opere già realizzate.

2. L'aggiornamento è eseguito con la procedura prevista all'art. 6, comma 3, delle Norme di attuazione.

3. Ai fini dell'aggiornamento, chiunque abbia interesse presenta alla struttura regionale competente in materia di valanghe una relazione tecnica redatta secondo le indicazioni fornite dalle vigenti Linee guida per l'aggiornamento e ridefinizione della pericolosità da valanga del PAI del distretto delle Alpi orientali.»

53. Al fine di rispondere con maggiore tempestività alle esigenze di manutenzione degli immobili e di miglioramento della viabilità dei comuni classificati montani, in deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Regione 8 ottobre 2015, n. 0208/Pres. con cui è stato emanato il regolamento di attuazione dell'art. 10, commi da 1 a 5, della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assessment del bilancio 2012 e del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014), le domande di contributo per gli investimenti comunali a valere sulle risorse dell'annualità 2024 sono presentate entro il 15 ottobre 2023 e la graduatoria viene approvata entro i successivi centoventi giorni.

54. Per le finalità previste dal comma 53 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.

55. Nell'ambito delle finalità di cui all'art. 2, comma 23, della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 (Assessment del bilancio per gli anni 2018-2020), e in considerazione delle contingenti esigenze di liquidità dei Gruppi di azione locale (GAL) per il periodo di chiusura della programmazione 2014-2022, a ciascun GAL è concesso un finanziamento pari a 50.000 euro senza prestazione di garanzie al fine di implementare il fondo di

dotazione di cui al predetto comma 23, nel rispetto delle disposizioni, in quanto compatibili, del decreto del Presidente della Regione 16 novembre 2018, n. 0219/Pres (Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'art. 2, commi 23-27, della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20, per il finanziamento finalizzato alla costituzione da parte dei gruppi di azione locale di un fondo a copertura delle spese per l'attuazione di progetti e dei costi di gestione e animazione previsti dalle strategie di sviluppo rurale (sottomisure 19.2, 19.3 e 19.4 del Programma regionale di sviluppo rurale 2014-2020)).

56. Il finanziamento di cui al comma 55 è restituito in un'unica soluzione entro il 31 dicembre 2025, data di estinzione del fondo di dotazione.

57. Per le finalità di cui al comma 55 è destinata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e la valorizzazione del turismo) - Titolo n. 3 (Spese per incremento di attività finanziarie) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 94.

58. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 56, previste in 250.000 euro per l'anno 2025, affluiscono al Titolo n. 5 (Entrate da riduzione di attività finanziarie) - Tipologia 300 (Riscossione di crediti di medio-lungo termine) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella A1 di cui all'art. 1, comma 2.

59. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle associazioni di volontariato aventi sede e operanti sul territorio classificato montano della Regione, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli-Venezia Giulia), un contributo straordinario per l'anno 2023, per il completamento di interventi di manutenzione straordinaria degli immobili e la fornitura di arredi e attrezzature strettamente connesse all'attività dell'associazione, delle latterie non più utilizzate per finalità produttive e riutilizzate quali centri di aggregazione sociale e culturale dalle associazioni stesse.

60. I contributi di cui al comma 59 sono concessi nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013.

61. Le domande per la concessione dei contributi di cui al comma 59, sono presentate alla Direzione centrale competente in materia di montagna, a mezzo posta elettronica certificata, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredate:

a) per gli interventi di manutenzione straordinaria degli immobili, della relazione descrittiva delle attività previste, del computo metrico estimativo redatto sulla base delle voci di spesa indicate nel prezzario regionale vigente, del quadro economico di spesa dettagliato e del cronoprogramma;



b) per la fornitura di arredi e attrezzature strettamente connesse all'attività dell'associazione, della relazione illustrativa sulle finalità dell'acquisto, della planimetria con la disposizione degli arredi e tre preventivi comparabili di cui sarà ammesso quello con il prezzo più basso.

62. I contributi sono concessi secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, con la procedura a sportello di cui all'art. 36, comma 4, della legge regionale n. 7/2000. L'istruttoria è avviata quando le risorse finanziarie sono disponibili e, in caso di assenza di risorse, le domande vengono archiviate trascorsi due anni dalla presentazione. Il procedimento si conclude entro sessanta giorni. Con il decreto di concessione del contributo sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione della spesa sostenuta.

63. Per le finalità di cui al comma 59 è destinata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella C relativa al comma 94.

64. Al fine di consolidare le iniziative di adeguamento alle moderne strategie di *marketing* omnicanale, attraverso la pratica della vendita on-line e l'impiego di *software* di gestione aziendale integrati con le piattaforme e le vetrine elettroniche promosse dall'art. 3, commi da 52 a 60, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020), attraverso la maggiore diffusione e conoscenza delle specificità regionali e dei piccoli produttori locali per sviluppare e internazionalizzare il mercato di vendita, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo ai consorzi o associazioni di produttori con sede nel territorio regionale. I beneficiari devono possedere i requisiti di cui all'art. 3, comma 53, della legge regionale n. 24/2019 e dimostrare l'utilizzo di piattaforme di *e-commerce* con le seguenti caratteristiche minime:

a) disponibilità di vendita di almeno 150 prodotti provenienti dal territorio regionale;

b) centro logistico con attività di ritiro prodotti presso i centri di produzione, preparazione degli ordini e spedizione ai clienti finali;

c) descrizione accurata di tutte le aziende produttrici e del relativo territorio di produzione.

65. All'attuazione degli interventi di cui al comma 64 la Giunta regionale provvede, ai sensi dell'art. 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), mediante l'emanazione di un bando che predetermina i criteri e le modalità per la concessione ed erogazione del finanziamento e per la rendicontazione. Ogni beneficiario può presentare un'unica domanda a valere sullo stesso bando.

66. Per le finalità di cui al comma 64 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del si-

stema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 94.

67. L'Amministrazione regionale è autorizzata a rimborsare in misura forfettaria gli oneri sostenuti dagli apicoltori e dagli esperti apistici per gli interventi di recupero degli sciami di api su richiesta dei Vigili del fuoco, delle forze dell'ordine o di altra pubblica autorità.

68. Per le finalità di cui al comma 67 gli Organismi associativi tra apicoltori presentano richiesta entro il 30 settembre di ciascun anno alla Direzione centrale competente in materia di risorse agroalimentari per ottenere il rimborso riferito agli interventi complessivamente realizzati nel territorio di competenza, allegando la documentazione che comprova la richiesta di intervento da parte dell'autorità pubblica. Il rimborso è concesso agli apicoltori e agli esperti apistici per il tramite degli organismi associativi ed è riconosciuto nella misura di 200 euro per singolo intervento.

69. Per le finalità di cui al comma 67 è destinata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 94.

70. Al fine di valorizzare e diffondere l'arte della falconeria, nonché promuovere la biodiversità all'interno del territorio della Regione, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario a favore dei gestori di parchi dedicati all'allevamento di rapaci e alla pratica dell'arte della falconeria a copertura delle spese per la promozione del parco stesso e di quelle sostenute per le attività e la gestione delle strutture di cui al comma 71.


71. Per l'ottenimento del contributo di cui al comma 70, i parchi di cui al comma precedente, devono soddisfare i seguenti requisiti:

a) realizzare attività didattiche dedicate agli studenti delle scuole dell'infanzia, elementari, medie e superiori, nelle quali venga illustrata l'arte della falconeria dal punto di vista storico e scientifico;

b) realizzare dimostrazioni focalizzate sulle esibizioni di volo dei rapaci nelle quali vengano esaltate le caratteristiche venatorie e biologiche;

c) presenza di un'area destinata alla riproduzione dei rapaci, anche collocata in un Comune diverso rispetto a quello del parco, che possa essere utilizzata per la reintroduzione delle specie in natura, allo scopo di salvaguardarle dall'estinzione, anche grazie alla collaborazione con università, associazioni ornitologiche ed enti pubblici.

72. I contributi sono concessi con procedimento a sportello. La struttura competente svolge l'istruttoria delle domande verificando la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente, la tipologia delle attività previste e la coerenza del fine specifico perseguito con gli obiettivi previsti dal comma 70, nonché l'ammissibilità delle spese. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto



alle domande presentate, la concessione dei contributi è disposta secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande medesime.

73. Per l'ottenimento del contributo, i beneficiari di cui al comma 70, in seguito a un bando da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione almeno quindici giorni prima della data di presentazione delle domande, con il quale vengono determinati le modalità e i termini di presentazione della domanda, l'intensità dei contributi e i loro limiti minimi e massimi e le tipologie di spese ammissibili, presentano domanda alla struttura competente, corredata di una relazione illustrativa delle attività che intendono realizzare e del relativo preventivo di spesa.

74. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione anticipata del contributo concesso.

75. La spesa relativa ai contributi è rendicontata dall'ente beneficiario al Servizio competente entro il termine fissato nel decreto di concessione, ai sensi del Titolo II, Capo III, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

76. Il contributo di cui al comma 70 è concesso in regime di aiuto «*de minimis*» nel rispetto del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea «*de minimis*», nella misura del 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

77. Per le finalità di cui al comma 70 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 94.

78. La Regione attiva, in via sperimentale, nuove modalità per la valorizzazione del settore vitivinicolo attraverso la partecipazione a eventi, mostre e fiere, rafforzando la collaborazione con i consorzi di tutela delle denominazioni di origine del Friuli-Venezia Giulia, di cui all'art. 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 (Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino), di seguito consorzi di tutela, e loro associazioni per progettare e realizzare le iniziative con formule più flessibili, rispondenti alle esigenze di un mercato dinamico e competitivo.

79. Nell'ambito delle finalità di cui al comma 78 e a integrazione di quanto previsto dall'art. 3, comma 3, lettere *f* e *f-bis*, della legge regionale 24 marzo 2004, n. 8 (Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA), con riferimento alle edizioni per l'anno 2024 delle fiere «*Wine Paris & Vinexpo Paris*», «*ProWein*» e «*Vinitaly*», l'ERSA adotta, con decreti del Direttore generale:

a) gli indirizzi per l'allestimento degli spazi espositivi, per l'organizzazione dei servizi accessori connessi alla fruizione degli spazi espositivi medesimi e per le iniziative divulgative e promozionali;

b) il bando recante le modalità e i criteri per la concessione di un contributo per curare l'attività di progettazione, organizzazione e allestimento degli spazi espositivi

vi delle collettive regionali, di organizzazione e gestione dei servizi accessori connessi alla fruizione degli spazi medesimi, nonché di eventuali iniziative divulgative e promozionali; possono presentare istanza di contributo i consorzi di tutela e loro associazioni;

c) uno o più bandi recanti, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e tutela della concorrenza, criteri e modalità per la selezione delle imprese agricole da ammettere, in qualità di co-espositori, alle collettive regionali e di quelle, tra di esse, da ammettere alle degustazioni assistite, alle sezioni di degustazioni *masterclass* e alle eventuali iniziative divulgative e promozionali, nonché recanti criteri e modalità per la concessione, alle aziende selezionate, di un contributo diretto ad abbattere i costi di iscrizione e partecipazione;

d) uno o più bandi recanti, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e tutela della concorrenza, criteri e modalità per la selezione, fra le imprese agricole con stabilimento enologico in Friuli-Venezia Giulia presenti a Vinitaly, con una propria postazione, nel padiglione che ospita la collettiva regionale, di quelle da ammettere alle degustazioni assistite e alle sezioni di degustazioni *masterclass*, nonché recanti criteri e modalità per la concessione, alle aziende selezionate, di un contributo diretto ad abbattere i costi per l'iscrizione e la partecipazione alla manifestazione e alle diverse iniziative.

80. Ersa, nell'ambito delle finalità previste dall'art. 6, comma 56, della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004):

a) cura la realizzazione, in collaborazione con l'Amministrazione regionale, degli interventi diretti ad assicurare una presenza forte, visibile e chiaramente identificabile della Regione Friuli-Venezia Giulia;

b) provvede ad affittare gli spazi espositivi al fine di mantenere i diritti di prelazione acquisiti e a iscrivere le aziende selezionate ai sensi del comma 79, lettera *c*), alle manifestazioni in qualità di co-espositori.

81. Il contributo di cui al comma 79, lettera *b*), è concesso da Ersa al Consorzio di tutela o a una delle relative associazioni individuati con il bando, nella misura del 100 per cento delle spese ammissibili, nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*», pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013 e dal corrispondente regolamento applicabile dal 1° gennaio 2024. Sono considerate ammissibili, in particolare, le spese relative all'iscrizione alla manifestazione e all'acquisto di servizi accessori, i costi di progettazione, consulenze, tasse, canoni, spese di gestione e di personale, nonché spese di viaggio, vitto e alloggio, nei limiti previsti per il personale dell'Amministrazione regionale. Il contributo può essere concesso in via anticipata nella misura massima del 100 per cento, senza presentazione di garanzie, in deroga all'art. 39, comma 2, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso). La rendicontazione avviene con le modalità semplificate di cui all'art. 42 della legge regionale n. 7/2000. Rimane salva



la facoltà del beneficiario del contributo a estendere le attività svolte a favore di aziende ulteriori rispetto a quelle di cui al comma 79, lettere *c*) e *d*), nonché a realizzare ulteriori attività in favore delle imprese che partecipano alla manifestazione, senza oneri a carico di Ersà.

82. I contributi di cui al comma 79, lettera *c*), sono concessi da Ersà alle imprese che partecipano in qualità di co-espositori alle collettive regionali, nella misura massima del 100 per cento delle spese ammissibili, nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 e dal corrispondente regolamento applicabile dal 1° gennaio 2024, nonché secondo i seguenti criteri e modalità:

a) i contributi sono concessi a sostegno di tutti gli oneri di partecipazione in qualità di co-espositori alle collettive regionali, alle degustazioni assistite, alle sezioni di degustazioni *masterclass* e alle eventuali iniziative divulgative e promozionali e sono erogati, in nome e per conto delle imprese, al soggetto selezionato ai sensi del comma 79, lettera *b*);

b) con riferimento agli oneri di iscrizione alla manifestazione e di affitto dell'area espositiva, i contributi sono concessi in natura attraverso la messa a disposizione dell'area e la materiale iscrizione alla manifestazione ai sensi del comma 80, lettera *b*).

83. I contributi di cui al comma 79, lettera *d*), sono concessi da Ersà alle imprese presenti a Vinitaly, nel padiglione che ospita la collettiva regionale, nella misura massima del 100 per cento delle spese ammissibili, nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 e dal corrispondente regolamento applicabile dal 1° gennaio 2024. I contributi sono concessi a sostegno dei costi di iscrizione, di affitto dell'area espositiva e di eventuali servizi accessori connessi con la partecipazione, nonché di quelli per la partecipazione alle degustazioni assistite e alle sezioni di degustazioni *masterclass*.

84. Per le finalità previste dal comma 78, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.

85. All'art. 39 della legge regionale 1° dicembre 2017, n. 42 (Disposizioni regionali per la gestione delle risorse ittiche nelle acque interne), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al termine del comma 2 sono aggiunte le seguenti parole: «e, comunque, non inferiore alla somma annua di cinquanta euro»;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2.1. Per la determinazione degli importi da versare a titolo di obbligo ittogenico relativi alle concessioni rilasciate prima dell'entrata in vigore della presente legge, si continua ad applicare la metodologia previgente; qualora non risultino disponibili i parametri relativi alla portata del corso d'acqua della derivazione al momento del rilascio della medesima, in base ai quali calcolare l'obbligo ittogenico, si applicano i parametri più favorevoli al concessionario.».

86. Al fine di favorire l'utilizzo consapevole, da parte dell'utenza, delle strade interdette al pubblico transito con mezzi a motore ai sensi della legge regionale 15 aprile 1991, n. 15 (Disciplina dell'accesso dei veicoli a motore nelle zone soggette a vincolo idrogeologico o ambientale. Modifica alla legge regionale 22 gennaio 1991, n. 3), con funzione di viabilità forestale, agro - silvo - pastorali o di servizio rispetto ad ambiti di interesse naturalistico e a opere e interventi di sistemazione idraulico - forestale, l'Amministrazione regionale predispone cartelli informativi finalizzati a:

a) informare coloro che percorrono le strade a piedi, in bici o con mezzi a motore circa i rischi cui si espongono, derivanti dalla natura del percorso fuori strada e dei luoghi attraversati, dalla presenza di cantieri per lavori di sistemazione idraulico-forestale o di utilizzazione boschiva, dalla tipologia del sedime e dagli effetti delle avversità meteorologiche sull'integrità e la percorribilità della strada;

b) richiamare l'attenzione all'osservanza di comportamenti prudenti, con particolare riguardo alla moderazione della velocità.

87. L'Amministrazione regionale appone i cartelli informativi sulle strade di cui al comma 86 di proprietà regionale e, su richiesta degli aventi titolo, sulle restanti strade.

88. Per le finalità di cui al comma 86, è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 1 (Difesa del suolo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 94.

89. Al fine di sostenere il settore della frutticoltura melicola, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario ai soggetti senza fini di lucro che hanno realizzato iniziative di rilievo regionale finalizzate all'esposizione dei prodotti delle aziende melicole con unità operativa in regione, nei limiti e secondo le modalità previste dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*», pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013.

90. Le domande per la concessione del contributo di cui al comma 89 sono presentate alla Direzione centrale competente in materia di risorse agroalimentari entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredate di una relazione illustrativa delle attività svolte e della rendicontazione delle spese sostenute.

91. I contributi di cui al comma 89, sono concessi entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda. In caso di risorse insufficienti, gli importi richiesti sono proporzionalmente ridotti.

92. Per le finalità di cui al comma 89 è destinata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del si-



stema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 94.

93. All'art. 1 della legge regionale 13 agosto 2002, n. 22 (Istituzione del Fondo regionale per la gestione delle emergenze in agricoltura), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, le parole: «in armonia con gli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014 - 2020 o in armonia con gli interventi attuati ai sensi del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo» sono sostituite dalle seguenti: «in armonia con la normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato»;

b) il comma 9 è sostituito dal seguente:

«9. Con regolamento regionale sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione degli interventi a titolo di indennizzo attraverso le disponibilità del Fondo, nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal regolamento (UE) n. 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 327 di data 21 dicembre 2022. Nei casi di estrema urgenza e necessità, riferiti a situazioni improvvise e contingenti, i criteri e le modalità per la concessione degli interventi sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale alle risorse agroalimentari.»

94. Ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge regionale n. 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle missioni, ai programmi e ai titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025 di cui all'allegata Tabella C.

Art. 4.

Difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, per il tramite dei comuni competenti per territorio, alle persone fisiche proprietarie di unità immobiliari destinate esclusivamente a uso abitativo privato, anche costituite in condominio, un contributo fino all'importo massimo di 3.500 euro a sollievo degli oneri sostenuti per la realizzazione di interventi di allacciamento alla rete fognaria pubblica.

2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi con il procedimento valutativo a sportello ai sensi dell'art. 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

3. Le domande di concessione del contributo di cui al comma 1, corredate della documentazione tecnica dell'intervento e della spesa sostenuta per la realizzazione dell'intervento stesso, sono presentate a seguito di avviso da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione.

4. L'Amministrazione regionale si avvale dei comuni per l'istruttoria e la gestione delle pratiche contributive sulla base delle disposizioni previste nell'avviso di cui al comma 3.

5. Per le finalità di cui al comma 1 è destinata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 4 (Servizio idrico integrato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 31.

6. I commi da 6 a 10 dell'art. 4 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), e i commi da 43 a 48 dell'art. 4 della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021), sono abrogati.

7. Ai fini dell'attuazione degli interventi di prevenzione e di mitigazione del rischio idrogeologico per la messa in sicurezza del territorio regionale contro i fenomeni di dissesto idrogeologico, l'Amministrazione regionale realizza il Sistema integrato per la prevenzione e la mitigazione del rischio idrogeologico sul territorio regionale.

8. Per le finalità di cui al comma 7 con deliberazione della Giunta regionale è istituita, senza oneri a carico dell'Amministrazione regionale, la Cabina di regia per la gestione del rischio idrogeologico, di seguito Cabina di regia, con la seguente composizione:

- a) il Direttore della struttura regionale competente in materia di ambiente, che la coordina;
- b) il Direttore della Protezione civile della Regione;
- c) il Direttore della struttura regionale competente in materia di risorse agroalimentari;
- d) il Direttore della struttura regionale competente in materia di infrastrutture e territorio;
- e) il delegato del Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico.


9. La Cabina di regia di cui al comma 8, anche avvalendosi del supporto tecnico delle strutture regionali, degli enti regionali e delle agenzie regionali, nonché del supporto scientifico di enti pubblici del sistema della ricerca regionale, nazionale e delle istituzioni scientifiche, svolge le seguenti funzioni:

a) propone e coordina l'inserimento degli interventi di prevenzione e di mitigazione del rischio idrogeologico nel Programma triennale dei lavori pubblici di cui all'art. 7 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), in conformità alle indicazioni del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) del distretto idrografico delle Alpi orientali e del Piano di gestione del rischio alluvioni (PGRA);

b) valuta e propone adeguate soluzioni per finanziare i maggiori costi legati all'attuazione del PGRA che gravano sui quadri economici dei progetti delle opere pubbliche;

c) indica il fabbisogno finanziario ai fini della realizzazione degli interventi di cui alla lettera a);

d) verifica l'attuazione degli interventi di cui alla lettera a).



10. Per le finalità di cui al comma 7 è destinata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile, tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 1 (Difesa del suolo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 31.

11. All'art. 44 della legge regionale 3 marzo 2023, n. 10 (Misure per la semplificazione e per la crescita economica), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole «in tre soluzioni» sono soppresse;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. A pena di decadenza da ogni beneficio, il concessionario deve presentare domanda ai sensi del comma 1 alla Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, entro e non oltre la data del 31 ottobre 2023 e pagare i relativi importi entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento della richiesta di pagamento.»

12. All'art. 4 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 (Assestamento del bilancio 2009 e del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 17 le parole «della Regione» sono sostituite dalle seguenti: «la Regione»;

b) al comma 17 dopo le parole «rispettive attività» sono aggiunte le seguenti: «, anche nell'ottica della decarbonizzazione delle medesime ai fini del raggiungimento della neutralità climatica»;

c) al comma 17-bis dopo la parola «dotazione» sono aggiunte le seguenti: «, compresa la realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili finalizzata a far fronte ai consumi elettrici dei beni mobili e immobili utilizzati»;

d) dopo il comma 17-bis è inserito il seguente:

«17-bis.1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere gli oneri derivanti dall'affidamento, mediante le procedure previste dalla normativa di settore, di servizi finalizzati alla redazione dei progetti di fattibilità tecnico-economica degli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili di cui al comma 17-bis.»

13. Per le finalità di cui all'art. 4, comma 17-bis, della legge regionale n. 12/2009, come modificato dal comma 12, lettera c), si provvede a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.

14. Per le finalità di cui all'art. 4, comma 17-bis.1, della legge regionale n. 12/2009, come inserito dal comma 12, lettera d), è destinata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 31.

15. Al comma 2 dell'art. 18 della legge regionale 14 ottobre 2016, n. 15 (Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della geodiversità, del patrimonio geologico e speleologico e delle aree carsiche), dopo le parole «(Disciplina organica dei lavori pubblici),» sono inserite le seguenti: «o mediante la stipula di convenzioni con PromTurismoFVG, il cui schema è approvato con deliberazione della Giunta regionale,».

16. Per le finalità di cui all'art. 18 della legge regionale n. 15/2016, come modificato dal comma 15, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.

17. Nell'ambito dei contratti di fiume l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai comuni della regione attraversati da fiumi, un contributo nella misura massima 20.000 euro per interventi previsti nel Documento strategico e, in particolare, dall'Asse Strategico 5. «Fruizione e sviluppo economico del territorio fluviale», finalizzati al progetto di fattibilità tecnica ed economica e al progetto esecutivo di cui all'art. 41 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici), e alla realizzazione di rampe di discesa per canoa e kayak dalle traverse esistenti lungo i fiumi stessi.


18. I contributi sono concessi con procedimento a sportello. La struttura competente svolge l'istruttoria delle domande verificando la tipologia dell'intervento e la coerenza del fine specifico perseguito con gli obiettivi previsti dal comma 17, nonché l'ammissibilità delle spese.

19. Per l'ottenimento del contributo i beneficiari di cui al comma 17, in seguito a un bando da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione almeno quindici giorni prima della data di presentazione delle domande, con il quale vengono determinati le modalità e i termini di presentazione della domanda e le tipologie di spese ammissibili, presentano domanda al Servizio competente in materia di difesa del suolo, corredata di una relazione illustrativa delle attività che intendono realizzare e del relativo preventivo di spesa.

20. Per le finalità di cui al comma 17 è destinata la spesa di 220.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 1 (Difesa del suolo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 31.

21. Al fine di programmare interventi per la sostituzione delle condotte acquedottistiche obsolete l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, tramite AUSIR, un contributo ai soggetti gestori del servizio idrico integrato per la ricognizione delle tubazioni della rete acquedottistica contenenti cemento-amianto.

22. La domanda di concessione del contributo di cui al comma 21, corredata di una relazione illustrativa delle attività e del preventivo di spesa, è presentata da AUSIR alla Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia



e sviluppo sostenibile entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'erogazione del contributo è disposta con le modalità definite dal decreto di concessione. La rendicontazione della spesa è disciplinata dall'art. 42 della legge regionale n. 7/2000.

23. Per le finalità di cui al comma 21 è destinata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 4 (Servizio idrico integrato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 31.

24. All'art. 4 della legge regionale 6 agosto 2021, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 32 le parole «in conformità all'art. 41 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, come modificato dal regolamento (UE) n. 1084/2017 della Commissione, del 14 giugno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «in conformità alle disposizioni comuni di cui al Capo I e all'art. 41 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato come, da ultimo, modificato dal regolamento (UE) n. 2023/1315 della Commissione, del 23 giugno 2023»;

b) al comma 33 le parole «è presentata alla Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile» sono sostituite dalle seguenti: «, nonché della documentazione utile a dimostrare il rispetto delle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 651/2014, è presentata alla Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, prima dell'inizio dei lavori di realizzazione dell'impianto di cui al comma 32 e, comunque,»;

c) al comma 34 dopo le parole «contributo medesimo» sono inserite le seguenti: «e l'intensità dell'aiuto nel rispetto dell'art. 41 del regolamento (UE) n. 651/2014».

25. La domanda di concessione del contributo di cui all'art. 4, comma 32, della legge regionale n. 13/2021, come modificato dal comma 24, lettera a), è presentata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

26. Per le finalità di cui all'art. 4, comma 32, della legge regionale n. 13/2021, come modificato dal comma 24, lettera a), e tenuto conto di quanto disposto comma 25, è destinata la spesa di 1.800.000 euro per l'anno 2023 a valere sullo stanziamento della Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 31.

27. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Fontanafredda un contributo per la realizzazione delle attività di indagine e monitoraggio relative alla fase di gestione post-operativa della discarica

di seconda categoria, tipo B, della ditta Eko Alb S.r.l., sita in località Ceolini, ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera a), della legge regionale 20 ottobre 2017, n. 34 (Disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi di economia circolare).

28. La domanda di concessione del contributo di cui al comma 27, corredata del quadro economico e del cronoprogramma, anche finanziario, dell'intervento, è presentata alla Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

29. Qualora il Comune di Fontanafredda recuperi, anche parzialmente, la spesa sostenuta per la realizzazione degli interventi finanziati ai sensi del comma 27, ne dà comunicazione alla Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile che indica le modalità di rimborso.

30. Per le finalità di cui al comma 27 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 31.

31. Ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge regionale n. 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle missioni, ai programmi e ai titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025 di cui all'allegata Tabella D.


Art. 5.

Assetto del territorio, edilizia, trasporti e diritto alla mobilità

1. Alla legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1-bis dell'art. 40 è sostituito dal seguente:

«1-bis. Per l'attività di redazione e aggiornamento del prezzario di cui al comma 1, lettera e), l'Amministrazione regionale si avvale di un tavolo tecnico consultivo istituito con decreto del Direttore centrale competente in materia di lavori pubblici che ne determina la composizione, i compiti e le modalità di funzionamento, coordinato dalla struttura competente in materia di lavori pubblici. Al tavolo partecipano i rappresentanti degli enti e organizzazioni maggiormente rappresentative delle istituzioni, categorie economiche, professionali e delle società partecipate dalla Regione Friuli-Venezia Giulia, operanti nel settore. La partecipazione al tavolo non comporta la corresponsione di alcuna indennità, gettone di presenza o rimborsi spesa. Il personale del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale partecipa ai lavori nell'ambito della propria attività d'istituto. Il Comitato tecnico per la redazione e l'aggiornamento del prezzario regionale dei lavori pubblici, istituito con decreto del Presidente della Regione 2 aprile 2020, n. 056/Pres., è soppresso dalla data del decreto del Direttore centrale competente in materia di lavori pubblici di cui al primo periodo.»;



b) gli articoli 41, 42 e 43 sono abrogati.

2. Alla legge regionale 3 marzo 2023, n. 10 (Misure per la semplificazione e la crescita economica), sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'art. 39 è abrogato;

b) alla lettera a) del comma 5 dell'art. 40 le parole «e dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765)» sono soppresse.

3. Alla legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4 dell'art. 32 le parole «industriali o artigianali e, per questi ultimi, per le domande presentate dopo il 1° gennaio 2020, anche quelli in attesa del rilascio del relativo permesso a costruire o relativo titolo edilizio autorizzativo,» sono soppresse;

b) dopo il comma 3-septies dell'art. 61 è inserito il seguente:

«3-octies. In relazione alle domande per il rilascio del permesso di costruire o ad altri atti abilitativi depositati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge regionale 10 agosto 2023, n. 13 (Assesamento del bilancio per gli anni 2023-2025 ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), il Comune applica automaticamente le condizioni di favore disposte dall'art. 5, comma 3, lettera a), della medesima legge regionale, senza necessità per l'interessato di formalizzare apposita richiesta o comunicazione.»

4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a provvedere alla quantificazione definitiva e a disporre la relativa conferma dei contributi, nei limiti del costo degli interventi, già concessi negli anni antecedenti al 2013 a favore di parrocchie per i lavori eseguiti su immobili di proprietà ai sensi dell'art. 7-ter della legge regionale 7 marzo 1983, n. 20 (Norme procedurali e finanziarie per la corresponsione dei contributi annui costanti alle amministrazioni provinciali per l'espletamento delle funzioni delegate ai sensi della legge regionale 22 agosto 1966, n. 23 e successive modificazioni ed integrazioni).

5. Per la finalità di cui al comma 4 le parrocchie presentano al Servizio competente della Direzione centrale infrastrutture e territorio apposita domanda, corredata della dichiarazione del legale rappresentante, vistata dalla Diocesi, attestante la spesa sostenuta e l'avvenuta conclusione dei lavori nel rispetto delle finalità previste dalla normativa di riferimento, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare al Comune di Villa Santina il contributo di 250.000 euro, già concesso con decreto n. 6157/PMT dell'11 novembre 2013, ai sensi dell'art. 4, commi 55 e seguenti, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000), e confermato con decreto n. 6095/TERINF

del 4 dicembre 2016, per la realizzazione dell'intervento di completamento dell'efficientamento energetico della sede municipale e di riqualificazione dell'area esterna, mediante acquisizione di un immobile adiacente, in luogo dei lavori di ristrutturazione e ampliamento dell'immobile sede municipale inizialmente previsti.

7. Per le finalità di cui al comma 6, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comune di Villa Santina inoltra al Servizio competente apposita istanza corredata di una relazione descrittiva dell'intervento, del quadro economico e del cronoprogramma dei lavori. Con il provvedimento di conferma sono fissati i termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori, nonché il termine di rendicontazione dell'incentivo.

8. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare i contributi per la cura ordinaria e straordinaria e per la valorizzazione degli alberi monumentali già concessi ai sensi dell'art. 5, comma 27, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), per i quali i termini di utilizzo e rendicontazione dell'incentivo siano scaduti il 31 dicembre 2022. L'istanza di fissazione di nuovi termini per la conclusione delle attività e la presentazione del rendiconto è presentata alla struttura regionale competente in materia di paesaggio entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

9. Il comma 1 dell'art. 4-ter della legge regionale 20 novembre 1989, n. 28 (Agevolazione della formazione degli strumenti urbanistici generali ed attuativi), è sostituito dal seguente:

«1. Per agevolare la conformazione al Piano paesaggistico regionale degli strumenti urbanistici generali comunali di nuova formazione o vigenti e loro varianti generali, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai comuni, in forma singola o associata, contributi nella misura massima dell'80 per cento della spesa ritenuta ammissibile per la redazione dello strumento urbanistico a favore del singolo soggetto istante e, comunque, in misura non superiore a:

- a) 45.000 euro per comuni sino a 5.000 abitanti;
- b) 50.000 euro per comuni sino a 10.000 abitanti;
- c) 55.000 euro per comuni sino a 20.000 abitanti;
- d) 60.000 euro per comuni sino a 100.000 abitanti;
- e) 65.000 euro per comuni con oltre 100.000 abitanti.»

10. Dopo il comma 1 dell'art. 4-ter della legge regionale n. 28/1989 è inserito il seguente:

«1-bis. Il contributo può essere destinato all'eventuale copertura delle spese da sostenere per il conferimento di incarichi professionali necessari alla redazione degli elaborati dello strumento medesimo in attuazione delle previsioni del decreto del Presidente della Regione 11 ottobre 2022, n. 0126/Pres. (Regolamento di attuazione della Parte III, Paesaggio, ai sensi degli articoli 57-quater, comma 6, e 61, comma 5, lettera c), della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio) per la conformazione o l'adeguamento degli strumenti urbanistici al Piano paesaggistico regionale)».



11. I comuni beneficiari dei contributi di cui agli articoli 4-*bis* e 4-*ter* della legge regionale n. 28/1989, i cui strumenti urbanistici generali sono conformati o in corso di conformazione, possono presentare domanda per l'integrazione del contributo anche ai fini di dare attuazione alle previsioni del decreto del Presidente della Regione n. 0126/2022. L'importo complessivo del contributo, dato dall'importo già concesso e dall'integrazione richiesta, è determinato in misura non superiore a:

- a) 45.000 euro per comuni sino a 5.000 abitanti;
- b) 50.000 euro per comuni sino a 10.000 abitanti;
- c) 55.000 euro per comuni sino a 20.000 abitanti;
- d) 60.000 euro per comuni sino a 100.000 abitanti;
- e) 65.000 euro per comuni con oltre 100.000 abitanti.

12. Le domande di cui al comma 11 sono redatte utilizzando il modello approvato con decreto del Direttore della struttura regionale competente in materia di pianificazione territoriale e corredate, a pena di inammissibilità, di un preventivo sommario di spesa. Le integrazioni dei contributi sono concesse secondo il procedimento a sportello di cui all'art. 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), e, per quanto non espressamente previsto dal presente comma, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 4-*ter* della legge regionale n. 28/1989 in quanto compatibili.

13. Per le finalità di cui all'art. 4-*ter* della legge regionale n. 28/1989, come modificato dal comma 9, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.

14. Per le finalità di cui al comma 11 è destinata la spesa di 600.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica ed assetto del territorio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 97.

15. Dopo il comma 11 dell'art. 6 della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020), è inserito il seguente:

«11-*bis*. Sono considerate ai fini della formazione della graduatoria, secondo l'ordine di arrivo, anche le istanze pervenute fuori dai termini previsti per la prima assegnazione, nei limiti delle risorse finanziarie stanziato nel corso del medesimo anno di competenza ancora disponibili, una volta soddisfatte le istanze pervenute nei termini.»

16. Per le finalità di cui all'art. 6, comma 11-*bis*, della legge regionale n. 20/2018, come inserito dal comma 15, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 2 (Trasporto pubblico locale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.

17. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario all'Interporto centro ingrosso di Pordenone S.p.a. per la realizzazione di un

piazzale situato all'interno del comprensorio interportuale e in prossimità della sede della motorizzazione civile, che sarà concesso alla stessa in comodato d'uso gratuito di durata almeno decennale, per lo svolgimento delle attività istituzionali.

18. Il contributo di cui al comma 17 è concesso a seguito della presentazione della domanda, da parte dell'Interporto centro ingrosso di Pordenone S.p.a., corredata della descrizione delle opere previste, del quadro economico, di un cronoprogramma procedurale e finanziario delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori, alla Direzione centrale infrastrutture e territorio - Servizio motorizzazione civile, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, comunque, prima dell'avvio degli interventi.

19. Con il decreto di concessione sono fissati i termini di esecuzione degli interventi, il vincolo di destinazione, le modalità di erogazione del finanziamento e di rendicontazione della spesa secondo la disciplina della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).


20. Per le finalità di cui al comma 17 è destinata la spesa di 600.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 4 (Altre modalità di trasporto) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 97.

21. Al fine di sostenere la sicurezza, l'adeguatezza e la continuità di funzionamento degli ambienti di apprendimento degli edifici utilizzati come istituti scolastici paritari riconosciuti ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai proprietari degli edifici contenenti plessi scolastici paritari, contributi a sostegno di spese di investimento a rimborso delle spese per interventi urgenti effettuati su edifici in condizioni straordinarie di difficoltà tali da compromettere la continuità del servizio erogato.

22. Si considerano ammissibili le spese fino a un importo massimo di 50.000 euro per l'esecuzione dei lavori, per la fornitura dei materiali e per la progettazione degli interventi, anche se già eseguiti, dall'1 gennaio 2023. È possibile presentare una sola domanda per struttura e per annualità.

23. Le domande di rimborso sono corredate della documentazione richiesta dalle disposizioni di cui all'art. 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), nonché sono corredate dell'asseverazione di un tecnico abilitato attestante, al momento di esecuzione dei lavori, le condizioni straordinarie di difficoltà dell'edificio tali da compromettere la continuità del servizio.

24. I contributi previsti dal comma 21 possono essere cumulati con altri benefici regionali o di altri enti pubblici o privati a copertura della spesa effettivamente sostenuta per il medesimo intervento.



25. Per la concessione e l'erogazione dei contributi assegnati si applicano le disposizioni di cui al capo XI della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici). Il provvedimento di concessione del finanziamento è adottato entro novanta giorni dalla data di pubblicazione dell'assegnazione del contributo.

26. Per le finalità di cui al comma 21 è destinata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 97.

27. All'art. 15 della legge regionale 3 marzo 2023, n. 10 (Misure per la semplificazione e la crescita economica), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al secondo periodo del comma 2 le parole «Protezione civile» sono sostituite dalle seguenti: «Direzione centrale autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell'immigrazione»;

b) al comma 4 le parole «I fini primari perseguiti dalla Guardia costiera ausiliaria disciplinata dal presente articolo consistono nel garantire la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare, attività coordinate dalla Capitaneria di porto in un più ampio contesto di Protezione civile. Gli obiettivi e i destinatari del servizio offerto sono:» sono sostituite dalle seguenti:

«Ferme restando le competenze attribuite alle Capitanerie di porto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 662 (Regolamento di attuazione della legge 3 aprile 1989, n. 147, concernente adesione alla convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio marittimo, adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979), e quelle attribuite al Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 (Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229), e del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile), gli obiettivi e i destinatari del servizio offerto sono:»;

c) alla lettera a) del comma 4 la parola «acqua» è sostituita dalla seguente: «mare»;

d) alla lettera d) del comma 4 dopo la parola «inquinamento» sono aggiunte le seguenti: «nel rispetto delle disposizioni della legge 31 dicembre 1982, n. 979 (Disposizioni per la difesa del mare)»;

e) la lettera e) del comma 4 è abrogata.

28. Al fine di contribuire alla diversione modale dalla mobilità passeggeri privata su gomma al trasporto pubblico locale, al miglioramento dei collegamenti marittimi, lagunari e fluviali tra i territori dell'arco costiero e lagunare del Friuli-Venezia Giulia e all'attrattività turistica della Regione, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai comuni un contributo a sostegno delle spese per la realizzazione di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale marittimo, compresi fluviale e lagunare, di cui all'art. 12, comma 3, della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislati-

vo n. 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità).

29. L'assegnazione delle risorse è disposta sulla base di un programma di servizi aggiuntivi e di un preventivo di spesa annuale o pluriennale da presentarsi, da parte dei comuni, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel caso di richieste eccedenti le disponibilità di bilancio il riparto viene definito proporzionalmente alle previsioni di spesa.

30. Sono rendicontabili le spese sostenute nell'anno 2023 per i servizi di cui al comma 28 anche antecedenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

31. Per le finalità previste dal comma 28 è destinata la spesa complessiva di 1.500.000 euro, suddivisa in ragione di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 3 (Trasporto per vie d'acqua) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 97.


32. L'Amministrazione regionale, in considerazione delle mutate esigenze funzionali che avevano portato alla concessione al Comune di Aviano, ai sensi dell'art. 7, commi da 14 a 20, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), di un contributo ventennale costante di 20.000 euro annui per l'intervento denominato «Centro sportivo Visinai», è autorizzata, in luogo del contributo originariamente assentito per le sopra riportate finalità, a concedere al comune medesimo un contributo pari a 160.000 euro, corrispondente alle rate annuali maturate dal 2016 al 2023 dell'originario contributo e che è oggetto di contestuale disimpegno per le quote annuali dal 2016 al 2029, per la realizzazione dell'intervento di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico dell'edificio denominato «Casa dello studente».

33. Per le finalità previste dal comma 32 il Comune di Aviano presenta, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, domanda di concessione del contributo al Servizio competente della Direzione centrale infrastrutture e territorio, corredata della documentazione di cui all'art. 56, comma 1, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).

34. Ai sensi del comma 33 il Servizio competente della Direzione centrale infrastrutture e territorio provvede alla concessione del contributo e a fissare i termini di inizio e di ultimazione dei lavori, nonché di rendicontazione del contributo.

35. Per le finalità di cui al comma 32 è destinata la spesa di 160.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 2 (Giovani) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 97.

36. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario all'Interporto di Trieste S.p.a., a favore del comprensorio interportuale di Fer-



netti e di Bagnoli della Rosandra, destinato a interventi straordinari sugli impianti elettrici, antincendio e tecnologici, adeguamento e messa in sicurezza di infrastrutture e impianti esistenti, nonché di asfaltatura di piazzali.

37. Il contributo di cui al comma 36 è concesso a seguito della presentazione della domanda da parte dell'Interporto di Trieste S.p.a., corredata della descrizione dettagliata delle opere previste, del quadro economico, di un cronoprogramma procedurale e finanziario delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori e della documentazione utile al rispetto delle condizioni previste dal comma 38, alla Direzione centrale infrastrutture e territorio - Servizio portualità e logistica integrata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e comunque prima dell'avvio degli interventi.

38. Il contributo di cui al comma 36 è concesso nel rispetto delle disposizioni generali di cui al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato dell'Unione europea e delle disposizioni specifiche e nei limiti di cui all'art. 56 del medesimo regolamento. Il contributo non supera la differenza tra i costi ammissibili relativi agli investimenti materiali e immateriali e il risultato operativo dell'investimento nel suo complesso, stimato sulla base di proiezioni ragionevoli commisurate al periodo di ammortamento dell'investimento e consistente nella differenza positiva tra le entrate attualizzate e i costi di esercizio attualizzati nel corso dell'intera vita economica dell'investimento. L'ammontare complessivo del finanziamento non supera comunque l'importo di cui al comma 40.

39. Con il decreto di concessione sono fissati i termini di esecuzione degli interventi, le modalità di erogazione del finanziamento e di rendicontazione della spesa secondo la disciplina della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).

40. Per le finalità di cui al comma 36 è destinata la spesa di 1.850.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 4 (Altre modalità di trasporto) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 97.

41. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario all'Interporto di Gorizia - SDAG S.p.a. destinato a interventi di potenziamento della funzione logistica e ulteriori interventi localizzati all'interno del terminal intermodale - SDAG, complementari alla realizzazione della «Lunetta italiana», di competenza di Rete Ferroviaria Italiana.

42. Il contributo di cui al comma 41 è concesso a seguito della presentazione della domanda da parte dell'Interporto di Gorizia - SDAG S.p.a., corredata della descrizione dettagliata delle opere previste, del quadro economico, di un cronoprogramma procedurale e finanziario delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori e della documentazione utile al rispetto delle condizioni previste dal comma 43, alla Direzione centrale infrastrutture e territorio - Servizio portualità e logistica integrata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e comunque prima dell'avvio degli interventi.

43. Il contributo di cui al comma 41 è concesso nel rispetto delle disposizioni generali di cui al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato dell'Unione europea e delle disposizioni specifiche e nei limiti di cui all'art. 56 del medesimo regolamento. Il contributo non supera la differenza tra i costi ammissibili relativi agli investimenti materiali e immateriali e il risultato operativo dell'investimento nel suo complesso, stimato sulla base di proiezioni ragionevoli commisurate al periodo di ammortamento dell'investimento e consistente nella differenza positiva tra le entrate attualizzate e i costi di esercizio attualizzati nel corso dell'intera vita economica dell'investimento. L'ammontare complessivo del finanziamento non supera comunque l'importo di cui al comma 45.

44. Con il decreto di concessione sono fissati i termini di esecuzione degli interventi, le modalità di erogazione del finanziamento e di rendicontazione della spesa secondo la disciplina della legge regionale n. 14/2002.

45. Per le finalità di cui al comma 41 è destinata la spesa di 3.975.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 4 (Altre modalità di trasporto) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 97.

46. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario alla società Interporto Cervignano del Friuli S.p.a. destinato all'ammodernamento e al rinnovamento dell'armamento dei fasci di binari ubicati all'interno del piazzale intermodale e a una serie di interventi di miglioramento dell'efficientamento energetico e alla realizzazione di un portale ferroviario.

47. Il contributo di cui al comma 46 è concesso a seguito della presentazione della domanda da parte dell'Interporto Cervignano del Friuli S.p.a., corredata della descrizione dettagliata delle opere previste, del quadro economico, di un cronoprogramma procedurale e finanziario delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori e della documentazione utile al rispetto delle condizioni previste dal comma 48, alla Direzione centrale infrastrutture e territorio - Servizio portualità e logistica integrata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e comunque prima dell'avvio degli interventi.

48. Il contributo di cui al comma 46 è concesso nel rispetto delle disposizioni generali di cui al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato dell'Unione europea e delle disposizioni specifiche e nei limiti di cui all'art. 56 del medesimo regolamento. Il contributo non supera la differenza tra i costi ammissibili relativi agli investimenti materiali e immateriali e il risultato operativo dell'investimento nel suo complesso, stimato sulla base di proiezioni ragionevoli commisurate al periodo di ammortamento dell'investimento e consistente nella differenza positiva tra le entra-



te attualizzate e i costi di esercizio attualizzati nel corso dell'intera vita economica dell'investimento. L'ammontare complessivo del finanziamento non supera comunque l'importo di cui al comma 50.

49. Con il decreto di concessione sono fissati i termini di esecuzione degli interventi, le modalità di erogazione del finanziamento e di rendicontazione della spesa secondo la disciplina della legge regionale n. 14/2002.

50. Per le finalità di cui al comma 46 è destinata la spesa di 3.440.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 4 (Altre modalità di trasporto) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 97.

51. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere per l'anno 2023 per gli interventi di opere pubbliche finanziati, in tutto o in parte, con fondi regionali, ulteriori finanziamenti finalizzati alla copertura delle spese relative ai maggiori oneri intervenuti per l'aumento dei costi per l'approvvigionamento delle materie prime.

52. I finanziamenti di cui al comma 51 sono concessi per interventi che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano progetti esecutivi validati oppure i cui lavori siano stati avviati, a condizione che sia accertata dal responsabile unico del procedimento la mancanza di sufficiente disponibilità finanziaria nel quadro economico a cui non sia possibile dare copertura con altre risorse finanziarie a disposizione dell'ente.

53. Con decreto del Direttore centrale competente in materia di lavori pubblici sono definiti i requisiti, i parametri, le modalità, i termini e ogni altra condizione ai fini dell'attuazione della presente legge.

54. La domanda di finanziamento deve essere inoltrata alla Direzione centrale competente in materia di lavori pubblici sulla base di apposita modulistica messa a disposizione dall'Amministrazione regionale ed è valutata con procedimento a sportello fino a esaurimento dello stanziamento disponibile.

55. Per le finalità di cui al comma 51 è destinata la spesa di 2.850.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica ed assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 97.

56. Al comma 2 dell'art. 5 della legge regionale 5 agosto 2022, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2022-2024), le parole «10.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «15.000 abitanti».

57. Per le finalità di cui all'art. 5, comma 2, della legge regionale n. 13/2022, come modificato dal comma 56, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 2 (Trasporto pubblico locale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.

58. Dopo la lettera *i*) del comma 20 dell'art. 5 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013), è aggiunta la seguente:

«*i-bis*) un rappresentante dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV).».

59. Per le finalità di cui all'art. 5, commi 19 e 22, della legge regionale n. 27/2012, in relazione alle modifiche apportate dal comma 58, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 1 (Difesa del suolo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.

60. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi a favore dei soggetti privati beneficiari degli incentivi previsti dagli articoli 24, 25 e 26, della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater), per consentire di portare a completamento gli interventi già avviati alla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di far fronte ai maggiori oneri di realizzazione degli investimenti derivanti dall'aumento dei costi.

61. Sono esclusi dal contributo gli interventi già oggetto di finanziamento ai sensi dell'art. 5, commi da 71 a 76, e dell'art. 8, commi da 39 a 42, della legge regionale 5 agosto 2022, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2022-2024).

62. Il contributo è concesso su presentazione della domanda in misura pari al 30 per cento dell'importo di contributo concesso ai sensi della legge regionale n. 1/2016 e comunque nel limite della maggior spesa presunta come rilevata dal nuovo preventivo o computo metrico da presentarsi in allegato alla domanda stessa.

63. Le domande sono presentate a mezzo posta elettronica certificata alla Direzione centrale infrastrutture e territorio entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredate del preventivo o computo metrico di cui al comma 62.

64. I contributi sono concessi entro novanta giorni dalla presentazione della domanda con procedimento valutativo a sportello, ai sensi dell'art. 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), in ordine cronologico di presentazione delle domande fino a esaurimento dei fondi disponibili.

65. La documentazione a rendicontazione dei contributi è stabilita con il decreto di concessione con le modalità previste dal regolamento di attuazione dei contributi di cui agli articoli 24, 25 e 26 della legge regionale n. 1/2016.

66. Per le finalità di cui al comma 60 è destinata la spesa di 700.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 2 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 97.

67. In deroga alle disposizioni dell'art. 4 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater), l'Amministrazione



zione regionale è autorizzata a concedere contributi per l'anno 2023 a favore dei comuni per la riqualificazione di immobili, anche da acquisire in proprietà, ai sensi dell'art. 26 della medesima legge regionale.

68. La domanda è presentata a mezzo posta elettronica certificata alla Direzione centrale infrastrutture e territorio entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, prima dell'inizio dei lavori di riqualificazione o dell'acquisizione in proprietà. La domanda è corredata dei seguenti documenti:

- a) relazione tecnico-descrittiva;
- b) quadro economico;
- c) cronoprogramma;

d) piano economico finanziario redatto in ottemperanza alla deliberazione della Giunta regionale 19 gennaio 2018, n. 59 (legge regionale n. 1/2016 - Applicazione della decisione della Commissione europea 2012/21/UE sui servizi di interesse economico generale nell'ambito dell'edilizia sociale).

69. Il contributo è concesso in misura pari al 100% per cento della spesa presunta, come rilevata dal quadro economico allegato alla domanda. Il contributo non può comunque superare l'importo di 1 milione di euro.

70. I contributi sono concessi entro novanta giorni dalla presentazione della domanda con procedimento valutativo a sportello ai sensi dell'art. 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), fino a esaurimento dei fondi disponibili.

71. Per i contributi di cui al comma 67, trova applicazione, per quanto compatibile, il regolamento di esecuzione per il sostegno delle iniziative delle forme innovative di cui all'art. 26 della legge regionale n. 1/2016.

72. Per le finalità di cui al comma 67 è destinata la spesa di 4.700.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 2 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 97.

73. Al comma 70 dell'art. 5 della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 22 (Legge di stabilità 2023), dopo le parole «L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai proprietari di capannoni industriali» sono inserite le seguenti: «o artigianali».

74. Per le finalità di cui all'art. 5, comma 70, della legge regionale n. 22/2022, come modificato dal comma 73, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica ed assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.

75. Per le finalità di cui all'art. 19 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater), l'Amministrazione regionale è autorizzata ad ammettere a finanziamento a sostegno delle locazioni per l'anno 2023 i comuni che hanno presentato domanda anche oltre il termine perentorio

previsto dall'art. 10 del regolamento attuativo emanato con decreto del Presidente della Regione 15 aprile 2020, n. 066/Pres. così come prorogato dalla deliberazione della Giunta regionale 17 marzo 2023, n. 474 (legge regionale n. 1/2016, art. 53, comma 1 come integrato da legge regionale n. 44/2017, art. 5, comma 4. Fissazione per l'anno 2023 al 30 giugno 2023 del termine perentorio per la presentazione da parte dei comuni alla regione delle domande di finanziamento a fronte del fabbisogno rappresentato dai privati cittadini nel periodo di apertura dei bandi a sostegno delle locazioni previsti dal decreto del Presidente della Regione n. 66/2020), ma entro il 31 agosto 2023, purché in regola con i requisiti previsti dal regolamento attuativo suddetto.

76. Per le finalità di cui al comma 75 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 6 (Interventi per il diritto alla casa) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.

77. Al comma 2 dell'art. 80 della legge regionale 9 giugno 2022, n. 8 (Legge regionale multisettoriale 2022), le parole «entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre 2023».

78. L'Amministrazione regionale, in considerazione dell'aumento dei costi dei materiali e delle mutate priorità nella realizzazione dei lavori riguardanti la scuola primaria, è autorizzata a confermare al Comune di San Vito al Torre il contributo di 200.000 euro, già concesso con decreto n. 3510/TERINF del 18 agosto 2021, limitatamente ai lavori di sostituzione della caldaia e installazione di pannelli solari fotovoltaici o termici in luogo dell'intervento di riqualificazione energetica originariamente programmato.

79. Per le finalità di cui al comma 78, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comune di San Vito al Torre inoltra istanza al Servizio competente corredata di una relazione descrittiva dell'intervento, del quadro economico e del cronoprogramma dei lavori. Con il provvedimento di conferma, sono fissati i termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori, nonché il termine di rendicontazione dell'incentivo.

80. Al fine di ottimizzare e implementare l'offerta turistica della Regione Friuli-Venezia Giulia, primariamente attraverso la valorizzazione dei luoghi simbolo presenti nel territorio regionale, in particolare dei siti riconosciuti patrimonio UNESCO, la Regione è autorizzata a finanziare la realizzazione e la messa in sicurezza del percorso al Santuario di Castelmonte, individuato a livello interregionale quale parte della tappa del Cammino Celeste, iscritto al registro della rete dei cammini del Friuli-Venezia Giulia.

81. L'intervento è finalizzato a sostenere la realizzazione del percorso turistico e di pellegrinaggio di collegamento dalle aree riconosciute e tutelate patrimonio dell'umanità UNESCO al Santuario di Castelmonte, nell'ambito delle azioni di promozione dello sviluppo sostenibile del territorio e del patrimonio naturale, storico-paesaggistico e delle tradizioni locali promosse dall'Amministrazione regionale ai sensi della legge regionale 9 dicembre 2016,



n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive).

82. Per le finalità di cui al comma 80 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 97.

83. L'Amministrazione regionale è autorizzata a devolvere il finanziamento assegnato al Comune di Staranzano con decreto n. 28728/GRFVG del 6 dicembre 2022 del Direttore del Servizio politiche per la rigenerazione urbana, la qualità dell'abitare e le infrastrutture per l'istruzione, riguardante l'intervento denominato «Adeguamento sicurezza e adeguatezza funzionale didattica delle sedi della biblioteca comunale, locali annessi e aree esterne come sede di alcune delle classi della scuola primaria E. De Amicis» per sostenere interventi di «Adeguamento sicurezza e adeguatezza funzionale didattica della biblioteca comunale, locali annessi e aree esterne».

84. Il Comune di Staranzano presenta la domanda per la devoluzione di cui al comma 83 alla Direzione centrale competente in materia di infrastrutture e territorio, Servizio competente in materia di edilizia scolastica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione tecnico-illustrativa, del quadro economico e del cronoprogramma dell'intervento.

85. Con il decreto di devoluzione del finanziamento sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del finanziamento e di rendicontazione della spesa.

86. Al comma 2 dell'art. 34 della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo n. 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità), dopo la lettera a-ter) è inserita la seguente:

«a-quater) gli appartenenti alle Forze armate, in divisa, qualora siano stipulate apposite intese con i corpi di appartenenza, previo reperimento delle risorse necessarie a compensare i costi delle aziende di trasporto su specifico capitolo di bilancio;».

87. Per le finalità di cui all'art. 34, comma 2, lettera a-quater), della legge regionale n. 23/2007, come inserita dal comma 86, è destinata la spesa di 5.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 2 (Trasporto pubblico locale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 97.

88. Le anticipazioni previste dall'art. 5, commi da 55 a 61, della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 22 (Legge di stabilità 2023), si intendono erogate a titolo di contributo straordinario non ripetibile, nei limiti di quanto non erogato dal cofinanziamento statale.

89. Al comma 55 dell'art. 5 della legge regionale n. 22/2022 le parole «già finanziati alla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalla seguente: «finanziati».

90. Per le finalità di cui al comma 88 è destinata la spesa di 35 milioni di euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 97.

91. In relazione al disposto di cui al comma 88, sono previste minori entrate per 6 milioni di euro per l'anno 2024 a valere sul Titolo n. 5 (Entrate da riduzione di attività finanziarie) - Tipologia n. 300 (Riscossione crediti di medio-lungo termine) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella A1 di cui all'art. 1, comma 2.

92. Con riferimento alle risorse concesse ai sensi dell'art. 5, comma 39, della legge regionale 6 agosto 2021, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023), non trova applicazione il comma 41 dell'art. 5 della medesima legge regionale.


93. Dopo la lettera d-bis) del comma 5 dell'art. 51-ter della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), è aggiunta la seguente:

«d-ter) le comunità, le comunità di montagna e la comunità collinare di cui agli articoli 6, 7 e 21 della legge regionale 29 novembre 2019, n. 21 (Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli-Venezia Giulia e istituzione degli enti di decentramento regionale).».

94. In attuazione della legge regionale 23 febbraio 2018, n. 8 (Interventi per la promozione della nuova mobilità ciclistica sicura e diffusa), e della legge regionale 12 agosto 2021, n. 14 (Disposizioni per l'esercizio delle funzioni in materia di viabilità da parte degli enti di decentramento regionale), l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare apposito protocollo d'intesa con i soggetti interessati per realizzare nel territorio di Gorizia processi di programmazione integrata e progetti di area vasta, finalizzati a realizzare interventi volti alla mobilità sostenibile, con particolare riferimento alla valorizzazione cicloturistica quale elemento centrale per lo sviluppo del territorio.

95. Il protocollo d'intesa di cui al comma 94 individua programmi, progetti, azioni e opere necessarie da compiersi, indicando i relativi soggetti attuatori, nonché disciplinando le misure di attuazione e realizzazione degli interventi infrastrutturali necessari, attraverso un Piano di sviluppo territoriale del cicloturismo.

96. Per le finalità di cui al comma 94 è destinata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità ed infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 97.



97. Ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge regionale n. 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle missioni, ai programmi e ai titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025 di cui all'allegata Tabella E.

Art. 6.

Beni e attività culturali, sport e tempo libero

1. Al fine di proporre la Città di Pordenone per il conferimento del titolo di «Capitale italiana della cultura 2027», l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Pordenone un contributo per la predisposizione del dossier di candidatura.

2. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 1 è presentata al Servizio competente in materia di attività culturali entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata del relativo preventivo di spesa.

3. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione del contributo e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.

4. Per le finalità di cui al comma 1 è destinata la spesa di 80.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 137.

5. Sono prorogati fino al termine perentorio del 31 dicembre 2023 i termini per la conclusione delle attività progettuali e per la presentazione della rendicontazione delle spese sostenute con gli incentivi concessi a valere sui seguenti avvisi e regolamenti:

a) avvisi per attività culturali, approvati con deliberazione della Giunta regionale 26 novembre 2021, n. 1801;

b) avviso per la realizzazione di eventi e manifestazioni per la promozione della cultura storica ed etnografica della Regione Friuli-Venezia Giulia, approvato con deliberazione della Giunta regionale 19 febbraio 2021, n. 229;

c) incentivi approvati con decreto del Direttore del Servizio attività culturali n. 346/CULT di data 1° febbraio 2021, a valere sul «Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi per iniziative in ambito culturale a favore dei giovani ai sensi degli articoli 22, commi da 1 a 3, e 33, della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità)», emanato con decreto del Presidente della Regione 10 giugno 2014, n. 0112/ Pres.;

d) incentivi concessi all'Università popolare di Trieste per l'anno 2022 con decreto n. 1079/CULT di data 6 aprile 2022, a valere sul «Regolamento in materia di concessione ed erogazione dell'incentivo per il sostegno delle attività svolte dall'Università popolare di Trieste in attuazione dell'art. 27-bis della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)», emanato con decreto del Presidente della Regione 23 maggio 2016, n. 0108/Pres.

6. Al comma 2-bis dell'art. 4 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), dopo le parole «fatto salvo quanto previsto», sono inserite le seguenti: «dall'art. 27-*quater*, comma 6-bis, e».

7. All'art. 27-*quater* della legge regionale n. 16/2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Le iniziative di cui al comma 2 vengono sostenute e promosse attraverso:

a) uno o più avvisi pubblici, approvati dalla Giunta regionale, con cui sono definiti i settori d'intervento, l'importo da destinare agli incentivi relativi a ciascun avviso pubblico, ove possibile, le tipologie e i requisiti dei beneficiari, le modalità di presentazione della domanda, i criteri e le priorità di selezione funzionali all'elaborazione della graduatoria delle iniziative, i limiti massimi e minimi degli incentivi e quanto demandato all'avviso dal regolamento;

b) iniziative a regia regionale da realizzarsi attraverso la stipula di convenzioni e accordi, anche in attuazione del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore), per l'attuazione di interventi e attività di comune interesse pubblico, relativi alla promozione storico-etnografica della Regione Friuli-Venezia Giulia.»;

b) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:


«6-bis. I contributi relativi agli interventi di cui al comma 2, lettere a) e c), possono essere concessi anche a scuole statali e paritarie appartenenti al sistema nazionale di istruzione ai sensi dell'art. 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione), con sede in Friuli-Venezia Giulia, e ai soggetti privati di cui all'art. 4, comma 2-bis, privi di finalità statutarie esclusivamente o prevalentemente culturali o artistiche.».

8. Per le finalità di cui al comma 4 dell'art. 27-*quater* della legge regionale n. 16/2014, in relazione alle modifiche apportate dal comma 7, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.

9. Al comma 2 dell'art. 16 della legge regionale n. 16/2014 le parole «agli organismi richiedenti» sono sostituite dalle seguenti: «, oppure, nel caso di finanziamenti triennali, in forza del decreto di ammissione al finanziamento triennale e in base alla storicità dell'incentivo assegnato all'organismo interessato.».

10. Per le finalità di cui al comma 2 dell'art. 16 della legge regionale n. 16/2014, in relazione alle modifiche apportate dal comma 9, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 3 (Spese per incremento di attività finanziarie) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.

11. Al comma 1-bis dell'art. 2 della legge regionale 28 maggio 2021, n. 7 (Disposizioni per la riabilitazione storica attraverso la restituzione dell'onore dei soldati nati



o caduti nel territorio dell'attuale Regione Friuli-Venezia Giulia appartenenti alle Forze armate italiane condannati alla fucilazione dai tribunali militari di guerra nel corso della Prima Guerra mondiale), dopo le parole «per l'organizzazione dell'evento di cui al comma 1», sono aggiunte le seguenti: «e per le iniziative di ricerca storica di cui all'art. 1, comma 2».

12. All'art. 2 della legge regionale n. 7/2021 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1-ter è sostituito dal seguente:

«1-ter. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 1-bis è presentata dal Comune di Cercivento al Servizio competente in materia di attività culturali entro il 30 aprile di ogni anno. La domanda è corredata di una relazione dettagliata delle attività previste e del relativo preventivo di spesa. Sono rendicontabili anche le spese sostenute nel periodo compreso fra l'inizio dell'anno di concessione dell'incentivo e la data di presentazione della domanda.»;

b) dopo il comma 1-ter è aggiunto il seguente:

«1-quater. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata su richiesta del beneficiario.».

13. In via di prima applicazione la domanda di cui al comma 1-ter dell'art. 2 della legge regionale n. 7/2021, come modificato dal comma 12, è presentata entro il 30 settembre 2023.

14. Per le finalità di cui al comma 1-bis dell'art. 2 della legge regionale n. 7/2021, come modificato dal comma 11, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.

15. Al fine di aumentare l'efficacia dell'azione sviluppata nell'esercizio 2022, con la quale la Regione ha concorso finanziariamente alla realizzazione di interventi finalizzati a tutelare il patrimonio culturale regionale e ad evitare il deterioramento di edifici sedi di raccolte museali di alto pregio storico e culturale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare, anche nell'esercizio in corso, le domande di contributo già presentate a valere sull'«Avviso per il finanziamento di interventi finalizzati alla manutenzione straordinaria, al restauro e risanamento conservativo, all'ampliamento, alla ristrutturazione edilizia, al rinnovo di allestimenti e all'acquisto di attrezzature relativi a Musei di proprietà comunale, ai sensi dell'art. 6, commi da 11 a 15, della legge regionale 5 agosto 2022, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2022-2024, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26). Anno 2022.», approvato con deliberazione della Giunta regionale 30 settembre 2022, n. 1427, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande risultate ammissibili e finanziabili a partire dalla prima domanda non interamente finanziata.

16. Per le finalità di cui al comma 15 è destinata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale)

dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 137.

17. I termini per la rendicontazione dei contributi per l'acquisto di attrezzature sportive specializzate, equipaggiamenti e mezzi necessari al trasporto delle persone con disabilità o disagio concessi nel 2022 ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport), sono fissati al 30 settembre 2023 e possono essere prorogati con provvedimento amministrativo, su istanza motivata del beneficiario.

18. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Federazione italiana baseball softball (FIBS) un contributo fino a concorrenza della spesa ammissibile a sostegno dei costi connessi all'organizzazione sul territorio regionale delle fasi di qualificazione e della fase finale della Coppa del Mondo di softball 2024, nonché alla manutenzione straordinaria degli impianti sportivi di proprietà pubblica destinati alla manifestazione stessa.

19. Ai fini della determinazione della spesa ammessa a contributo nell'ambito dei costi per l'organizzazione, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Regione 24 ottobre 2016, n. 0201/Pres. in quanto compatibili.

20. Per le finalità di cui al comma 18, la Federazione italiana baseball softball presenta al Servizio competente in materia di sport, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, istanza corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dettagliato per voci di spesa, nonché delle eventuali autorizzazioni degli enti pubblici proprietari alla realizzazione di lavori presso gli impianti sportivi di cui al comma 18. Sono altresì ammissibili a contributo le spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2023 alla data di presentazione della domanda.

21. Con il decreto di concessione sono stabilite le tempistiche di liquidazione del contributo, modalità e termini per la rendicontazione delle spese. Il contributo può essere liquidato in via anticipata, su richiesta del beneficiario.

22. In deroga all'art. 32, comma 1, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), il vincolo di destinazione sugli impianti sportivi di cui al comma 18 è relativo al solo mantenimento della destinazione da parte dell'Ente pubblico proprietario.

23. Per le finalità di cui al comma 18 è destinata la spesa di 410.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 137.

24. Per le finalità di cui al comma 18 è destinata altresì la spesa di 250.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 137.



25. Nelle more della revisione della legge regionale n. 8/2003 e del relativo regolamento di attuazione emanato con il decreto del Presidente della Regione 201/2016, i riferimenti al Registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche tenuto dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e dal Comitato italiano paralimpico (CIP) devono intendersi relativi al Registro delle attività sportive dilettantistiche di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39 (Attuazione dell'art. 8 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi).

26. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo concesso al Comitato regionale del Friuli-Venezia Giulia dell'Ente di promozione sportiva denominato Centro sportivo aziendale e industriale (CSAIN) con decreto n. 1794/CULT di data 30 giugno 2021, ai sensi dell'art. 13 della legge regionale n. 8/2003, per l'anno 2021.

27. Per le finalità di cui al comma 26 il Centro sportivo aziendale e industriale (CSAIN), entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta al Servizio competente in materia di sport istanza di conferma corredata della documentazione a supporto della rendicontazione del contributo. Il Servizio competente conferma il contributo e approva la rendicontazione delle spese.

28. All'art. 7 della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 23 è sostituito dal seguente:

«23. Per accedere ai contributi la misura del finanziamento dei progetti di cui al comma 22 è stabilita nei seguenti importi minimi:

a) 2.000 euro per le micro imprese e per le persone fisiche;

b) 3.000 euro per le piccole imprese;

c) 5.000 euro per le medie e grandi imprese e per le fondazioni.»;

b) il comma 25 è abrogato;

c) al comma 29, prima della lettera a), è inserita la seguente:

«0a) le modalità di individuazione dei progetti di intervento di cui al comma 22 tenuto conto della loro coerenza con i contenuti della normativa regionale di settore in materia culturale e del valore economico complessivo degli interventi stessi;».

29. Sino alla modifica del regolamento di cui al comma 29 dell'art. 7 della legge regionale n. 13/2019, in applicazione delle disposizioni di cui al comma 28, lettera c), i progetti d'intervento di cui al comma 22 dell'art. 7 medesimo sono individuati dalla Giunta regionale applicando le disposizioni del Capo IV del decreto del Presidente della Regione 29 ottobre 2019, n. 0196/Pres.

30. Per le finalità di cui ai commi 21 e 22 dell'art. 7 della legge regionale n. 13/2019, in relazione alle modifiche apportate dal comma 28, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.

31. All'art. 6 della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 22 (Legge di stabilità 2023), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 74 è abrogato;

b) al comma 78, prima della lettera a), è inserita la seguente:

«0a) le modalità di individuazione dei progetti di intervento di cui al comma 70, tenuto conto della loro coerenza con i contenuti della normativa regionale di settore in materia di sport e del valore economico complessivo degli interventi stessi;»;

c) il comma 79 è sostituito dal seguente:

«79. Per le finalità di cui al comma 69, l'Amministrazione regionale provvede alla stipula di una convenzione con l'Agenzia delle entrate volta a disciplinare le modalità operative per la fruizione del contributo.».

32. Per il 2023 i contributi di cui all'art. 6, comma 69, della legge regionale n. 22/2022 sono concessi esclusivamente a fronte di erogazioni liberali per progetti d'intervento relativi a manifestazioni sportive e all'impiantistica sportiva.

33. Per le finalità di cui al comma 69 dell'art. 6 della legge regionale n. 22/2022, in relazione alle modifiche apportate dal comma 31 e a quanto stabilito dal comma 32, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.

34. Al comma 20 dell'art. 6 della legge regionale 2 novembre 2021, n. 16 (Misure finanziarie intersettoriali), le parole «sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2023».

35. Alla legge regionale 25 febbraio 2016, n. 2 (Istituzione dell'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - ERPAC e disposizioni urgenti in materia di cultura), sono apportate le seguenti modifiche:


a) al comma 1 dell'art. 4-bis, alla fine della lettera a), sono aggiunte le parole: «anche avvalendosi di enti di formazione regionale accreditati ai sensi della legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 (Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente), attraverso specifiche convenzioni con cui definire modalità e criteri di erogazione dei corsi. Al fine di garantire l'erogazione dei corsi su tutto il territorio regionale gli enti di formazione possono anche essere costituiti in Associazione temporanea di imprese (ATI)»;

b) al comma 2 dell'art. 8, dopo la lettera c), è inserita la seguente:

«c-bis) determina l'entità e le modalità di riscossione dei contributi che l'Ente può stabilire per la frequenza dei corsi e delle attività formative svolti istituzionalmente dall'Ente;»;

c) al comma 1 dell'art. 14, dopo la lettera b), è inserita la seguente:

«b-bis) i proventi che l'Ente può stabilire, con determinazione del Direttore generale, a titolo di contribuzione per la frequenza dei corsi e delle attività formative svolti istituzionalmente dall'Ente;».



36. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Fondazione Luigi Bon di Colugna di Tavagnacco (UD) un contributo straordinario di 2 milioni di euro per la realizzazione su un terreno attiguo alla sede della Fondazione della struttura denominata CUB/ON, destinata a ospitare sale prove per produzioni teatrali e musicali della Fondazione stessa, dell'Istituzione musicale e sinfonica del Friuli-Venezia Giulia, del Coro del Friuli-Venezia Giulia e di altri operatori culturali del territorio, nonché spazi espositivi, aule didattiche e aule conferenze.

37. Per le finalità di cui al comma 36 la Fondazione Luigi Bon di Colugna di Tavagnacco (UD) presenta al Servizio competente in materia di attività culturali, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, istanza corredata della documentazione di cui all'art. 59 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), e della dimostrazione del possesso di idoneo titolo giuridico attestante la disponibilità del terreno su cui edificare la struttura e l'autorizzazione a effettuare i lavori. Con il decreto di concessione del contributo sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del contributo e i termini e le modalità di rendicontazione della spesa.

38. Per le finalità di cui al comma 36 è destinata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 137.

39. All'art. 6 della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 24 (Legge di stabilità 2022), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 51 le parole «entro il 30 aprile» sono sostituite dalla seguente: «annualmente»;

b) al comma 52, dopo le parole «già esistenti», sono aggiunte le seguenti: «o attraverso la concessione di contributi al Comitato regionale del CONI del Friuli-Venezia Giulia o al Comitato internazionale paralimpico del Friuli-Venezia Giulia (CIP), per l'organizzazione di eventi finalizzati alla promozione dello sport giovanile e delle persone con disabilità»;

c) dopo il comma 53 è inserito il seguente:

«53-bis. Per l'organizzazione degli eventi di cui al comma 52, il Comitato regionale del CONI o il Comitato internazionale paralimpico del Friuli-Venezia Giulia (CIP) presentano alla struttura regionale competente in materia di sport, entro trenta giorni dalla pubblicazione della deliberazione di cui al comma 51, apposita domanda di contributo corredata di una relazione illustrativa e del preventivo delle spese. Con il decreto di concessione sono definiti, in particolare, i termini e le modalità di utilizzo del contributo e i termini e le modalità di rendicontazione della spesa.»

40. Per l'anno 2023, per le finalità di cui all'art. 6, commi da 50 a 54, della legge regionale n. 24/2021, come modificato dal comma 39, la Giunta regionale approva la deliberazione di cui al comma 51 del medesimo art. 6 entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e il Comitato regionale del CONI o il Comitato internazionale paralimpico del Friuli-Venezia Giu-

lia (CIP) presentano la domanda di contributo di cui al comma 53-bis dell'art. 6 della legge regionale n. 24/2021, come inserito dal comma 39, lettera c), entro trenta giorni dall'approvazione della deliberazione medesima.

41. Per le finalità di cui al comma 52 dell'art. 6 della legge regionale n. 24/2021, come modificato dal comma 39, lettera b), si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.

42. All'art. 11 della legge regionale 9 maggio 2017, n. 12 (Norme in materia di cultura, sport e solidarietà), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: «straordinario di 20.000 euro» sono soppresse;

b) al comma 2 le parole «sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 marzo di ogni anno».


43. Per l'anno 2023 la domanda di cui all'art. 11, comma 2, della legge regionale n. 12/2017 è presentata al Servizio competente in materia di attività culturali entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

44. Per le finalità di cui al comma 1 dell'art. 11 della legge regionale n. 12/2017, come modificato dal comma 42 e in relazione a quanto disposto dal comma 43, è destinata la spesa complessiva di 70.000 euro, suddivisa in ragione di 30.000 euro per l'anno 2023 e di 20.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 137.

45. L'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - ERPAC è autorizzato ad avvalersi della collaborazione di PromoTurismoFVG per la realizzazione di interventi di valorizzazione del patrimonio culturale in gestione a ERPAC, la progettazione e realizzazione di programmi e iniziative di promozione dei luoghi della cultura regionali anche in un'ottica di sviluppo e innovazione del turismo culturale e degli strumenti di fruizione del patrimonio culturale, tramite la stipula di specifiche convenzioni triennali.

46. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 45, fanno carico al bilancio dell'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

47. Nell'ambito degli interventi di valorizzazione delle infrastrutture sportive del territorio, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Tarcento un contributo di 180.000 euro per interventi finalizzati alla riqualificazione del patrimonio edilizio sportivo del Comune medesimo, anticipando al 2023 le rate annuali dal 2024 al 2029 del contributo concesso al Comune stesso, ai sensi dell'art. 7, commi da 14 a 20, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), per l'intervento denominato «Completamento polisportivo Toffoletti 2 lotto».



48. Per le finalità di cui al comma 47 il Comune di Tarcento presenta al Servizio competente in materia di sport, entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita istanza corredata della documentazione di cui all'art. 56 della legge regionale n. 14/2002.

49. Ai sensi del comma 47, il Servizio competente in materia di sport provvede, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma 48, alla concessione del contributo con contestuale disimpegno delle quote annuali dal 2024 al 2029 del contributo originariamente concesso con legge regionale n. 17/2008. Con il decreto di concessione sono fissati i termini per la realizzazione dell'intervento e le modalità di rendicontazione della spesa.

50. Per le finalità di cui al comma 47 è destinata la spesa di 180.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella F di cui al comma 137.

51. L'Amministrazione regionale, in considerazione delle mutate esigenze funzionali che avevano portato alla concessione, da parte della Provincia di Udine, al Comune di Lignano Sabbiadoro, ai sensi dell'art. 7, commi da 14 a 20, della legge regionale n. 17/2008 del contributo ventennale costante di 93.750 euro annui per l'intervento denominato «Polisportivo G. Teghil, campo di calcio, palestra, calcetto, piste e pedane», è autorizzata:

a) a convertire le rate maturate dal 2021 al 2023 in un contributo di 281.250 euro finalizzato alla realizzazione di interventi di riqualificazione degli impianti sportivi presenti all'interno del polisportivo comunale G. Teghil;

b) a concedere un contributo di 468.750 euro per interventi di riqualificazione degli impianti sportivi presenti all'interno del polisportivo comunale G. Teghil, anticipando al 2023 le rate annuali dal 2024 al 2028.

52. Per le finalità di cui al comma 51 il Comune di Lignano Sabbiadoro presenta al Servizio competente in materia di sport, entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita istanza corredata della documentazione di cui all'art. 56 della legge regionale n. 14/2002.

53. Ai sensi del comma 51, il Servizio competente in materia di sport provvede, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma 52, alla conversione e alla concessione del contributo con contestuale disimpegno delle quote annuali dal 2024 al 2028 del contributo originariamente concesso con legge regionale n. 17/2008. Con il decreto di concessione sono fissati i termini per la realizzazione dell'intervento e le modalità di rendicontazione della spesa.

54. Per le finalità di cui alla lettera b) del comma 51 è destinata la spesa di 468.750 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella F di cui al comma 137.

55. Al fine di contribuire al sostegno delle attività istituzionali dei comitati regionali delle Federazioni sportive nazionali del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), così come definite all'art. 21 dello statuto del CONI, operanti sul territorio del Friuli-Venezia Giulia, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo finalizzato al sostegno delle attività istituzionali dei comitati regionali medesimi.

56. Per le finalità di cui al comma 55, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comitati di cui al comma 55 presentano domanda di contributo al Servizio competente in materia di sport corredata di:

a) un piano finanziario preventivo delle entrate e delle uscite dell'anno in corso;

b) l'ultimo bilancio consuntivo approvato;

c) una relazione illustrativa delle attività programmate per l'anno in corso, comprensiva del numero delle associazioni affiliate alla data di presentazione della domanda.

57. Per le finalità di cui al comma 55 sono considerate spese ammissibili quelle riferite all'anno solare relativo all'esercizio finanziario dell'anno di contribuzione secondo le seguenti tipologie e limiti:

a) spese di gestione ordinaria entro il limite massimo del 60 per cento del contributo assegnato, quali canoni e oneri locativi, utenze e servizi, spese di personale, compresi compensi per collaborazioni, inclusi oneri previdenziali, rimborsi spese;

b) spese per attività promozionale, agonistica e di formazione entro il limite massimo del 40 per cento del contributo assegnato, quali spese per organizzazione di campionati, manifestazioni e corsi di aggiornamento e qualificazione, canoni di utilizzo impianti sportivi per attività o manifestazioni organizzate dai comitati.

58. La graduatoria delle domande e la quantificazione del contributo è approvata con deliberazione della Giunta regionale sulla base dei seguenti criteri:

a) misura fissa ripartita a tutti i soggetti di cui al comma 55 pari al 30 per cento dello stanziamento di cui al comma 60;

b) una misura variabile, pari al 70 per cento dello stanziamento di cui al comma 60, in base a:

1) articolazione territoriale del Comitato regionale della Federazione sportiva:

1.1) presenza comitati e delegazioni provinciali: 1 punti;

1.2) assenza Comitato e delegazione provinciale: 0 punti;

2) dimensione organizzativa del Comitato regionale: numero di unità di personale di cui al comma 57, lettera a):

2.1) meno di 3 unità: 2 punti;

2.2) da 3 a 5 unità: 3 punti;

2.3) oltre 5 unità: 4 punti;

3) numero di associazioni affiliate alla data di presentazione della domanda:

3.1) da 1 a 50: 5 punti;

3.2) da 51 a 100: 10 punti;

3.3) oltre 100: 15 punti.



59. Con il decreto del Direttore del Servizio competente in materia di sport è concesso e contestualmente liquidato in via anticipata l'intero importo del contributo e sono stabiliti termini e modalità di rendicontazione del contributo medesimo.

60. Per le finalità di cui al comma 55 è destinata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella F di cui al comma 137.

61. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario alla fondazione Vajont 9 ottobre 1963 Onlus per la realizzazione di un intervento di ristrutturazione di parte del modello del coronamento della diga e riqualificazione dell'area verde, per la commemorazione del 60° anniversario del disastro del Vajont.

62. Per le finalità di cui al comma 61, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la fondazione Vajont 9 ottobre 1963 Onlus presenta al Servizio competente in materia di beni culturali domanda di concessione del contributo corredata di una relazione illustrativa dell'intervento medesimo, comprensiva delle date di inizio e di ultimazione dei lavori, e del relativo quadro economico.

63. Il contributo di cui al comma 61 è concesso in misura pari al 100 per cento della spesa ammissibile.

64. La concessione del contributo di cui al comma 61 è disposta in via definitiva sulla base della documentazione di cui al comma 62 per un importo commisurato alla spesa ritenuta ammissibile risultante dal quadro economico presentato.

65. Per l'erogazione del contributo di cui al comma 61 si applicano le disposizioni di cui al Capo XI della legge regionale n. 14/2002.

66. In deroga alla disposizione di cui all'art. 40, comma 2, della legge regionale n. 7/2000, le anticipazioni non sono subordinate alla prestazione di idonee garanzie patrimoniali.

67. Per le finalità di cui al comma 61 è destinata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 137.

68. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Cervignano del Friuli un contributo straordinario per l'organizzazione e la realizzazione degli eventi culturali di celebrazione nel 2024 del centenario della nascita del maestro Giuseppe Zigaina.

69. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 68 è presentata al Servizio competente in materia di attività culturali entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata del relativo preventivo di spesa.

70. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione del contributo e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.

71. Per le finalità di cui al comma 68 è destinata la spesa di 70.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 137.

72. Al comma 12 dell'art. 6 della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 21 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2023-2025), le parole «laddove il progetto finanziato non sia stato inserito, ai sensi dell'art. 15, comma 4, del regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione 29 ottobre 2019, n. 0196/Pres., nell'elenco dei progetti d'intervento che possono beneficiare di erogazioni liberali con l'Art bonus regionale» sono soppresse.

73. Al fine di valorizzare e promuovere il tessuto imprenditoriale regionale, attivando nuove forme di collaborazione tra imprese culturali e creative e imprese tradizionali in sinergia con enti e istituzioni del territorio, l'Amministrazione regionale è autorizzata a organizzare con cadenza biennale la Fiera regionale della cultura e creatività, in continuità con l'edizione pilota realizzata nel 2022.


74. Per le finalità di cui al comma 73 è destinata la spesa complessiva di 350.000 euro, suddivisa in ragione di 50.000 euro per l'anno 2023 e di 150.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 137.

75. Al comma 14 dell'art. 6 della legge regionale n. 21/2022 le parole «il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «il 30 settembre 2023».

76. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi a comuni della regione singoli o associati, con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, per la realizzazione di studi e progetti finalizzati all'individuazione di soluzioni volte al miglioramento del livello di fruibilità dei musei e dei luoghi della cultura siti sul proprio territorio e dei servizi legati al turismo culturale.

77. I contributi sono concessi con il procedimento valutativo a graduatoria, ai sensi dell'art. 36, comma 2, della legge regionale n. 7/2000.

78. Per l'ottenimento del contributo, i beneficiari di cui al comma 76, in seguito a un bando da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione almeno quindici giorni prima della data di presentazione delle domande, con il quale vengono determinati le modalità e i termini di presentazione della domanda, l'intensità dei contributi e i loro limiti minimi e massimi, i parametri di valutazione delle domande, nonché le tipologie di spese ammissibili, presentano domanda al Servizio competente in materia di beni culturali, corredata di una relazione illustrativa delle attività che intendono realizzare e del relativo preventivo di spesa.



79. Al fine della predisposizione della graduatoria le domande vengono istruite mediante valutazione comparata sulla base dei seguenti parametri oggettivi, elencati in ordine di rilevanza:

a) comuni proprietari o gestori di beni immobili patrimonio Unesco;

b) comuni proprietari o gestori di Collezioni d'arte dichiarate di interesse culturale dal Ministero, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), o inserite nel catalogo regionale dell'ERPAC;

c) comuni proprietari o gestori di musei o centri espositivi permanenti aperti al pubblico;

d) comuni proprietari o gestori di archivi storici medievali e moderni di particolare pregio;

e) comuni che candidano proposte progettuali per attività di conoscenza, fruizione e promozione turistica dei musei;

f) comuni Città d'Arte (legge regionale n. 25/2020, art. 6, comma 1);

g) comuni turistici (legge regionale n. 25/2020, art. 6, comma 1).

80. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione anticipata del contributo concesso.

81. La spesa relativa ai contributi è rendicontata dal beneficiario al Servizio competente in materia di beni culturali entro il termine fissato nel decreto di concessione, ai sensi del Titolo II, Capo III, della legge regionale n. 7/2000.

82. Per le finalità di cui al comma 76 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 137.

83. Al fine di valorizzare e diffondere l'arte del teatro di figura, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai comuni contributi fino al 100 per cento della spesa ammissibile per la realizzazione di attività di conoscenza e promozione dei musei o centri espositivi permanenti, aperti al pubblico in maniera continuativa, interamente dedicati a tale arte.

84. I contributi sono concessi con procedimento a sportello. La struttura competente svolge l'istruttoria delle domande verificando la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente, la tipologia delle attività previste e la coerenza del fine specifico perseguito con gli obiettivi previsti dal comma 83, nonché l'ammissibilità delle spese. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione dei contributi è disposta secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande medesime.

85. Per l'ottenimento del contributo, i beneficiari di cui al comma 83, in seguito a un bando da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione almeno quindici giorni prima della data di presentazione delle domande, con il quale vengono determinati le modalità e i termini di

presentazione della domanda, l'intensità dei contributi e i loro limiti minimi e massimi, nonché le tipologie di spese ammissibili, presentano domanda al Servizio competente in materia di beni culturali, corredata di una relazione illustrativa delle attività che intendono realizzare e del relativo preventivo di spesa.

86. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione anticipata del contributo concesso.

87. La spesa relativa ai contributi è rendicontata dall'ente beneficiario al Servizio competente in materia di beni culturali entro il termine fissato nel decreto di concessione, ai sensi del Titolo II, Capo III, della legge regionale n. 7/2000.

88. Per le finalità di cui al comma 83 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 137.

89. L'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire ai comuni della regione singoli o associati le risorse finanziarie per la concessione di contributi finalizzati alla manutenzione o al restauro di affreschi, visibili dalla pubblica via, ubicati su edifici privati di proprietà di persone fisiche o giuridiche.

90. Con riferimento ad affreschi di dimensione inferiore ai due metri quadrati, il contributo di cui al comma 89 può essere concesso anche per più affreschi per ogni singolo richiedente nei limiti di seguito indicati:

a) in misura pari al 90 per cento della spesa ammissibile relativa agli interventi di manutenzione o di restauro entro il limite massimo di 10.000 euro per il primo affresco;

b) in misura pari all'80 per cento della spesa ammissibile relativa agli interventi di manutenzione o di restauro entro il limite massimo di 8.000 euro per il secondo affresco;


c) in misura pari al 70 per cento della spesa ammissibile relativa agli interventi di manutenzione o di restauro entro il limite massimo di 7.000 euro per gli affreschi successivi al secondo.

91. In ogni caso ciascun richiedente non potrà percepire a titolo di contributo, anche per più affreschi, un importo superiore a 25.000 euro.

92. Con riferimento ad affreschi di dimensione superiore ai due metri quadrati, il contributo di cui al comma 89 viene concesso per un solo affresco per ogni singolo richiedente in misura pari al 90 per cento della spesa ammissibile relativa agli interventi di manutenzione o di restauro entro il limite massimo di 25.000 euro.

93. Sono ammissibili a contributo tutte le spese direttamente attinenti all'intervento di manutenzione o di restauro, ivi comprese le spese tecniche e di allestimento del cantiere, nonché l'IVA nella misura in cui questa costituisca un costo per il beneficiario.

94. La Giunta regionale, sentito il Consiglio delle autonomie locali, definisce con bando regionale i termini e le modalità per la presentazione delle domande per l'acces-



so al finanziamento, i criteri e le modalità di riparto, concessione e gestione delle risorse finanziarie e i termini e le modalità per la loro rendicontazione, ai sensi dell'art. 42 della legge regionale n. 7/2000.

95. Per le finalità di cui al comma 89 è destinata la spesa di 190.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 137.

96. Al fine di commemorare il settantesimo anniversario della morte dei «Martiri del '53», l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario a comuni e ad associazioni culturali fino al 100 per cento della spesa ammissibile per iniziative culturali legate al tema dei moti triestini del novembre 1953.

97. I contributi sono concessi con il procedimento valutativo a graduatoria, ai sensi dell'art. 36, comma 2, della legge regionale n. 7/2000.

98. Con bando approvato con deliberazione della Giunta regionale, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, sono definiti le tipologie di iniziative finanziabili, i termini e le modalità di presentazione delle domande e i criteri di valutazione delle stesse, le spese ammissibili, nonché l'ammontare massimo del contributo.

99. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione del contributo. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione. Al procedimento contributivo si applicano gli articoli da 32 ante a 34 del Capo I del Titolo IV della legge regionale n. 16/2014.

100. Per le finalità di cui al comma 96 è destinata la spesa di 80.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 137.

101. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Fondazione Museo Carnico delle Arti e Tradizioni popolari «Michele Gortani» un contributo da destinare all'attività istituzionale e a progetti di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale della tradizione artigianale del Museo.

102. Per le finalità di cui al comma 101 la Fondazione Museo Carnico delle Arti e Tradizioni popolari «Michele Gortani», entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta al Servizio competente in materia di beni culturali domanda di contributo corredata di una relazione illustrativa delle attività svolte o programmate per l'anno 2023 e di un prospetto delle relative spese.

103. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione anticipata del contributo concesso.

104. In deroga alla disposizione di cui all'art. 40, comma 2, della legge regionale n. 7/2000, le anticipazioni di cui al comma 103 non sono subordinate alla prestazione di idonee garanzie patrimoniali.

105. Ai fini della rendicontazione del contributo il beneficiario presenta, entro il termine fissato nel decreto di concessione o successivamente prorogato, la documentazione giustificativa della spesa per un importo almeno pari all'ammontare del contributo concesso, a pena di rideterminazione del contributo medesimo.

106. Sono ammissibili le spese generate nel periodo di dodici mesi decorrenti dal 1° gennaio 2023 e che rientrano nelle tipologie elencate nell'art. 6, comma 17, della legge regionale n. 22/2022.

107. Per le finalità di cui al comma 101 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 137.

108. L'Ente regionale per il patrimonio culturale del Friuli-Venezia Giulia - ERPAC è autorizzato a integrare l'Accordo di partenariato per la valorizzazione e la fruizione dell'ex Centro raccolta profughi (CRP) di Padriciano a scopo museale e polo di ricerca, trasferendo al concessionario del bene la somma di 1.500.000 euro per la realizzazione di lavori di messa a norma e adeguamento funzionale del compendio medesimo, ivi compresi gli spazi destinati a funzione museale e di ricerca.

109. In deroga all'art. 60 della legge regionale n. 14/2002 l'erogazione in via anticipata del trasferimento non è soggetta a presentazione di fideiussione bancaria o di polizza fideiussoria assicurativa.


110. Per le finalità di cui al comma 108 è destinata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 137.

111. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sottoscrivere un accordo di collaborazione con il Comune di Gorizia per:

a) l'attuazione di interventi funzionali alla realizzazione delle iniziative previste dall'evento GO!2025 Nova Gorica e Gorizia Capitale europea della cultura 2025, da individuarsi d'intesa con il Comune;

b) il sostegno dei maggiori oneri gravanti sulle strutture comunali in conseguenza degli aumentati flussi turistici e delle iniziative pubbliche collegate all'evento GO!2025 medesimo.

112. Per le finalità di cui al comma 111 è riconosciuto al Comune di Gorizia un finanziamento pari a 2.500.000 euro per l'anno 2023 a sostegno di quanto disposto alla lettera a) del comma 111 e un finanziamento complessivo pari a 800.000 euro, suddiviso in ragione di 200.000 euro per l'anno 2023 e di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 a sostegno di quanto disposto alla lettera b) del comma 111.



113. Gli interventi, le modalità di concessione, rendicontazione ed erogazione del finanziamento sono disciplinate nell'Accordo di collaborazione.

114. Per le finalità di cui alla lettera *a*) del comma 111 e di cui al comma 112, è destinata la spesa di 2.500.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 137.

115. Per le finalità di cui alla lettera *b*) del comma 111 e di cui al comma 112, è destinata la spesa complessiva di 800.000 euro, suddivisa in ragione di 200.000 euro per l'anno 2023 e di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 137.

116. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo alle sezioni regionali dell'Associazione nazionale alpini (ANA) del Friuli-Venezia Giulia che hanno in gestione rifugi e baite, per la loro manutenzione e la realizzazione di percorsi e sentieri legati alla memoria storica dei caduti, al fine di valorizzare la cultura di tali figure anche per le nuove generazioni.

117. La domanda di concessione del contributo di cui al comma 116 è presentata al Servizio competente in materia di beni culturali entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa delle iniziative e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione sono fissate le modalità di erogazione e di rendicontazione del contributo. Quest'ultimo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione. I contributi sono concessi per un importo pari allo stanziamento totale a disposizione suddiviso tra i beneficiari in modo proporzionale al contributo richiesto entro i termini.

118. Per le finalità di cui al comma 116 è destinata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 137.

119. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare i contributi concessi nell'anno 2022 ai sensi dell'art. 11 della legge regionale n. 8/2003, nell'anno 2022 ai sensi del bando approvato con deliberazione della Giunta regionale 17 giugno 2022, n. 881 (Bando per la concessione di contributi per il sostegno della ripresa dello sport giovanile, ai sensi dell'art. 6, commi da 50 a 55 della legge regionale n. 24/2021 e in attuazione della DGR 806/2022. Bando 2022), e nell'anno 2021 ai sensi del bando approvato con deliberazione della Giunta regionale 14 maggio 2021, n. 735 (legge regionale n. 2/2021, art. 5

(Misure di sostegno e per la ripartenza dei settori cultura e sport e altre disposizioni settoriali). Bando per la concessione di un contributo straordinario per la parziale copertura delle mancate entrate per il 2020 per spese di funzionamento, nonché per il sostegno delle spese per il 2021 per progetti di rilancio degli impianti natatori. Anno 2021).

120. Per le finalità di cui al comma 119 i beneficiari dei contributi presentano al Servizio competente in materia di sport, entro il 31 ottobre 2023, istanza di conferma corredata della documentazione a supporto della rendicontazione dei contributi.

121. Entro centottanta giorni dal ricevimento della domanda il Servizio competente in materia di sport provvede a confermare i contributi e ad approvare il rendiconto.

122. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo ai comuni nel cui territorio sono presenti impianti specializzati per la pratica del Biathlon al fine di sostenere, anche in collaborazione con associazioni culturali e sportive che operano nell'ambito delle discipline forestali e dello sci nordico, le attività preordinate alla proposizione della relativa candidatura per lo svolgimento dell'edizione 2026 della manifestazione denominata *European forester's biathlon competition*.

123. Le domande per la concessione del contributo di cui al comma 122 sono presentate al Servizio competente in materia di sport entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredate di una relazione illustrativa delle iniziative previste e di un preventivo di spesa.

124. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione del contributo e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.


125. Per le finalità di cui al comma 122 è destinata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 137.

126. Al fine di garantire la preparazione e la conseguente partecipazione degli atleti locali alle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario alla Federazione italiana sport invernali (FISI) del Friuli-Venezia Giulia per l'acquisto delle attrezzature e dei servizi destinati alle discipline nordiche.

127. Il soggetto di cui al comma 126, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta al Servizio competente in materia di sport domanda di contributo, corredata di una relazione illustrativa della spesa.

128. Con il decreto del Direttore del servizio competente in materia di sport viene concesso e liquidato il contributo in un'unica soluzione e vengono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione del contributo medesimo.

129. Per le finalità di cui al comma 126 è destinata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libe-



ro) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023- 2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 137.

130. Al fine di promuovere le attività sportive, di valorizzare il patrimonio degli impianti sportivi di proprietà pubblica e di potenziare l'offerta sportiva sul territorio regionale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario fino all'80 per cento della spesa ammissibile, a favore di associazioni o società sportive senza finalità di lucro con sede legale od operativa sul territorio del Friuli-Venezia Giulia che dispongano di idoneo titolo giuridico a effettuare gli interventi oggetto del presente comma su impianti sportivi di proprietà di comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti, per interventi finalizzati alla realizzazione di campi da destinare alla disciplina sportiva del padel.

131. I contributi sono concessi con procedimento a sportello. La struttura competente svolge l'istruttoria delle domande verificando la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente, la tipologia dell'intervento e la coerenza del fine specifico perseguito con gli obiettivi previsti dal comma 130 e l'ammissibilità delle spese. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione dei contributi è disposta secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande medesime.

132. Per l'ottenimento del contributo, i beneficiari di cui al comma 130, in seguito a un bando da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione almeno dieci giorni prima della data di presentazione delle domande, con il quale vengono determinati le modalità e i termini di presentazione della domanda, l'intensità dei contributi e i loro limiti minimi e massimi, nonché le tipologie di spese ammissibili, presentano domanda al Servizio competente in materia di sport, corredata della documentazione prevista dall'art. 59 della legge regionale n. 14/2002, nonché del computo metrico estimativo riferito all'intervento e del titolo giuridico a effettuare l'intervento medesimo rilasciato dal Comune proprietario dell'impianto.

133. Per le finalità di cui al comma 130 è destinata la spesa di 565.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 137.

134. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di 25.000 euro a fondo perduto all'ASD E4Run, a ristoro dei costi sostenuti a seguito dell'annullamento della gara automobilistica «52ª Verzegnis/Sella Chianzutan» nel mese di aprile 2023.

135. Per le finalità di cui al comma 134, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'ASD E4Run presenta istanza di contributo al Servizio competente in materia di sport. Con decreto del Direttore competente in materia di sport viene concesso e liquidato a titolo definitivo in un'unica soluzione anticipata il contributo di cui al comma 134.

136. Per le finalità di cui al comma 134 è destinata la spesa di 25.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023- 2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 137.

137. Ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge regionale n. 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle missioni, ai programmi e ai titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025 di cui all'allegata Tabella F.

Art. 7.

Lavoro, formazione, istruzione, politiche giovanili e famiglia

1. In considerazione dell'esigenza di garantire un miglioramento della qualità dell'offerta didattica e organizzativa del servizio di istruzione, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sottoscrivere con l'Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia un protocollo di intesa a valere per l'anno scolastico 2023-2024, allo scopo di intervenire su aspetti afferenti l'ambito didattico e organizzativo delle istituzioni scolastiche, nel rispetto dell'autonomia delle stesse e delle norme generali sull'istruzione.


2. Il protocollo di intesa di cui al comma 1 è diretto a finanziare interventi afferenti agli ambiti organizzativo e didattico delle istituzioni scolastiche riferiti all'anno scolastico 2023-2024, con oneri a carico della Regione.

3. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di istruzione, è approvato lo schema del protocollo di intesa nel quale sono stabiliti i contenuti degli interventi e le modalità di attuazione nel rispetto delle finalità di cui al comma 1. Il protocollo individua le istituzioni scolastiche interessate, i contenuti degli interventi attivabili, le spese ammissibili, l'eventuale istituto scolastico tesoriere, le modalità e i termini di concessione, liquidazione e rendicontazione del contributo.

4. Per le finalità previste dal comma 1 è destinata la spesa complessiva di 3 milioni di euro, suddivisa in ragione di 1 milione di euro per il 2023 e di 2 milioni di euro per il 2024, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordine di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella G di cui al comma 83.

5. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare interventi relativi alla connettività dei servizi di rete regionali adeguati al potenziamento dei collegamenti tra gli uffici della Direzione centrale competente in materia di lavoro, le sedi decentrate e i centri per l'impiego dislocati sul territorio.

6. Per le attività di cui al comma 5 l'Amministrazione regionale si avvale del supporto della società *in house* Insiel S.p.a. di cui alla legge regionale 14 luglio 2011, n. 9 (Disciplina del sistema informativo integrato regionale del Friuli-Venezia Giulia).



7. Per le finalità previste dal comma 5 è destinata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 8 (Statistica e sistemi informativi) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 83.

8. Alla legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 dell'art. 16 dopo le parole «non statali» sono inserite le seguenti: «paritarie e non paritarie iscritte nell'albo regionale di cui decreto legge 5 dicembre 2005, n. 250 (Misure urgenti in materia di scuola, università, beni culturali ed in favore di soggetti affetti da gravi patologie, nonché in tema di rinegoziazione di mutui, di professioni e di sanità), convertito, con modifiche, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, e in particolare l'art. 1-bis, comma 5»;

b) al comma 1 dell'art. 18 dopo le parole «scolastico in corso» sono inserite le seguenti: «, esclusivamente on line mediante l'apposito applicativo informatico messo a disposizione dalla Regione»;

c) la lettera a) del comma 2 dell'art. 18 è sostituita dalla seguente:

«a) le domande relative all'art. 16, comma 3, lettere a), b), e), devono indicare il numero delle sezioni funzionanti e il numero dei minori iscritti alla data della domanda, nonché il programma educativo della scuola coerente con gli orientamenti educativi statali»;

d) il comma 3 dell'art. 23 è abrogato;

e) al comma 5 dell'art. 24 le parole «per le medesime finalità» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'art. 16, comma 3, lettera e)».

9. Le modifiche all'art. 16 della legge regionale n. 13/2018 previste al comma 8, lettera a), hanno effetto a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025.

10. Agli oneri derivanti da quanto disposto dall'art. 16, comma 2, della legge regionale n. 13/2018, come modificato dal comma 8, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 1 (Istruzione prescolastica) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.

11. Alla legge regionale n. 13/2018 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1 dell'art. 46 è inserito il seguente:

«1-bis. Le modalità per la presentazione delle domande per l'accesso ai contributi, le modalità per la loro concessione, nonché i termini e le modalità di rendicontazione sono definiti da apposito avviso, adottato con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di istruzione.»;

b) all'art. 48 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1 le parole: «recante in allegato la descrizione delle iniziative proposte e il preventivo delle spese previste» sono soppresse;

2) l'ultimo periodo del comma 3 è soppresso.

12. Al comma 84 dell'art. 7 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020), le parole «corredata del preventivo di spesa» sono sostituite dalle seguenti: «corredata del programma annuale di attività per l'intero anno solare di presentazione della domanda e del preventivo di spesa».

13. L'Amministrazione regionale riconosce il ruolo chiave della ricerca e della collaborazione tra il sistema della ricerca e le imprese nell'attuazione degli obiettivi contenuti nell'Agenda 2030 per lo Sviluppo sostenibile e in particolare per la decarbonizzazione del settore delle attività produttive.


14. Per le finalità di cui al comma 13 l'Amministrazione regionale provvede a integrare con risorse regionali, lo stanziamento destinato alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia di cui all'art. 4, comma 1, lettera b), del decreto del Ministro della transizione ecologica n. 463 del 21 ottobre 2022, per la realizzazione dei «progetti bandiera» nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), oggetto del protocollo di intesa tra il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e il Ministro della transizione ecologica del 13 aprile 2022 recante «Modalità di collaborazione per l'elaborazione dei progetti bandiera ai sensi dell'art. 33, comma 3, lettera b) del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233».

15. Il finanziamento di cui al comma 14 è concesso nel rispetto delle condizioni del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato pubblicato sulla GUUE L 187 del 26 giugno 2014.

16. Per le finalità di cui al comma 14 è destinata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 83.

17. L'Amministrazione regionale è autorizzata a utilizzare risorse regionali aggiuntive destinate alla realizzazione di programmi specifici del Programma regionale del Fondo sociale europeo plus - FSE+ 2021-2027 della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia approvato con decisione della Commissione europea C(2022)5945 final dell'11 agosto 2022, pari a complessivi 1.250.000 euro, per finanziare nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi relativamente al contratto quadro di appalto del servizio di assistenza tecnica e servizi strumentali all'esercizio delle funzioni delle Autorità di gestione istituite presso le singole direzioni dell'Amministrazione regionale titolari dei programmi di sviluppo cofinanziati con fondi dell'unione europea e del fondo di sviluppo e coesione del periodo di programmazione 2021/2027 - Lotto 4 FSE plus.

18. Per le finalità di cui al comma 17 è destinata la spesa complessiva di 1.250.000 euro, suddivisa in ragione di 300.000 euro per l'anno 2023 e 475.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a valere sulla Missione n. 15



(Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 4 (Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 83.

19. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento per la copertura dei costi afferenti alla partecipazione a iniziative di formazione volte all'apprendimento della lingua dei segni italiana, in acronimo LIS, ed effettuati da soggetti riconosciuti.

20. La linea contributiva di cui al comma 19 è destinata a garantire integrale copertura alle spese sostenute dagli operatori dell'area sanitaria, educativa e socio-assistenziale, per la partecipazione ai corsi di formazione LIS, giusta presentazione di apposita certificazione rilasciata in base al Quadro comune di riferimento per le lingue «QCER» o attestato equivalente.

21. I contributi di cui al comma 19 sono concessi mediante procedimento a sportello, ai sensi dell'art. 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

22. Per le finalità di cui al comma 19 è destinata la spesa di 15.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 2 (Interventi per la disabilità) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 83.

23. Alla legge regionale 3 marzo 2023, n. 10 (Misure per la semplificazione e la crescita economica), sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera a) del comma 2 dell'art. 11 è sostituita dalla seguente:

«a) la valorizzazione delle figure professionali già impiegate o da impiegare nei settori tradizionali e in quelli emergenti dell'economia del Mare nell'ambito della programmazione dell'offerta formativa dei percorsi di istruzione e formazione professionale e di istruzione terziaria, ivi compresa l'istruzione tecnologica superiore, valutando le competenze richieste dalle imprese, nonché il fabbisogno di professionalità espresso dalle stesse, al fine di conseguire una maggiore sinergia tra il sistema regionale produttivo e quello dell'istruzione, della formazione e della ricerca anche attraverso il supporto all'attività di ricerca e innovazione in collaborazione con il sistema scientifico in un'ottica di creazione di nuovi sbocchi occupazionali e di incremento occupazionale nell'ambito delle attività economiche collegate al mare, alla laguna, ai fiumi, ai laghi e alle coste;»;

b) la lettera b) del comma 2 dell'art. 11 è abrogata;

c) l'art. 13 è sostituito dal seguente:

«Art. 13 (Raccordo tra il sistema formativo regionale e quello occupazionale). — 1. Per le finalità di cui all'art. 11, comma 2, lettera a), la Regione promuove un Coordinamento del sistema regionale di istruzione e formazione professionale e di istruzione terziaria, ivi compresa l'istruzione tecnologica superiore nell'ambito

dell'economia del Mare, in un'ottica transdisciplinare operando in collaborazione con i comuni a vocazione marittima, con l'Autorità marittima, con i sistemi portuali e cantieristici, con gli enti gestori di servizi o di attività economico-turistiche-culturali legati all'economia del Mare, per offrire opportunità di formazione e studio altamente qualificate e specialistiche.

2. La funzione di coordinamento è assegnata al soggetto di cui all'art. 15, comma 2-*quater*, della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali).».

24. Per le finalità previste dagli articoli 11 e 13 della legge regionale n. 10/2023, come rispettivamente modificato e sostituito dal comma 23, è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 2 (Formazione professionale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 83.


25. Al fine di garantire l'utilizzo degli strumenti avanzati di innovazione tecnologica e nuove attrezzature didattiche multimediali destinati alle scuole primarie e secondarie di primo grado, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai comuni della regione il contributo diretto all'acquisto di nuove attrezzature informatiche per le domande che sono state presentate ai sensi di quanto disposto dall'art. 7, commi 82, 83 e 84, della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 22 (Legge di stabilità 2023), e che non sono finanziabili per carenza di risorse e, in subordine, le ulteriori istanze che dovessero pervenire successivamente.

26. Per le finalità previste dal comma 25 è destinata la spesa di 155.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 83.

27. A decorrere dall'anno 2024 le domande per richiedere la concessione di anticipazioni di cassa sui contributi annuali assegnati dallo Stato per le attività istituzionali ai sensi degli articoli 23, 24 e 25 della legge regionale n. 13/2018, sono presentate esclusivamente on-line mediante l'apposito applicativo informatico messo a disposizione dalla Regione, in deroga a quanto previsto all'art. 4, comma 1, del decreto del Presidente della Regione 17 dicembre 2019, n. 0219/Pres. (Regolamento in materia di anticipazioni di cassa agli istituti scolastici paritari sui contributi annuali ad essi assegnati dallo Stato, in attuazione dell'art. 25 della legge regionale n. 13/2018).

28. Al comma 12 dell'art. 7 della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 22 (Legge di stabilità 2023), dopo le parole «frequenza dei servizi» sono inserite le seguenti: «e degli eventuali costi di iscrizione» e la parola «2023» è sostituita dalla seguente: «2024».

29. Per le finalità di cui all'art. 7, comma 12, della legge regionale n. 22/2022, come modificato dal comma 28, si provvede a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali,



politiche sociali e famiglia) - Programma n. 1 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.

30. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario per l'acquisizione di infrastrutture di ricerca a favore della costituenda Fondazione di partecipazione, promossa dall'Università degli Studi di Udine e dall'Associazione «Istituto di Genomica Applicata» di Udine, avente quale scopo sociale la promozione, il sostegno e supporto alla realizzazione di progetti di ricerca nel campo della genomica e, più in generale, delle scienze omiche e computazionali e la diffusione della cultura scientifica nel campo della genetica e della genomica.

31. Il finanziamento è concesso nel rispetto delle condizioni del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato pubblicato sulla GUUE L 187 del 26 giugno 2014.

32. La domanda per il finanziamento è presentata dalla Fondazione al Servizio regionale competente in materia di ricerca entro sessanta giorni dalla data di costituzione della stessa, unitamente alla relazione descrittiva dell'intervento da realizzare. Con il decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione del finanziamento e di rendicontazione.

33. Per le finalità di cui al comma 30 è destinata la spesa 3 milioni di euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 3 (Ricerca e innovazione) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 83.

34. Al comma 1 dell'art. 36-*quinquies* della legge regionale n. 13/2018 la parola: «didattica» è soppressa.

35. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario a favore dell'Università degli studi di Trieste per lo svolgimento delle attività legate alla celebrazione dei 100 anni di costituzione dell'Ateneo.

36. La domanda per il finanziamento è presentata dall'università al Servizio regionale competente in materia di università entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, unitamente alla relazione descrittiva delle attività da realizzare. Con il decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione del finanziamento e di rendicontazione.

37. Per le finalità di cui al comma 35 è destinata la spesa 500.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 83.

38. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento pluriennale a favore del Centro internazionale di scienze meccaniche (CISM) di Udine

per la realizzazione di attività di ricerca, formazione, divulgazione scientifica e terza missione legate alle tematiche della cattedra UNESCO in *Intersectoral safety for disaster risk reduction and resilience* di interesse comune con l'Università degli studi di Udine.

39. La domanda per il finanziamento pluriennale è presentata dal CISM di Udine al Servizio regionale competente in materia di università entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, unitamente alla relazione descrittiva delle attività da realizzare. Con il decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione del finanziamento e di rendicontazione.

40. Per le finalità di cui al comma 38 è destinata la spesa complessiva di 114.000 euro, suddivisa in ragione di 38.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 3 (Ricerca e innovazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 83.

41. All'art. 6 della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 10 è sostituito dal seguente:


«10. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli enti gestori degli istituti psico-pedagogici Villa Santa Maria della Pace di Medea e Villa Santa Maria dei Colli di Fraelacco un contributo di pari importo da destinare al perseguimento delle finalità istituzionali, nei limiti delle risorse stanziata a bilancio. Il predetto contributo è cumulabile con i contributi previsti dall'art. 18 della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate)).»;

b) il comma 11 è sostituito dal seguente:

«11. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 10 è presentata al Servizio regionale competente in materia di istruzione entro il 28 febbraio di ogni anno. Nel decreto di concessione sono disciplinate le modalità di erogazione e di rendicontazione.».

42. In sede di prima applicazione, la domanda per la concessione del contributo di cui all'art. 6, comma 11, della legge regionale n. 1/2007, come sostituito dal comma 41, è presentata entro il 15 settembre 2023.

43. Per le finalità previste dall'art. 6, comma 10, della legge regionale n. 1/2007, come sostituito dal comma 41, e in relazione a quanto disposto dal comma 42, è destinata la spesa complessiva di 160.000 euro, suddivisa in ragione di 40.000 euro per l'anno 2023 e 60.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 2 (Interventi per la disabilità) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 83.



44. Al fine di ottimizzare la corretta gestione e il trattamento dei dati nel rispetto degli obblighi derivanti dalla normativa, omogeneizzare gli strumenti operativi e informare e formare gli uffici delle Consigliere o dei Consiglieri regionali di parità e di area vasta, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad avvalersi di un servizio unico di responsabile della protezione dei dati personali, di formazione e assistenza tecnica in materia, come previsto dell'art. 37 del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, a supporto della rete regionale di cui all'art. 19 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro).

45. Agli oneri derivanti da quanto disposto dal comma 44 è destinata la spesa complessiva di 30.000 euro, in ragione di 10.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 83.

46. L'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire agli enti di decentramento regionale le risorse necessarie alla gestione delle attività in capo ai Consigliere o alle Consigliere di parità di area vasta, nella misura di 11.941 euro per ciascun ente.

47. I Consigliere e le Consigliere di parità di area vasta curano la programmazione delle spese da sostenere mediante l'utilizzo dei fondi di cui al comma 46, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa nazionale in materia di pari opportunità.

48. Per le finalità previste dal comma 46 è destinata la spesa di 47.764 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 83.

49. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario a favore delle tre Associazioni temporanee di impresa (ATI) individuate con decreto 31 maggio 2022, n. 5281/LAVFORU, come soggetti attuatori delle attività formative, per i rispettivi ambiti territoriali, del progetto «Piano d'azione zonale per l'apprendimento - PiAZZA - Uno spazio aperto per apprendere», finanziato con risorse del Programma regionale 2021-2027 del Fondo sociale europeo plus e del programma Garanzia occupabilità dei lavoratori - GOL 2022/2025, a copertura delle spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2022 per lo sviluppo di sistemi informativi necessari all'attuazione di PiAZZA e GOL, quali la creazione di *web service*, lo sviluppo di piattaforme informatiche e di ulteriori applicativi di comunicazione con i sistemi informativi regionali.

50. I capofila delle tre Associazioni temporanee di impresa di cui al comma 49 presentano domanda di contributo entro il 30 settembre 2023 al Servizio regionale responsabile dell'attuazione di PiAZZA e di GOL. Alla domanda è allegata la relazione descrittiva delle attività realizzate dalle rispettive ATI e sono dichiarate le spese sostenute nel periodo decorrente dalla data indicata al comma 49.

51. Il riparto del contributo è effettuato in misura proporzionale al costo sostenuto e dichiarato in sede di presentazione della domanda. L'importo del contributo non può essere superiore al costo dichiarato.

52. Il decreto di concessione del contributo è approvato entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda. Con il decreto di concessione sono stabilite le modalità di controllo a campione delle dichiarazioni rese in sede di presentazione della domanda. Il controllo a campione sostituisce la presentazione del rendiconto.

53. La liquidazione anticipata del contributo avviene contestualmente alla concessione.

54. Per le finalità di cui al comma 49 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 2 (Formazione professionale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 83.

55. Dopo il comma 4 dell'art. 77 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), sono inseriti i seguenti:

«4-bis. I regolamenti relativi agli incentivi regionali per assunzioni, inserimenti o stabilizzazioni occupazionali di cui al Titolo III, Capo I, possono disciplinare vincoli di durata del rapporto di lavoro incentivato e di permanenza della sede o dell'unità operativa del beneficiario nel territorio regionale.

4-ter. La violazione dei vincoli di cui al comma 4-bis comporta la revoca e la rideterminazione dell'incentivo, secondo quanto previsto dai regolamenti.»

56. L'Amministrazione regionale promuove e sostiene la riqualificazione professionale e l'inserimento nel mercato del lavoro di cittadini che siano residenti nella Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.


57. Ai fini di cui al comma 56, l'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare contributi, nei limiti delle risorse disponibili, sino a un massimo di 500 euro per ciascun beneficiario, per contribuire alle spese per il conseguimento del brevetto di Assistente bagnanti, per l'esercizio della professione di assistente bagnanti in piscina, nelle acque interne e al mare, riconosciuto dal Ministero dell'interno e dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (brevetto P, brevetto IP, brevetto MIP), previa pubblicazione di un bando che indichi modalità e criteri di assegnazione dei contributi medesimi.

58. Possono proporre la domanda di contributo di cui al comma 57, coloro che abbiano i seguenti requisiti:

- a) età ricompresa tra i 18 e i 65 anni;
- b) stato di disoccupazione;

59. La competente Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia emana un bando annuale, da pubblicarsi entro sessanta giorni, decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge, per il primo anno, ed entro il 15 febbraio di ciascun anno per gli anni successivi.

60. Per le finalità di cui al comma 57 è destinata la spesa di 60.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale).



le) - Programma n. 2 (Formazione professionale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 83.

61. L'Amministrazione regionale promuove e sostiene la riqualificazione professionale e l'inserimento nel mercato del lavoro di cittadini che siano residenti nella Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

62. Ai fini di cui al comma 61, l'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare contributi, nei limiti delle risorse disponibili, sino a un massimo di 1.000 euro per ciascun beneficiario, per contribuire alle spese per corsi finalizzati ad acquisire la qualifica di guardiafuochi, previa pubblicazione di un bando che indichi modalità e criteri di assegnazione dei contributi medesimi.

63. Possono proporre la domanda di contributo di cui al comma 62, coloro che abbiano i seguenti requisiti:

- a) età ricompresa tra i 18 e i 67 anni;
- b) stato di disoccupazione;

64. La competente Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia emana un bando annuale, da pubblicarsi entro sessanta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge per il primo anno, entro il 15 febbraio di ciascun anno per gli anni successivi.

65. Per le finalità di cui al comma 62 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 2 (Formazione professionale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 83.

66. L'Amministrazione regionale promuove e sostiene la riqualificazione professionale e l'inserimento nel mercato del lavoro di cittadini che siano residenti nella Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

67. Ai fini di cui al comma 66, l'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare contributi, nei limiti delle risorse disponibili, sino a un massimo di 1.500 euro per ciascun beneficiario, per contribuire alle spese per corsi per diventare professionista della Security aziendale in conformità alla UNI 10459:2017 Funzioni e profilo del professionista della Security aziendale, così come richiesto dal decreto 1° dicembre 2010, n. 269, previa pubblicazione di un bando che indichi modalità e criteri di assegnazione dei contributi medesimi.

68. Possono proporre la domanda di contributo di cui al comma 67, coloro che abbiano i seguenti requisiti:

- a) età ricompresa tra i 18 e i 65 anni;
- b) stato di disoccupazione;

69. La competente Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia emana un bando annuale, da pubblicarsi entro sessanta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge per il primo anno, entro il 15 febbraio di ciascun anno per gli anni successivi.

70. Per le finalità di cui al comma 67 è destinata la spesa di 130.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione profes-

sionale) - Programma n. 2 (Formazione professionale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 83.

71. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi fino a un massimo di 10.000 euro per progetti di promozione e consapevolezza della cittadinanza europea e della storia dell'integrazione europea ovvero iniziative educative, didattiche e formative rivolte ai giovani dai 14 ai 35 anni, della durata massima di dodici mesi, finalizzate alla diffusione e conoscenza della storia dell'integrazione europea, dei diritti e doveri derivanti dalla cittadinanza europea, nonché delle opportunità offerte dai programmi europei.

72. A partire dal 1° settembre 2023 possono presentare domanda per la realizzazione dei progetti di cui al comma 71, i soggetti privati non aventi scopo di lucro il cui legale rappresentante sia un giovane di età massima di 36 anni non compiuti alla data di entrata in vigore della presente legge che possano documentare di aver svolto attività rivolta ai giovani nell'ultimo triennio.

73. Entro il 20 settembre 2023 i soggetti di cui al comma 72, presentano esclusivamente tramite posta elettronica certificata al Servizio competente in materia di politiche giovanili la domanda di contributo corredata da una relazione illustrativa dei progetti di cui al comma 71, prevedendo una durata massima di dodici mesi dal giorno successivo alla presentazione della domanda, unitamente a un prospetto delle relative spese. I contributi sono concessi con le modalità di cui all'art. 36 della legge regionale n. 7/2000, con procedimento a sportello.

74. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande con decreto del direttore del Servizio competente in materia di politiche giovanili, è approvato l'elenco delle domande ammesse a finanziamento, con l'indicazione dell'importo del contributo rispettivamente assegnato.

75. A seguito dell'adozione del decreto di approvazione dell'elenco delle domande di cui al comma 74, il Servizio competente in materia di politiche giovanili comunica l'assegnazione del contributo ai beneficiari, con la fissazione di un termine perentorio, non superiore a dieci giorni, per l'accettazione dello stesso. Il beneficiario entro tale termine comunica la relativa accettazione. Decorso inutilmente tale termine, il beneficiario è escluso dalla concessione del contributo e si procederà con lo scorrimento delle domande ammesse a finanziamento.

76. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione anticipata dell'intero ammontare del contributo concesso. Ai fini della rendicontazione del contributo il beneficiario presenta, entro il termine fissato nel decreto di concessione, la documentazione giustificativa della spesa ai sensi dell'art. 43 della legge regionale n. 7/2000, unitamente alla relazione illustrativa del progetto realizzato, per un importo almeno pari all'ammontare del contributo concesso, a pena di rideterminazione del contributo medesimo.

77. Sono ammissibili le spese generate nel periodo di dodici mesi decorrenti dalla data di presentazione della domanda, che risultano pertinenti alla gestione e allo



svolgimento del progetto. Sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa, comprensive dell'IVA nella misura in cui non sia definitivamente recuperata o recuperabile:

- a) spese di viaggio, di vitto e di alloggio;
- b) spese per l'acquisto, il noleggio o la locazione finanziaria, esclusa la spesa per il riscatto, di beni consumabili e il noleggio di beni strumentali, per un importo complessivo non superiore al venti per cento del contributo concesso;
- c) canoni di locazione e spese di assicurazione per immobili utilizzati esclusivamente per l'iniziativa;
- d) spese per il trasporto o la spedizione di attrezzature e connesse spese assicurative;
- e) spese promozionali e pubblicitarie, spese di produzione e divulgazione di materiale informativo e promozionale, spese per affissioni, spese di stampa, spese per l'accesso a opere protette dal diritto d'autore e ad altri contenuti protetti da diritti di proprietà intellettuale;
- f) spese per ingressi a musei, concerti, parchi e manifestazioni artistiche e culturali, spese per iscrizioni a gare e competizioni in campo sportivo, artistico e culturale;
- g) spese per compensi, anche sportivi o culturali, ad altri soggetti che operano per conto del soggetto beneficiario, per prestazioni di consulenza e di sostegno forniti da consulenti esterni e da fornitori di servizi, direttamente imputabili al progetto e che risultano indispensabili e correlate al progetto stesso, a esclusione di assunzioni o incarichi ai componenti dell'organo direttivo del beneficiario;
- h) spese di rappresentanza, costituite esclusivamente da spese per rinfreschi, *catering* o allestimenti ornamentali, per un importo complessivo non superiore al 10 per cento del contributo concesso;
- i) spese generali di funzionamento del soggetto beneficiario quali canoni di locazione della sede legale e delle sedi operative, spese telefoniche, spese relative al sito internet e spese postali, spese di cancelleria, nel limite massimo del 20 per cento del contributo concesso.

78. Non sono in ogni caso ammissibili le spese: per l'acquisto di beni immobili o mobili registrati, per oneri finanziari, ammende, penali, interessi e sanzioni, di costituzione dell'associazione, per liberalità, necrologi, doni, omaggi, premi in denaro, buoni spesa, nonché altre spese prive di una specifica destinazione.

79. Per le finalità di cui al comma 71 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 2 (Giovani) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 83.

80. Nelle more del rilascio del provvedimento di rinnovo di accreditamento ai gestori dei nidi d'infanzia da parte dei comuni, al fine di garantire il contenimento delle rette alle famiglie, possono presentare domanda per accedere al fondo di cui all'art. 15-ter della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia), anche i soggetti gestori di nidi d'infanzia pubblici in fase di rinnovo di accreditamento e i soggetti gestori privati di nidi d'infanzia che hanno presentato la domanda di rinnovo di accreditamento ai sensi dell'art. 20 della legge regionale n. 20/2005.

81. Le domande presentate da gestori di nidi d'infanzia in attesa del rilascio del provvedimento di rinnovo di accreditamento vengono ammesse al riparto del fondo di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Regione 17 luglio 2020, n. 097/Pres. (Regolamento per la determinazione dei criteri e le modalità di ripartizione del fondo per il contenimento delle rette e di concessione di contributi destinati ai soggetti gestori pubblici, privati e del privato sociale dei nidi d'infanzia accreditati di cui all'art. 15-ter, della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia)). La concessione viene confermata solo a seguito della verifica del rilascio del provvedimento di rinnovo dell'accreditamento.

82. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 80, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 1 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.

83. Ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge regionale n. 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle missioni, ai programmi e ai titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025 di cui all'allegata Tabella G.

Art. 8.

Salute e politiche sociali


1. Al comma 72 dell'art. 8 della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 22 (Legge di stabilità 2023), le parole «e alle attività sociali» sono sostituite dalle seguenti: «e della realizzazione di progettualità coerenti con le finalità istituzionali».

2. L'Amministrazione regionale è autorizzata a porre in essere un piano straordinario di azioni specifiche mirate all'ottimizzazione dell'organizzazione del Servizio sanitario regionale allo scopo di governare i tempi di attesa delle prestazioni sanitarie prenotate fino al 31 dicembre 2023.

3. Per il raggiungimento dello scopo di cui al comma 2 anche in deroga ai vincoli in materia di spesa per il personale, gli enti del Servizio sanitario regionale possono:

a) ricorrere alle prestazioni aggiuntive di cui all'art. 115, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) dell'area della sanità relativo al triennio 2016-2018 dei dirigenti medici, sanitari, veterinari e delle professioni sanitarie dipendenti del Servizio sanitario nazionale, per le quali la tariffa oraria fissata dall'art. 24, comma 6, del medesimo CCNL, in deroga alla contrattazione, è aumentata, con esclusione dei servizi di guardia, da 60 euro a 80 euro lordi onnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di prestazioni aggiuntive con particolare riferimento ai volumi di prestazioni erogabili, nonché all'orario massimo di lavoro e ai prescritti riposi;

b) ricorrere alle prestazioni aggiuntive di cui all'art. 7, comma 1, lettera d), del CCNL 2019-2021 del personale del comparto sanità dipendente del Servizio sanitario nazionale con un aumento della tariffa oraria a 50 euro lordi onnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi



a carico dell'Amministrazione. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di prestazioni aggiuntive con particolare riferimento ai volumi di prestazioni erogabili, nonché all'orario massimo di lavoro e ai prescritti riposi;

c) reclutare il personale, attraverso assunzioni a tempo determinato di personale del comparto e della dirigenza medica, sanitaria, veterinaria e delle professioni sanitarie, anche in deroga ai vigenti CCNL di settore, o attraverso forme di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa.

4. Per il raggiungimento dello scopo di cui al comma 2, le aziende sanitarie regionali, al fine di consentire un maggior recupero delle prestazioni non erogate dalle strutture pubbliche, possono integrare gli acquisti di prestazioni da privati accreditati titolari di accordi contrattuali.

5. La Giunta regionale, con successivo provvedimento, definisce il dettaglio delle azioni e la conseguente ripartizione delle risorse tra le aziende sanitarie interessate, in funzione della pianificazione regionale e della programmazione del relativo fabbisogno.

6. Per le finalità di cui al comma 2 è destinata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 1 (Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 87.

7. All'art. 9 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018), sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla fine del comma 8 è aggiunto il seguente periodo «Il finanziamento regionale resta attribuito alla stessa università per l'intera durata del corso.»;

b) dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:

«8-bis. I contratti di formazione specialistica dei medici, finanziati dalla Regione Friuli-Venezia Giulia, sono riservati a medici residenti sul territorio regionale alla data di sottoscrizione del contratto di formazione specialistica e che non abbiano già beneficiato di un contratto di formazione specialistica finanziato dalla Regione Friuli-Venezia Giulia, anche in caso di rinuncia o interruzione della formazione già iniziata.

8-ter. Il medico assegnatario di un contratto aggiuntivo regionale si impegna a conseguire il diploma di specializzazione, per il quale beneficia del contratto di formazione regionale aggiuntivo e a partecipare, nei tre anni successivi alla data di conseguimento del diploma di specializzazione, alle procedure selettive indette dagli enti del Servizio sanitario regionale del Friuli-Venezia Giulia per il reclutamento di medici, che prevedano tra i requisiti di partecipazione la specializzazione conseguita.

8-quater. In caso di inadempimento degli obblighi di cui al comma 8-ter, il medico assegnatario di un contratto aggiuntivo regionale deve restituire all'Amministrazione regionale il 50 per cento di quanto percepito durante l'attività di formazione, al netto delle imposte e dei contributi previdenziali e assistenziali.

8-quinquies. Il medico assegnatario di un contratto aggiuntivo regionale sottoscrive apposite clausole contrattuali, approvate dalla Giunta regionale, a integrazione dello schema tipo del contratto di formazione specialistica dei medici di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 luglio 2007, che viene conseguentemente adeguato a quanto previsto dai commi 8-ter e 8-quater.

8-sexies. Le modifiche introdotte dai commi da 8-bis a 8-quater, per effetto dell'art. 8, comma 7, della legge regionale 10 agosto 2023, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2023-2025 ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), si applicano ai contratti aggiuntivi regionali assegnati a decorrere dall'anno accademico 2023/2024. Sono fatti salvi i contratti aggiuntivi in essere alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 13/2023.».

8. Per le finalità di cui al comma 7 dell'art. 9 della legge-regionale n. 45/2017, in relazione a quanto disposto dalle lettere a) e b) del comma 7, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 1 (Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.

9. I commi 61 e 62 dell'art. 8 della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016 e del bilancio per gli anni 2016-2018), sono abrogati.

10. All'art. 9 della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020), sono apportate le seguenti modifiche:


a) al comma 15 le parole «da almeno tre anni alla data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso» sono sostituite dalle seguenti: «alla data di sottoscrizione del contratto che non abbiano già beneficiato di una borsa di studio finanziata dalla Regione Friuli-Venezia Giulia, anche in caso di rinuncia o interruzione della formazione già iniziata»;

b) dopo il comma 15 sono inseriti i seguenti:

«15-bis. Il laureato non medico di area sanitaria assegnatario di una borsa di studio regionale si impegna a conseguire il diploma di specializzazione, per il quale beneficia della borsa di studio regionale e a partecipare nei tre anni successivi alle procedure selettive indette dagli enti del Servizio sanitario regionale del Friuli-Venezia Giulia per il reclutamento di specialisti, che prevedano tra i requisiti di partecipazione la specializzazione conseguita.

15-ter. In caso di inadempimento degli obblighi di cui al comma 15-bis, il laureato non medico di area sanitaria assegnatario di una borsa di studio regionale restituisce all'Amministrazione regionale il 50 per cento di quanto percepito durante l'attività di formazione, al netto delle imposte e dei contributi previdenziali e assistenziali.

15-quater. Il laureato non medico di area sanitaria assegnatario di una borsa di studio regionale sottoscrive apposito contratto di borsa di studio finanziato dalla Regione, sulla base dello schema tipo approvato dalla Giunta regionale.



15-*quinquies*. Le modifiche introdotte ai commi da 15 a 15-*ter*, per effetto dell'art. 8, comma 10, della legge regionale 10 agosto 2023, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2023- 2025 ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), si applicano alle borse di studio regionali assegnate successivamente alla data di entrata in vigore della medesima legge regionale n. 13/2023.».

11. Per le finalità di cui al comma 14 dell'art. 9 della legge-regionale n. 20/2018, in relazione a quanto disposto dalle lettere *a)* e *b)* del comma 10, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.

12. All'art. 9 della legge-regionale n. 45/2017 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4 le parole «, corredata del relativo rendiconto finanziario, nel rispetto dei protocolli d'intesa» sono soppresse;

b) il comma 11 è sostituito dal seguente:

«11. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente del Friuli-Venezia Giulia un finanziamento a sostegno dei costi sostenuti per la messa a disposizione di personale e di sedi per il tirocinio pratico per i corsi attivati dalle Università degli studi di Trieste e Udine nell'ambito dei protocolli d'intesa per la formazione della classe dei corsi di laurea e del corso di laurea magistrale delle professioni sanitarie della prevenzione, tenuto conto del fabbisogno formativo delle professioni sanitarie, determinato dalla Regione ai sensi dell'art. 6-*ter* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421). Il finanziamento è determinato in un importo massimo di 7.000 euro per anno di corso attivato nell'anno accademico di riferimento.»;

c) il comma 12 è sostituito dal seguente:

«12. Al fine di accedere al finanziamento di cui al comma 11, entro il 30 ottobre di ogni anno l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente del Friuli-Venezia Giulia comunica alla Direzione competente in materia di salute le risorse, in termini di personale e di strutture, messe a disposizione del corso di studio delle professioni sanitarie della prevenzione.»;

d) dopo il comma 12 è inserito il seguente:

«12-*bis*. L'erogazione del finanziamento avviene a seguito della comunicazione di cui al comma 12.»;

e) al comma 13 le parole «una relazione finale illustrativa delle risorse dedicate ai corsi di studio attivati nell'anno accademico concluso, corredata del relativo rendiconto finanziario, nel rispetto dei relativi protocolli d'intesa» sono sostituite dalle seguenti: «il rendiconto finanziario relativo alle risorse dedicate ai corsi di studio delle professioni sanitarie della prevenzione attivati nell'anno accademico concluso».

13. Per le finalità di cui all'art. 9, comma 11, della legge-regionale n. 45/2017, come sostituito dal comma 12, lettera *b)*, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7

(Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.


14. L'Amministrazione regionale è autorizzata a rimborsare agli enti del Servizio sanitario regionale gli oneri sostenuti per i ricoveri e le prestazioni concesse a favore di cittadini stranieri, provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea e con i quali non sono previsti accordi di reciprocità relativi all'assistenza sanitaria, affetti da patologie le cui cure non possano essere erogate nel Paese d'origine per carenza di strutture sanitarie adeguate o di personale medico in possesso di specializzazioni appropriate agli interventi richiesti.

15. Un'apposita Commissione, istituita senza oneri per la Regione, presso la Direzione competente in materia di salute, seleziona le richieste in relazione alla gravità clinica e alla priorità di intervento. Il Direttore centrale competente in materia di salute autorizza i ricoveri selezionati dalla Commissione sulla base della disponibilità di bilancio annualmente definita.

16. Con regolamento sono definiti i criteri e le modalità per la costituzione della Commissione e per l'autorizzazione dei ricoveri. A integrazione delle risorse regionali appositamente stanziare possono essere utilizzati eventuali specifici finanziamenti statali.

17. Per le finalità di cui al comma 14 è destinata la spesa complessiva di 353.141 euro, suddivisa in ragione di 73.141 euro per l'anno 2023 e di 140.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 87.

18. Al fine di potenziare e rafforzare il Sistema sanitario regionale in ambito organizzativo, gestionale, economico, finanziario e contabile, in tema di efficacia degli interventi sanitari, nonché di qualità, sicurezza e umanizzazione delle cure e, conseguentemente, al fine di migliorare ulteriormente i risultati del monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza calcolati con il nuovo sistema di garanzia definito dal Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze con decreto del 12 marzo 2019 (Nuovo sistema di garanzia per il monitoraggio dell'assistenza sanitaria), ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 (Disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma dell'art. 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133), l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare un atto convenzionale di collaborazione, della durata di anni due prorogabili per pari durata, con l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), istituita dall'art. 5 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266 (Riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421), e successive modifiche e ridefinita dall'art. 2, comma 357, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)), e successive modifiche.



19. La Regione, per le finalità di cui al comma 18, riconosce il rimborso dei costi sostenuti da AGENAS per lo svolgimento delle attività dedotte in convenzione. Nella convenzione sono disciplinate tempistiche e modalità di trasferimento dei fondi e di rendicontazione dei costi sostenuti.

20. Per le finalità di cui al comma 19 è destinata la spesa complessiva di 140.000 euro, suddivisa in ragione di 70.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 87.

21. In attuazione dell'Accordo quadro regionale sulla distribuzione per conto dei medicinali, sulla revisione dei prezzi massimi di rimborso degli ausili e dei dispositivi di assistenza integrativa per diabetici e sui servizi erogati dalle farmacie convenzionate pubbliche e private, rinnovato per un triennio con decorrenza dal 1° luglio 2023 fino al 30 giugno 2026, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle farmacie aperte al pubblico, convenzionate con il Servizio sanitario regionale, un contributo forfettario *una tantum* a titolo di ristoro delle spese sostenute per i processi di digitalizzazione.

22. Il contributo di cui al comma 21, determinato complessivamente in 1.500.000 euro per i tre anni di vigenza dell'Accordo, è ripartito annualmente in quote uguali per ciascuna sede farmaceutica, autorizzata e identificata dal Codice regionale farmacia (CRF). A tal fine, entro il 30 settembre di ciascun anno di vigenza dell'Accordo, le associazioni rappresentative delle farmacie firmatarie dell'Accordo stesso comunicano l'elenco aggiornato al 31 agosto delle sedi farmaceutiche che hanno diritto al contributo per l'annualità di riferimento, senza necessità di apposita istanza da parte dei singoli beneficiari.

23. I contributi di cui al comma 21 sono concessi nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*», pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013.

24. Per le finalità di cui al comma 21 è destinata la spesa complessiva di 1.500.000 euro, suddivisa in ragione di 250.000 euro per l'anno 2023 e 625.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 87.

25. All'art. 8 della legge regionale 6 agosto 2021, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 23 dopo la parola «disponibili,» sono inserite le seguenti: «e di implementare la realizzazione dei piani di *pandemic preparedness* e del programma PanFlu,»;

b) al comma 24 sono apportate le seguenti modifiche:

1) dopo la parola «correlate» sono inserite le seguenti: «e all'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina (ASU GI) anche i costi sostenuti per la realizzazione dei piani di *pandemic preparedness* e del programma PanFlu,»;

2) le parole «al virus SARS-CoV-2» sono sostituite dalla seguente: «pandemica».

26. Al fine di creare un *Hub* digitale specializzato sulle tematiche dell'*Healthcare*, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a Insiel S.p.a. un finanziamento per la predisposizione e gestione di un progetto esecutivo, condiviso con la Direzione centrale competente in materia di salute, di creazione dell'*Hub* e di *follow up* del progetto fino alla messa in opera effettiva dell'*Hub*.

27. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, Insiel S.p.a. presenta alla Direzione centrale competente in materia di salute apposita istanza, corredata di una relazione illustrativa di massima del progetto e del relativo preventivo di spesa.

28. Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione della spesa.

29. Per le finalità di cui al comma 26 è destinata la spesa complessiva di 800.000 euro, in ragione di 150.000 euro per l'anno 2023, 390.000 euro per l'anno 2024 e 260.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 87.

30. Al fine di garantire una idonea collocazione alle attività sanitarie, anche residenziali, di gestione e trattamento dei disturbi del comportamento alimentare, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Azienda sanitaria universitaria Friuli centrale (ASU FC) un finanziamento straordinario per l'acquisizione e l'adeguamento di immobili da adibire alle relative attività.

31. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Azienda sanitaria universitaria Friuli centrale presenta alla Direzione centrale competente in materia di salute apposita istanza, corredata della relazione tecnica descrittiva dell'intervento, del quadro economico e del cronoprogramma.

32. In relazione all'eccezionalità della situazione determinata dalla prossima riconfigurazione del presidio ospedaliero Santa Maria della Misericordia di Udine, per gli interventi di cui al comma 30 non trovano applicazione i commi da 1 a 12 dell'art. 33 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti).

33. Con il decreto di concessione sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento e le modalità di rendicontazione della spesa, secondo quanto previsto dal comma 9 dell'art. 37 della legge-regionale n. 26/2015. Il finanziamento concesso è erogato in un'unica soluzione, in via anticipata.

34. Per le finalità di cui al comma 30 è destinata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 5 (Servi-



zio sanitario regionale - investimenti sanitari) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 87.

35. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli enti del Terzo settore, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale, che abbiano sede nel territorio della regione, aventi come finalità statutaria principalmente attività di prevenzione, divulgazione e sostegno alle persone affette da endometriosi o da malattie reumatiche quali la fibromialgia, un contributo straordinario, nel limite di 15.000 euro cadauna, per il sostegno del loro funzionamento e della loro attività.

36. La domanda per la concessione del contributo, corredata di una relazione illustrativa e del preventivo di spesa, è presentata alla Direzione centrale competente in materia di salute e politiche sociali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.

37. Per le finalità di cui al comma 35 è destinata la spesa di 45.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 87.

38. Ai sensi dell'art. 8, comma 74, della legge regionale 5 agosto 2022, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2022-2024), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo alle associazioni del dono del sangue, del dono degli organi e del dono del midollo osseo site e operanti in Regione Friuli-Venezia Giulia, al fine di sostenere le spese finalizzate a campagne di promozione nelle scuole del territorio della regione.

39. La concessione del contributo previsto dal comma 38 è disposta con le modalità di cui al Bando «Contributo alle associazioni del dono del sangue, del dono degli organi e del dono del midollo osseo site ed operanti in regione, per sostenere le spese finalizzate a campagne di promozione nelle scuole del territorio della regione L.R. n. 13 del 2022, art. 8, comma 74». Il decreto di concessione del contributo stabilisce i termini e le modalità di erogazione e di rendicontazione.

40. Per le finalità di cui al comma 38 è destinata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 87.

41. All'art. 4-bis della legge regionale 14 novembre 2014, n. 22 (Contrasto alla solitudine e promozione dell'invecchiamento attivo), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le parole «al momento di presentazione della richiesta di contributo»;

b) al comma 4 le parole «pensione minima» sono sostituite dalle seguenti: «ISEE inferiore a 25.000 euro», le parole «le spese farmaceutiche e al 70 per cento per le spese veterinarie, fino a» e l'ultimo periodo sono soppressi.

42. All'art. 8 della legge-regionale n. 22/2022 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 68 sono apportate le seguenti modifiche:

1) le parole «dei costi per le visite veterinarie» sono sostituite dalle seguenti: «delle spese veterinarie quali visite specialistiche, interventi di chirurgia, esami in laboratorio e acquisto di farmaci»;

2) alla fine del comma sono aggiunte le parole «d'affezione regolarmente censito al momento di presentazione della richiesta di contributo»;

b) al comma 69, le parole «con più di sessantacinque anni» sono soppresse;

c) il comma 70 è sostituito dal seguente:

«70. L'ufficio dei servizi sociali di ciascun comune individua la platea dei beneficiari e il relativo contributo da erogare, previa pubblicazione di apposito bando. È ammessa la copertura delle spese sostenute e certificate fino al 100 per cento, prevedendo una soglia minima di spesa pari a 50 euro.»

43. Per le finalità di cui all'art. 8, comma 68, della legge-regionale n. 22/2022, in relazione alle modifiche apportate dal comma 42, è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 87.

44. Al fine di contenere l'incremento del randagismo felino, l'abbandono di cucciolate indesiderate e nella previsione dell'obbligatorietà dell'iscrizione dei gatti domestici presso l'anagrafe felina regionale, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare risorse pari a complessivi 220.000 euro a favore delle aziende sanitarie regionali, al fine di provvedere gratuitamente alla sterilizzazione o all'inserimento del microchip ai gatti domestici che vengano lasciati liberi di uscire dall'abitazione e di vagare sul territorio.

45. I contributi di cui al comma 44 sono concessi per la dotazione di microchip fino a due felini per nucleo familiare o per la sterilizzazione fino a un felino per nucleo familiare mediante personale proprio qualificato o convenzionato con il servizio veterinario di ciascuna azienda, a chi è in possesso di un ISEE con valore pari o inferiore a 30.000 euro.

46. I contributi di cui al comma 44 sono concessi fino a esaurimento delle risorse stanziato a bilancio.

47. Per le finalità di cui al comma 44 è destinata la spesa di 220.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 87.



48. Al fine di sostenere la cura, la custodia e il controllo delle colonie feline, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo di 300 euro per i costi di gestione e acquisto alimenti agli enti del Terzo settore, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale e alle persone fisiche che si occupano delle colonie feline del territorio regionale.

49. Le domande di contributo sono presentate alla Direzione centrale competente unitamente ai documenti giustificativi per le spese sostenute dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, secondo la procedura a sportello prevista dalla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), e fino a esaurimento delle risorse disponibili.

50. Per le finalità di cui al comma 48 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 87.

51. Alla legge regionale 16 ottobre 2015, n. 24 (Norme per la sicurezza dei lavori in quota e per la prevenzione di infortuni conseguenti al rischio di cadute dall'alto), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'art. 3, le parole «nonché a quelli disciplinati dall'art. 16, comma 1, lettere q) e s), e dall'art. 16-bis, comma 1, lettera a), della medesima legge regionale» sono sostituite dalle seguenti: «a quelli disciplinati dall'art. 16, comma 1, lettera n), e dall'art. 16-bis, comma 1, lettere a), c) e d), della medesima legge regionale, nonché a quelli relativi all'installazione di impianti di produzione di energia elettrica o termica da fonti rinnovabili»;

b) al comma 2 dell'art. 5 le parole «negli interventi disciplinati dall'art. 16, comma 1, lettere q) e s), e dall'art. 16-bis, comma 1, lettera a), della legge-regionale n. 19/2009» sono sostituite dalle seguenti: «negli interventi disciplinati dall'art. 16, comma 1, lettera n), e dall'art. 16-bis, comma 1, lettere a), c) e d), della legge-regionale n. 19/2009, nonché negli interventi relativi all'installazione di impianti di produzione di energia elettrica o termica da fonti rinnovabili»;

c) al comma 3 dell'art. 7 le parole «di cui all'art. 16, comma 1, lettere q) e s), e all'art. 16-bis, comma 1, lettera a) della legge-regionale n. 19/2009» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'art. 16, comma 1, lettera n), e di cui all'art. 16-bis, comma 1, lettere a), c) e d), della legge-regionale n. 19/2009, nonché per gli interventi relativi all'installazione di impianti di produzione di energia elettrica o termica da fonti rinnovabili.».

52. Nel rispetto del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, di seguito GDPR, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva n. 95/46/CE),

nonché dei provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali, la Regione definisce con regolamento le modalità di trattamento dei dati personali e delle categorie particolari di dati personali di cui agli articoli 9 e 10 del GDPR, ai sensi degli articoli 2-sexies e 2-octies del decreto legislativo n. 196/2003, da parte della Direzione centrale competente in materia di salute nell'ambito delle attività svolte dal Punto unico regionale (PUR), costituito presso la medesima con decreto del Direttore centrale.

53. Al comma 2 dell'art. 5 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 33 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2016-2018), sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole «di cui al decreto del Ministero della salute 8 febbraio 2013 (Criteri per la composizione ed il funzionamento dei comitati etici)» sono sostituite dalle seguenti: «legislative e regolamentari nazionali vigenti in materia»;

b) le parole «salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia» sono sostituite dalle seguenti: «della Direzione regionale competente in materia di salute».

54. Le risorse del Fondo sociale regionale di cui all'art. 39 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), trasferite agli enti gestori dei servizi sociali dei comuni nell'anno 2022 e che risultano non utilizzate a seguito di approvazione delle relative rendicontazioni, sono destinate a incrementare le risorse del medesimo Fondo stanziato per l'anno 2023, per un importo pari a 1.500.000 euro.

55. Le risorse di cui al comma 54 sono ripartite tra gli enti gestori dei servizi sociali dei comuni su base parametrica secondo i criteri e le modalità di cui al decreto del Presidente della Regione 14 aprile 2011, n. 076/Pres. (Regolamento per la ripartizione tra i comuni singoli e associati delle risorse di cui all'art. 39, comma 3, della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6).

56. In relazione al disposto di cui al comma 54 è destinata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 7 (Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 87.

57. Le entrate derivanti dal recupero a bilancio regionale delle somme non utilizzate di cui al comma 54, previste in 1.500.000 euro per l'anno 2023, affluiscono al Titolo n. 3 (Entrate extratributarie) - Tipologia n. 500 (Rimborsi e altre entrate correnti) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella A1 di cui al comma 2 dell'art. 1.

58. Al fine di favorire la domiciliarità delle persone anziane non autosufficienti e delle persone con disabilità attraverso strumenti di supporto all'autonomia e all'assistenza domiciliare, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, in via sperimentale e in coerenza con il Piano nazionale per la non autosufficienza 2022-



2024, contributi agli enti gestori dei servizi sociali dei comuni per incentivare progetti e interventi di domotica e digitalizzazione.

59. Con deliberazione della Giunta regionale sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi.

60. Per le finalità di cui al comma 58 è destinata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 7 (Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 87.

61. All'art. 8 della legge-regionale n. 13/2022 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 22 le parole «con fondi regionali» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'art. 8, comma 18, lettera a), della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assessment del bilancio per l'anno 2016 e del bilancio per gli anni 2016-2018) (Bando EISA 2019)»;

b) al comma 23 dopo la parola «prioritaria» sono inserite le seguenti: «in ordine crescente di importo necessario alla conclusione dei lavori o, in alternativa, al completamento di un lotto funzionale e funzionante, finanziati ai sensi dell'art. 8, comma 18, lettera a), della legge-regionale n. 14/2016, e»;

c) al comma 25 le parole «10 ottobre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2023»;

d) dopo il comma 25 è inserito il seguente:

«25-bis. I contributi di cui al comma 22 non sono cumulabili con ulteriori successivi finanziamenti regionali per la conclusione dei lavori o per il completamento del lotto funzionale e funzionante per cui il contributo è concesso, pena la revoca del contributo e la restituzione delle somme erogate maggiorate degli interessi al tasso legale a decorrere dalla data delle erogazioni sino alla data di effettiva restituzione.».

62. Per le finalità di cui all'art. 8, comma 22, della legge-regionale n. 13/2022, come modificato dal comma 61, lettera a), è destinata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 7 (Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 87.

63. Al comma 75 dell'art. 8 della legge-regionale n. 22/2022 le parole «socio sanitaria di prestazioni medico-riabilitative» sono sostituite dalle seguenti: «di inclusione sociale».

64. Per le finalità di inclusione sociale di cui al comma 75 dell'art. 8 della legge-regionale n. 22/2022, come modificato dal comma 63, è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 2 (Interventi per la disabilità) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 87.

65. Al comma 29 dell'art. 8 della legge-regionale n. 13/2022 le parole «Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 30 settembre 2023».

66. Per le finalità di cui al comma 28 dell'art. 8 della legge-regionale n. 13/2022, in relazione alle modifiche apportate dal comma 65, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 2 (Interventi per la disabilità) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.

67. Al fine di favorire la sostituzione di mezzi scolastici per il trasporto studenti con mezzi dotati di sollevatori a pedana per l'imbarco di persone con ridotte o impedito capacità motorie, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento agli istituti scolastici superiori con sede nel territorio della regione, finalizzati alla copertura dell'80 per cento delle spese sostenute per l'acquisto di scuolabus.

68. All'attuazione degli interventi di cui al comma 67 la Giunta regionale provvede mediante l'emanazione di bando. Il bando predetermina i criteri e le modalità per la concessione ed erogazione del finanziamento e per la rendicontazione. Ogni Istituto beneficiario può presentare un'unica domanda a valere sullo stesso bando. La relativa graduatoria è determinata sulla base della priorità nella sostituzione di mezzi di maggiore vetustà ovvero sostituzione di mezzi non adeguati al trasporto di persone con disabilità.

69. Per le finalità di cui al comma 67 è destinata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 2 (Interventi per la disabilità) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 87.

70. Al fine di favorire l'accesso a siti storici o naturali privi di percorsi attrezzati per persone con ridotte o impedito capacità motorie, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli Eco Musei con sede in regione, un contributo per l'acquisto di carrozzine elettriche con capacità fuoristrada.

71. Con decreto del Direttore centrale competente sono definiti i requisiti, i parametri, le modalità, i termini e ogni altra condizione ai fini dell'attuazione del comma 70.

72. La domanda di finanziamento deve essere inoltrata alla Direzione centrale competente sulla base di apposita modulistica messa a disposizione dall'Amministrazione regionale ed è valutata con procedimento a sportello fino a esaurimento dello stanziamento disponibile.

73. Per le finalità di cui al comma 70 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 2 (Interventi per la disabilità) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 87.



74. Il comma 41 dell'art. 8 della legge-regionale n. 22/2022 è sostituito dal seguente:

«41. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi agli enti del Terzo settore regionali accreditati per il trasporto sanitario, a rimborso delle prestazioni non già coperte dal Servizio sanitario regionale per il servizio di trasporto sanitario, rese con autoambulanza, a favore di ospiti, non deambulanti, accolti in residenze per anziani non autosufficienti, presso strutture sanitarie ove effettuare gli accertamenti diagnostici e le terapie medicalmente prescritte.»

75. In relazione alle modifiche apportate dal comma 74, al comma 42 dell'art. 8 della legge-regionale n. 22/2022, le parole «entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 10 agosto 2023, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2023-2025 ai sensi dell'art. 6 della legge-regionale 10 novembre 2015, n. 26)».

76. Per le finalità di cui al comma 41 dell'art. 8 della legge-regionale n. 22/2022, come sostituito dal comma 74, è destinata la spesa di 160.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 3 (Interventi per gli anziani) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 87.

77. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario alla Congregazione delle suore della provvidenza per la progettazione e successiva realizzazione di un nuovo sistema di riscaldamento nella Residenza per anziani «Rosa Mistica» di Cormons (Gorizia).

78. La domanda per l'ottenimento del contributo è presentata alla Direzione centrale competente in materia di politiche sociali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione tecnico-illustrativa dell'intervento, del quadro economico e del cronoprogramma. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo.

79. Per le finalità di cui al comma 77 è destinata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 3 (Interventi per gli anziani) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 87.

80. Alla lettera *c*) del comma 1 dell'art. 4 della legge regionale 24 febbraio 2023, n. 8 (Disposizioni per il riconoscimento, la valorizzazione e il sostegno dei *caregiver* familiari), dopo le parole «*caregiver* familiari» sono inserite le seguenti: «, a partire dal ciclo di scuola secondaria superiore,».

81. All'art. 8 della legge-regionale n. 22/2022 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 54 dopo le parole «all'acquisto» sono inserite le seguenti: «e alla ristrutturazione»;

b) al comma 55 le parole «entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre 2023».

82. Per le finalità di cui al comma 54 dell'art. 8 della legge-regionale n. 22/2022, come modificato dalla lettera *a*) del comma 81, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 8 (Cooperazione e associazionismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.

83. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di 405.000 euro a favore dei comuni capoluogo della regione che ne facciano richiesta, fino al 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile, per interventi finalizzati all'acquisto di immobili da destinare a sede di associazioni di volontariato qualora la precedente residenza sia oggetto di interventi di riqualificazione urbana.

84. I finanziamenti sono concessi con il procedimento valutativo a sportello, ai sensi dell'art. 36, comma 4, della legge-regionale n. 7/2000, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda.

85. La spesa relativa ai finanziamenti è rendicontata dall'ente beneficiario alla Direzione centrale competente entro il termine fissato nel decreto di concessione ai sensi del Titolo II, Capo III, della legge-regionale n. 7/2000.

86. Per le finalità di cui al comma 83 è destinata la spesa di 405.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 8 (Cooperazione e associazionismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 87.


87. Ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge-regionale n. 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle missioni, ai programmi e ai titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025 di cui all'allegata Tabella H.

Art. 9.

Autonomie locali e coordinamento finanza locale, sicurezza, politiche dell'immigrazione, corregionali all'estero, lingue minoritarie, funzione pubblica e personale.

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare all'Ente di decentramento regionale di Pordenone risorse finanziarie per concorrere agli aumenti di spesa correlati alle condizioni previste per l'adesione alla nuova convenzione per la fornitura di energia elettrica e gas, nonché alla rivalutazione in aumento dei prezzi della precedente convenzione, al fine di assicurare il funzionamento e l'attività istituzionale dell'Ente medesimo.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è destinata la spesa complessiva di 2.818.000 euro per il triennio 2023-2025, suddivisa in ragione di 1.410.000 euro per l'anno 2023 e 704.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre auto-



nomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 82.

3. I termini per l'effettuazione delle spese e per la rendicontazione delle iniziative degli enti locali singoli e associati di prevenzione e sostegno finalizzate alla tutela delle fasce più deboli della popolazione, finanziate dalla Sezione III del Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza per l'anno 2021, approvato con la deliberazione della Giunta regionale 26 febbraio 2021, n. 289, sono fissati al 31 maggio 2024.

4. L'Amministrazione regionale è autorizzata, in via straordinaria, ad assegnare, a domanda, risorse pari a complessivi 149.195 euro a favore del Comune di Capriva del Friuli, capofila della convenzione tra i Comuni di Capriva del Friuli, Farra d'Isonzo, Moraro, San Lorenzo Isontino, del Comune di Dolegna del Collio, del Comune di Duino-Aurisina, del Comune di Reana del Rojale, del Comune di Tricesimo, capofila della convenzione tra i Comuni di Tricesimo e Cassacco e del Comune di Spilimbergo, per interventi contributivi a favore di terzi, anche sulle spese già sostenute, per l'acquisto, l'installazione, il potenziamento, l'ampliamento e l'attivazione di sistemi di sicurezza presso immobili.

5. Le risorse sono assegnate in via anticipata e in un'unica soluzione, secondo il seguente riparto:

a) 17.406 euro a favore del Comune di Capriva del Friuli, capofila della convenzione tra i Comuni di Capriva del Friuli, Farra d'Isonzo, Moraro, San Lorenzo Isontino;

b) 7.000 euro a favore del Comune di Dolegna del Collio;

c) 14.505 euro a favore del Comune di Duino-Aurisina;

d) 9.670 euro a favore del Comune di Reana del Rojale;

e) 40.614 euro a favore del Comune di Tricesimo, capofila della convenzione tra i Comuni di Tricesimo e Cassacco;

f) 60.000 euro a favore del Comune di Spilimbergo.

6. Le domande per accedere al finanziamento di cui al comma 4 sono presentate alla Direzione centrale competente in materia di polizia locale e sicurezza entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

7. I comuni presentano la documentazione relativa alla rendicontazione dell'utilizzo delle risorse di cui al comma 5 ai sensi dell'art. 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), entro il termine fissato dal decreto di assegnazione.

8. Per la finalità di cui al comma 4 è destinata la spesa di 149.195 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 82.

9. Per l'anno 2023 l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare ai comuni del proprio territorio, a titolo di trasferimenti compensativi di minori gettiti relativi a tributi a carattere immobiliare, ai sensi degli articoli 10, comma 2, 11, comma 1, lettere *c)* ed *h)*, e 19, comma 1, della legge regionale 17 novembre 2022, n. 17 (Istituzione dell'imposta locale immobiliare autonoma (ILIA)), le somme corrispondenti all'attribuzione definita dallo Stato con riferimento alle fattispecie previste dalle seguenti disposizioni:

a) art. 1, comma 48, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023), per l'importo complessivo pari a 552.941,90 euro, secondo gli importi di cui alla corrispondente colonna denominata «immobili ad uso abitativo posseduti da soggetti non residenti nel territorio dello Stato» della Tabella M;

b) art. 1, comma 578, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), per l'importo complessivo pari a 104.208,62 euro, secondo gli importi di cui alla corrispondente colonna denominata «immobili adibiti alle operazioni e ai servizi portuali riclassificati in categoria E/1» della Tabella M;


c) art. 7-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi), come modificato dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per l'importo complessivo pari a 208.899,71 euro, secondo gli importi di cui alla corrispondente colonna denominata «immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita e non locati» della Tabella M;

d) art. 1, commi da 21 a 24, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016), per l'importo complessivo pari a 1.190.930,44 euro, secondo gli importi di cui alla corrispondente colonna denominata «immobili ad uso produttivo con rendita rideterminata» della Tabella M.

10. Per la finalità di cui al comma 9, lettera *a)*, è destinata la spesa di 552.941,90 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 82.

11. Per la finalità di cui al comma 9, lettera *b)*, è destinata la spesa di 104.208,62 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 82.

12. Per la finalità di cui al comma 9, lettera *c)*, si prevede a valere sullo stanziamento della Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.



13. Per la finalità di cui al comma 9, lettera *d*), si prevede a valere sullo stanziamento della Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.

14. All'art. 9 della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 22 (Legge di stabilità 2023), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 19, dopo le parole «della legge regionale n. 17/2022», sono aggiunte le seguenti: «derivante dal confronto tra i versamenti riscossi nell'anno 2022 e gli importi individuati nella Tabella P di cui al comma 16, fermo restando gli importi, a qualunque titolo riscossi, afferenti all'anno di imposta 2023, nonché gli effetti in termini di equilibrio economico-finanziario sui bilanci comunali, dei contenziosi pendenti in materia di variazioni catastali riferite agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale «D»»;

b) il comma 90 è sostituito dal seguente:

«90. Le risorse di cui al comma 89, per l'anno 2023, sono concesse ed erogate, a domanda, da presentare entro il 30 settembre 2023, dalla Direzione centrale competente in materia di autonomie locali, sulla base di criteri e modalità stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, da adottare entro il 31 agosto 2023, che tengano in considerazione, in particolare, l'andamento del gettito, derivante dal confronto tra le aliquote applicate nell'anno 2022 e quelle applicate nell'anno 2023 ai sensi dell'art. 14, comma 2, e dell'art. 18, comma 4, della legge regionale n. 17/2022, riferito ai fabbricati strumentali all'attività economica di cui all'art. 18, commi 1 e 2, della legge regionale n. 17/2022, come determinati per l'anno 2022.»

15. Per le finalità di cui all'art. 9, comma 19, della legge regionale n. 22/2022, come modificato dal comma 14, si prevede a valere sullo stanziamento della Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.

16. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare in via straordinaria alla Comunità di montagna delle Prealpi friulane orientali risorse finanziarie da destinare al Consorzio per la Scuola mosaicisti del Friuli, con sede a Spilimbergo, in relazione alla successione nella titolarità delle quote conseguente al riordino ordinamentale di cui alla legge regionale 23 ottobre 2020, n. 19 (Norme urgenti per la costituzione di due comunità di montagna nella zona montana omogenea della Destra Tagliamento e delle Dolomiti Friulane di cui all'allegato A della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli-Venezia Giulia) e disposizioni speciali per la Comunità di montagna Natisone e Torre).

17. Per le finalità di cui al comma 16 è destinata la spesa di 55.200 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 82.

18. Il comma 74 dell'art. 9 della legge regionale n. 22/2022 è sostituito dal seguente:

«74. Le assegnazioni di cui all'art. 9, comma 57, della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016), e di cui all'art. 10, commi da 52 a 54, della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020), anche in attuazione dell'art. 34 della legge regionale 29 novembre 2019, n. 21 (Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli-Venezia Giulia e istituzione degli enti di decentramento regionale), e per interventi in deroga, per l'anno 2023, ai principi di cui al comma 53 del medesimo art. 10, sono pari a complessivi 2.166.000 euro per il triennio 2023-2025, di cui 846.000 euro per l'anno 2023 e 660.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.»

19. Per le finalità di cui al comma 74 dell'art. 9 della legge regionale n. 22/2022, come modificato dal comma 18, e tenuto conto di quanto già previsto dal comma 75 dell'art. 9 della legge regionale n. 22/2022, è destinata l'ulteriore spesa di 186.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 82.

20. Il termine per la rendicontazione relativa al contributo straordinario assegnato al Comune di Gemona del Friuli ai sensi dell'art. 9, commi da 5 a 8, della legge regionale 5 agosto 2022, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2022-2024), è fissato al 30 giugno 2024.

21. Il termine di cui al comma 20 può essere ulteriormente prorogato, su richiesta motivata del Comune di Gemona del Friuli, una sola volta e per un periodo massimo di sei mesi, con decreto del Direttore di Servizio competente in materia di finanza locale.

22. Alla legge regionale 3 marzo 2023, n. 9 (Sistema integrato di interventi in materia di immigrazione), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 dell'art. 4 le parole «agli enti appartenenti al sistema scolastico e formativo» sono sostituite dalle seguenti: «alle istituzioni scolastiche e formative»;

b) la lettera *f*) del comma 2 dell'art. 6 è abrogata;


c) alla lettera *e*) del comma 2 dell'art. 7 le parole «piano educativo individualizzato» sono sostituite dalle seguenti: «progetto educativo individualizzato (PEI)»;

d) la lettera *c*) del comma 8 dell'art. 12 è sostituita dalla seguente:

«*c*) attestati di partecipazione a corsi di formazione promossi o realizzati dalla Regione Friuli-Venezia Giulia nel settore della mediazione culturale o acquisiti in altre regioni e province autonome per analoghe figure professionali già referenziate all'interno del Quadro nazionale delle qualifiche regionali e presenti nell'Atlante del lavoro e delle qualificazioni.»

e) la lettera *b*) del comma 2 dell'art. 14 è abrogata;

f) al comma 1 dell'art. 15, dopo le parole «da realizzarsi», sono inserite le seguenti: «, previo accordo.».



23. Il termine previsto per la presentazione della rendicontazione da parte degli enti locali delle spese sostenute con i finanziamenti concessi nelle annualità 2019, 2020 e 2021 in applicazione del decreto del Presidente della Regione 30 luglio 2019, n. 0127/Pres. (Regolamento per l'assegnazione agli enti locali del fondo per interventi per l'installazione di sistemi di sicurezza presso le abitazioni private e nelle parti comuni dei condomini, nonché per altri interventi, ai sensi dell'art. 4-ter della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale) e dell'art. 10, commi 72 e 73, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019)), è fissato al 31 dicembre 2023.

24. In relazione ai finanziamenti concessi per l'anno 2021 per la tutela e la promozione delle minoranze di lingua tedesca del Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 20 novembre 2009, n. 20 (Norme di tutela e promozione delle minoranze di lingua tedesca del Friuli-Venezia Giulia), sono considerate ammissibili le rendicontazioni presentate entro il 31 gennaio 2023.

25. In attuazione del comma 3 dell'art. 21 della legge 23 febbraio 2001, n. 38 (Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della Regione Friuli-Venezia Giulia), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere i seguenti finanziamenti:

a) 663.300 euro alla Comunità di montagna Natisone e Torre e 381.150 euro alla Comunità di montagna Canal del Ferro e Val Canale per il sostegno alle imprese commerciali, agricole, forestali e artigiane di tali territori nel rispetto delle regole europee del «*de minimis*», ai fini dello sviluppo commerciale, agricolo, forestale e artigianale del territorio in cui insiste la minoranza linguistica slovena nella ex Provincia di Udine;

b) 331.650 euro alla Comunità di montagna Natisone e Torre e 163.350 euro alla Comunità di montagna Canal del Ferro e Val Canale per interventi di manutenzione su proprietà pubbliche, per interventi per la realizzazione di opere pubbliche e per l'acquisto di macchinari per il mantenimento del territorio, al fine di migliorare le condizioni operative delle aziende produttive locali delle Valli del Natisone, del Torre, del Canal del Ferro e della Val Canale;

c) 110.550 euro alla Comunità di montagna Natisone e Torre per la prosecuzione e per l'implementazione del progetto di valorizzazione e di incremento delle produzioni autoctone di frutta e orticole di montagna con particolare attenzione al sistema produttivo a indirizzo biologico del territorio in cui insiste la minoranza linguistica slovena nella ex Provincia di Udine, nonché per la realizzazione di un progetto avente le medesime finalità, in collaborazione con la Comunità di montagna del Canal del Ferro Val Canale.

26. Le domande per la concessione dei contributi di cui al comma 25, corredate di una relazione illustrativa delle attività e di un preventivo delle uscite e delle entrate previste, sono presentate alla struttura competente in materia di lingue minoritarie entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese.

27. Per le finalità di cui al comma 25, lettere a) e c), è destinata la spesa di 1.155.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 82.


28. Per le finalità di cui al comma 25, lettera b), è destinata la spesa di 495.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 82.

29. Per le finalità di cui all'art. 20 della legge regionale 16 novembre 2007, n. 26 (Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento all'Istituto per la cultura slovena APS/Inštitut za slovensko kulturo di Grimacco per l'implementazione e il coordinamento dell'offerta turistica nelle Valli del Natisone, del Torre, del Canal del Ferro e della Val Canale nell'ambito del progetto «Mi smo tu».

30. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 29, corredata di una relazione illustrativa del progetto e di un preventivo dei costi e delle entrate complessive previste, è presentata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al Servizio competente in materia di lingue minoritarie. Con il decreto di concessione sono fissate le modalità delle anticipazioni e i termini e le modalità di rendicontazione delle spese. Per l'ammissibilità delle spese si applica l'art. 12 del regolamento per la concessione dei contributi a favore di enti e organizzazioni della minoranza linguistica slovena, di cui all'art. 18, comma 12, della legge regionale 16 novembre 2007, n. 26 (Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena), emanato con decreto del Presidente della Regione 25 novembre 2015, n. 0246/Pres. Sono ammissibili le spese sostenute dopo la presentazione della domanda di concessione del finanziamento.

31. Per la finalità di cui al comma 29 è destinata la spesa di 450.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 82.

32. Al fine di favorire lo svolgimento delle attività degli enti della minoranza linguistica slovena e, in particolare, della Biblioteca nazionale slovena e degli studi - Narodna in študijska knjižnica (NSK) di Trieste e dell'Istituto sloveno di ricerche - Slovenski raziskovalni inštitut (SLORI) presso il «Narodni dom» di Trieste - rione San Giovanni, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario di 200.000 euro alla Biblioteca nazionale slovena e degli studi - Narodna in študijska knjižnica (NSK) di Trieste per l'arredamento dell'immobile.



33. La domanda di concessione del finanziamento di cui al comma 32 è presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge alla struttura competente in materia di lingue minoritarie, corredata di una relazione illustrativa del progetto e di un preventivo delle spese e delle entrate complessive previste. Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese. Sono ammissibili le spese sostenute anche prima della presentazione della domanda di concessione del contributo.

34. Per le finalità di cui al comma 32 è destinata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 82.

35. Per le finalità di cui all'art. 1 della legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7 (Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all'estero e rimpatriati), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario all'Ente Friuli nel Mondo di Udine per il sostegno alla partecipazione di giovani corregionali all'estero al corso di mosaico presso la Scuola mosaicisti del Friuli di Spilimbergo.

36. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 35, corredata di una relazione illustrativa del progetto e di un preventivo dei costi e delle entrate complessive previste, è presentata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al Servizio competente in materia di corregionali all'estero. Con il decreto di concessione è disposta la liquidazione anticipata del 90 per cento e sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese.

37. Per la finalità di cui al comma 35 è destinata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 82.

38. La Commissione regionale consultiva per la minoranza linguistica slovena di cui all'art. 8 della legge regionale n. 26/2007, costituita con decreto del Presidente della Regione 31 maggio 2019, n. 090/Pres., rimane in carica per l'esercizio delle sue funzioni sino all'adozione del provvedimento di ricostituzione e comunque non oltre il 31 dicembre 2023.

39. Per l'anno 2023, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare finanziamenti a sostegno dell'attività istituzionale e del Progetto «Ricorda, Ritorna, Radica FVG» correlato al bando delle idee PNRR «Turismo delle radici» negli importi e ai soggetti di seguito indicati:

a) 200.000 euro all'Ente Friuli nel Mondo di Udine;

b) 10.000 euro all'Associazione Giuliani nel Mondo di Trieste;

c) 10.000 euro all'Associazione lavoratori emigranti del Friuli-Venezia Giulia - ALEF di Udine;

d) 10.000 euro all'Ente Friulano assistenza sociale e culturale emigranti - EFASCE di Pordenone;

e) 10.000 euro all'Ente regionale ACLI per i problemi dei lavoratori emigrati - ERAPLE di Udine;

f) 10.000 euro all'APS Clape nel Mondo di Monfalcone;

g) 10.000 euro all'Unione emigranti sloveni del Friuli-Venezia Giulia - Sloveni nel mondo di Cividale del Friuli.

40. La domanda per la concessione dei contributi di cui al comma 39 è presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge alla struttura competente in materia di lingue minoritarie e corregionali all'estero, corredata di una relazione illustrativa del progetto e di un preventivo delle spese e delle entrate complessive previste. Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese. Sono ammissibili le spese sostenute anche prima della presentazione della domanda di concessione del contributo.

41. Per le finalità di cui al comma 39 è destinata la spesa di 260.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 82.

42. Alla Tabella A riferita all'art. 5 della legge regionale 17 febbraio 2023, n. 6 (Norme urgenti in materia di autonomie locali e funzione pubblica), sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'intervento n. 50 la descrizione dell'oggetto è sostituita dalla seguente: «Opere di adeguamento antisismico e efficientamento energetico della palestra e ampliamento della mensa utilizzati dalla Scuola primaria di Passons»;


b) all'intervento n. 71 la descrizione dell'oggetto è sostituita dalla seguente: «Riqualificazione ed adeguamento dell'edificio scuola dell'infanzia di Mediis per asilo nido integrato con la scuola dell'infanzia», la Missione «6» è sostituita dalla Missione «4»;

c) all'intervento n. 79 la descrizione dell'oggetto è sostituita dalla seguente: «Realizzazione di interventi finalizzati all'incremento dell'offerta ricettiva di Treppo Ligosullo - Realizzazione sala polifunzionale, parco giochi/avventura baby e area fitness»;

d) all'intervento n. 90, nella descrizione dell'oggetto, le parole «anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «anno 2023».

43. Per le finalità di cui al comma 3 dell'art. 5 della legge-regionale n. 6/2023, in relazione alla modifica di cui al comma 42, lettera a), si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.

44. Per le finalità di cui al comma 3 dell'art. 5 della legge-regionale n. 6/2023, in relazione alla modifica di cui al comma 42, lettera b), è destinata la spesa complessiva di 745.000 euro, suddivisa in ragione di 50.000 euro per l'anno 2023, 300.000 euro per l'anno 2024, 395.000



euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 1 (Istruzione prescolastica) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 82.

45. All'intervento n. 11 della Tabella O riferita all'art. 9, comma 54, della legge regionale 6 agosto 2021, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023), nella descrizione dell'oggetto sono soppresse le parole: «e delle aree limitrofe».

46. All'intervento n. 16 della Tabella Q riferita all'art. 9, comma 98, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020), la descrizione dell'oggetto è sostituita dalla seguente: «Comune di Dolegna del Collio. Miglioramento qualitativo degli spazi pubblici esistenti: ammodernamento e messa in sicurezza impianti di illuminazione pubblica».

47. All'intervento n. 162 della Tabella R riferita all'art. 10, comma 69, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), la descrizione dell'oggetto è sostituita dalla seguente: «Lavori di realizzazione del campo di padel presso l'area sportiva di Fiaschetti».

48. Con riferimento all'intervento previsto dalla Tabella Q riferita all'art. 12 della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019), a valere sulle risorse regionali 2017 e nel Patto territoriale stipulato tra la Regione e l'Unione territoriale intercomunale Canal del Ferro - Val Canale, denominato «Recupero di fabbricati o aree dismesse da destinare ad iniziative di ricettività (realizzazione nuovi posti letto con recupero di fabbricati dismessi o aree nelle disponibilità dei comuni in unione e che saranno poi dati in gestione a soggetti privati)», nella descrizione di maggior dettaglio contenuta nel Patto territoriale, dopo la parola «progettazione» sono aggiunte le seguenti: «e realizzazione».

49. In deroga a quanto previsto dal comma 3 dell'art. 17 della legge regionale 11 novembre 2020, n. 20 (Modifiche alle disposizioni di coordinamento della finanza locale di cui alla legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli-Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali nn. 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali) e norme sulla concertazione delle politiche di sviluppo), per la concertazione delle risorse 2024-2026 le proposte di investimento devono essere trasmesse alla Regione entro e non oltre il 20 settembre 2023.

50. Il termine per la presentazione della rendicontazione relativa al finanziamento assegnato al Comune di Polcenigo ai sensi dell'art. 10, commi 69, 70 e 71, della legge-regionale n. 29/2018 è fissato al 31 dicembre 2024.

51. L'intervento previsto dalla tabella Q riferita all'art. 12 della legge-regionale n. 31/2017, a valere sulle risorse regionali 2017 e nel Patto territoriale stipulato tra la Regione e l'Unione territoriale intercomunale del Noncello, come da ultimo modificato in «Comune di Fontanafredda. Lavori di realizzazione di due intersezioni a rotatoria: rotatoria n. 1 da realizzare tra la s.p. 64 (via Carducci) e le vie Venere e Percoto, e rotatoria n. 2 tra la ss 13 e la via Malignani», dalla lettera a) del comma 37

dell'art. 9 della legge-regionale n. 13/2021, è sostituito dal seguente: «Comune di Fontanafredda. Lavori di realizzazione di rotatorie: rotatoria n. 1 da realizzare tra la s.p. 64 (via Carducci) e le vie Venere e Percoto e rotatoria n. 2 da realizzare in località Ceolini, in corrispondenza delle strade via Antonini (sp n. 64) e via Marconi».

52. L'intervento a favore dell'Unione territoriale intercomunale del Noncello, individuato nel Patto territoriale stipulato tra la Regione e l'Unione, a valere sulle risorse regionali del triennio 2018-2020, come da ultimo modificato in «Comune di Fontanafredda. Lavori di realizzazione di due intersezioni a rotatoria: rotatoria n. 1 da realizzare tra la s.p. 64 (via Carducci) e le vie Venere e Percoto, e rotatoria n. 2 tra la ss 13 e la via Malignani», dalla lettera b) del comma 37 dell'art. 9 della legge-regionale n. 13/2021, è sostituito dal seguente: «Comune di Fontanafredda. Lavori di realizzazione di rotatorie: rotatoria n. 1 da realizzare tra la s.p. 64 (via Carducci) e le vie Venere e Percoto e rotatoria n. 2 da realizzare in località Ceolini, in corrispondenza delle strade via Antonini (sp n. 64) e via Marconi».

53. L'intervento previsto dalla Tabella Q riferita all'art. 12 della legge-regionale n. 31/2017, a valere sulle risorse regionali 2017 e nel Patto territoriale stipulato tra la Regione e l'Unione territoriale intercomunale delle Valli e delle Dolomiti Friulane denominato «Completamento tratto ciclabile FVG3 parallelo al tracciato ferroviario. Realizzazione anello Maniago Frisanco Pala Barzana Andreis Barcis Montereale» è sostituito dal seguente: «Completamento 1° anello ciclabile con interventi nei Comuni di Frisanco, Maniago e Montereale Valcellina».


54. L'intervento a favore dell'Unione territoriale intercomunale delle Valli e delle Dolomiti Friulane, individuato nel Patto territoriale stipulato tra la Regione e l'Unione, a valere sulle risorse regionali del triennio 2018-2020 denominato «Realizzazione anello ciclabile Valcellina - val Colvera - Maniago - Frisanco - Palabarzana - Andreis - Barcis - Montereale Valcellina» è sostituito dal seguente: «Completamento 1° anello ciclabile con interventi nei Comuni di Frisanco, Maniago e Montereale Valcellina».

55. All'intervento n. 10 della Tabella O riferita all'art. 9, comma 54, della legge-regionale n. 13/2021, nella descrizione dell'oggetto la parola «Realizzazione» è sostituita dalla seguente: «Completamento» e le parole «Il lotto» sono soppresse.

56. All'intervento n. 34 della Tabella A riferita all'art. 5 della legge-regionale n. 6/2023, sono soppresse le parole «e estensione della piscina comunale».

57. Per le finalità di cui al comma 1 dell'art. 5 della legge-regionale n. 6/2023, in relazione alla modifica di cui al comma 56, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.

58. Al comma 16 dell'art. 10 della legge-regionale n. 13/2022 le parole «l'adeguamento sismico ed efficientamento energetico» sono sostituite dalle seguenti: «la ristrutturazione edilizia mediante demolizione e ricostruzione».



59. Al comma 12 dell'art. 12 della legge-regionale n. 6/2023 le parole «per la progettazione dell'intervento relativo alla rigenerazione urbana delle aree degradate della ex Caserma e via dei Caduti» sono sostituite dalle seguenti: «per un primo intervento di demolizione e messa in sicurezza delle aree degradate delle ex caserme».

60. Per le finalità di cui al comma 12 dell'art. 12 della legge-regionale n. 6/2023, come modificato dal comma 59, è destinata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 82.

61. Al comma 18 dell'art. 12 della legge-regionale n. 6/2023 la parola «Gorizia» è sostituita dalla seguente: «Pordenone» e le parole «moduli prefabbricati per aule scuola» sono sostituite dalle seguenti: «tensostruttura polivalente».

62. L'Ente di decentramento regionale di Pordenone presenta la documentazione indicata dal comma 18 dell'art. 12 della legge-regionale n. 6/2023 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge trasmettendo altresì il CUP.

63. Per le finalità di cui al comma 18 dell'art. 12 della legge-regionale n. 6/2023, come modificato dal comma 61, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.

64. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare al Comune di Cercivento, per particolari esigenze connesse al funzionamento e all'attività istituzionale dell'ente nell'anno 2023, risorse pari a 50.000 euro. L'assegnazione è concessa ed erogata d'ufficio in un'unica soluzione.

65. Per le finalità di cui al comma 64 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 82.

66. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare, nell'anno 2023, alla Comunità del Friuli orientale, alla Comunità Riviera friulana e alla Comunità Sile, costituite ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 29 novembre 2019, n. 21 (Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli-Venezia Giulia e istituzione degli enti di decentramento regionale), risorse pari a complessivi 30.000 euro, per sopravvenute esigenze connesse al funzionamento. L'assegnazione è concessa ed erogata d'ufficio in un'unica soluzione in misura pari a 10.000 euro per ciascuna Comunità.

67. Per le finalità di cui al comma 66 è destinata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali

e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 82.

68. Il comma 76 dell'art. 9 della legge-regionale n. 22/2022 è sostituito dal seguente:

«76. L'assegnazione di cui all'art. 4 della legge regionale 26 marzo 2014, n. 3 (Disposizioni in materia di organizzazione e di personale della Regione, di agenzie regionali e di enti locali), è pari a complessivi 3.320.000 euro per il triennio 2023-2025, di cui 1.120.000 euro per l'anno 2023 e 1.100.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.».


69. Per le finalità di cui al comma 76 dell'art. 9 della legge-regionale n. 22/2022, come modificato dal comma 68, e tenuto conto di quanto già previsto dal comma 77 dell'art. 9 della legge-regionale n. 22/2022, è destinata l'ulteriore spesa di 20.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 82.

70. In relazione alle risorse finanziarie regionali a favore degli enti locali, con riferimento alla quota garantita, quantificata in deroga all'art. 13 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli-Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali nn. 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), nell'art. 9, comma 1, della legge-regionale n. 22/2022, è allegata la Tabella N avente natura ricognitiva, che evidenzia, per tipologia d'intervento, le risorse iniziali, le intervenute variazioni normative, le conseguenti variazioni contabili e lo stanziamento corrente.

71. In attuazione dell'art. 8 della legge regionale 8 aprile 2021, n. 5 (Disciplina in materia di politiche integrate di sicurezza e ordinamento della polizia locale), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario ai comuni, con popolazione superiore ai 20.000 abitanti, per stipulare convenzioni con i gestori del Servizio TPL e operatori della sicurezza sussidiaria, affinché siano avviati progetti pilota per assicurare la presenza di operatori di vigilanza aggiuntiva sui mezzi che percorrono tratte a rischio di fenomeni criminali, finalizzata al miglioramento della percezione di sicurezza della cittadinanza.

72. Con deliberazione della Giunta regionale sono definiti i requisiti, i criteri, i parametri, le modalità, i termini e ogni altra condizione ai fini della concessione dei contributi di cui al comma 71.

73. Per le finalità di cui al comma 71 è destinata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 82.



74. All'art. 9 della legge-regionale n. 22/2022 sono apportare le seguenti modifiche:

a) il comma 97 è sostituito dal seguente:

«97. La Regione riconosce il valore sociale, formativo ed educativo delle attività motorie e sportive, promuovendole e valorizzandole mediante iniziative, servizi e strutture, in collaborazione con soggetti pubblici e privati. A tal fine l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare, in via straordinaria, per l'anno 2023, agli Automobile club provinciali della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia risorse per la realizzazione di iniziative di prevenzione in materia di sicurezza stradale, anche a carattere sperimentale, rivolte alla popolazione giovanile, ai conducenti di veicoli con età superiore ai 65 anni e alle persone con disabilità.»;

b) dopo il comma 97 sono inseriti i seguenti:

«97-bis. Per accedere al contributo di cui al comma 97 gli Automobile club provinciali presentano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 10 agosto 2023, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2023-2025 ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), al Servizio regionale competente in materia di sicurezza e polizia locale, la domanda corredata di un progetto recante iniziative che coinvolgano associazioni di motoraduni, autoraduni e di familiari e vittime della strada con sede in Regione, nonché le associazioni delle autoscuole maggiormente rappresentative sul territorio e i comuni singoli o associati che abbiano sul proprio territorio istituti comprensivi e istituti secondari di secondo grado.

97-ter. I progetti di cui al comma 97-bis hanno ad oggetto, in particolare, una o più delle seguenti attività: realizzazione di campi scuola a tema sicurezza stradale, sviluppo o consolidamento di un approccio corretto alle norme e all'acquisizione di comportamenti stradali, aggiornamento alle novità del codice della strada, eventi di promozione della sicurezza stradale anche nell'ambito di autoraduni e motoraduni. I progetti contengono le iniziative da realizzare, le modalità, la tempistica di realizzazione, il costo presunto complessivo.

97-quater. Le risorse ammontano a 360.000 euro, sono ripartite in misura uguale tra gli Automobile club provinciali che presentano domanda e sono assegnate in via anticipata e in un'unica soluzione.

97-quinquies. Gli Automobile club provinciali presentano la documentazione relativa alla rendicontazione dell'utilizzo delle risorse di cui al comma 97 ai sensi dell'art. 43 della legge-regionale n. 7/2000, entro il termine fissato dal decreto di assegnazione.»;

c) il comma 98 è abrogato.

75. Per le finalità di cui al comma 97 dell'art. 9 della legge-regionale n. 22/2022, tenuto conto di quanto disposto dal comma 97-quater della medesima legge regionale, come inserito dal comma 74, lettera b), e tenuto conto di quanto già previsto dal comma 99 dell'art. 9 della legge-regionale n. 22/2022, è destinata l'ulteriore spesa di 60.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 82.

76. Per favorire e sostenere la ripresa dell'economia regionale e migliorare il benessere dei suoi cittadini, l'Amministrazione regionale promuove la realizzazione di investimenti che rivestano un ruolo strategico nello sviluppo del territorio in ambito locale.

77. Per le finalità di cui al comma 76 è destinata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 82.

78. Al fine di garantire le ordinarie condizioni di percorribilità stradale nel periodo invernale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario alle Comunità di montagna presenti nel territorio regionale, al fine di garantire i necessari interventi per la manutenzione ordinaria del sedime stradale in seguito a eventi meteorologici avversi.

79. La domanda di contributo è presentata alla Direzione centrale competente in materia di autonomie locali entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base di apposita modulistica messa a disposizione dall'Amministrazione regionale.

80. Con decreto del Direttore di Servizio competente sono definite le modalità di rendicontazione della spesa. L'importo del contributo ammonta a 50.000 euro per ciascuna Comunità di montagna di cui al comma 78.

81. Per le finalità di cui al comma 78 è destinata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 82.

82. Ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge-regionale n. 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle missioni, ai programmi e ai titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025 di cui all'allegata Tabella I.

Art. 10.

Patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi

1. Il comma 3-ter dell'art. 9 della legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17 (Disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in materia di demanio idrico regionale), è sostituito dal seguente:

«3-ter. In caso di rilascio di concessioni di beni del demanio idrico regionale a fini agricoli, si applica quanto disposto dall'art. 6, comma 4-bis, del decreto legislativo n. 228/2001.».

2. Dopo il comma 3 dell'art. 10 della legge-regionale n. 17/2009 è inserito il seguente:

«3-bis. Il parere di cui al comma 3, lettera b), non è richiesto in caso di rilascio di concessioni di aree golenali del demanio idrico regionale a fini di sfalcio erba.».



3. Ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge-regionale n. 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle missioni, ai programmi e ai titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025 di cui all'allegata Tabella J.

Art. 11.

Servizi istituzionali, generali e di gestione e altre norme intersettoriali e contabili

1. Al comma 16 dell'art. 12 della legge regionale 5 agosto 2022, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2022-2024), la parola «2023» è sostituita dalla seguente: «2024».

2. Le entrate derivanti dal disposto di cui all'art. 12, comma 16, della legge-regionale n. 13/2022, come modificato dal comma 1, previste in 100 milioni di euro per l'anno 2024 affluiscono al Titolo n. 5 (Entrate da riduzione di attività finanziarie) - Tipologia n. 300 (Riscossione crediti di medio-lungo termine) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella A1 di cui all'art. 1, comma 2.

3. Al fine di neutralizzare gli oneri conseguenti al disposto di cui al comma 1 è accantonata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella K di cui al comma 23.

4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sottoscrivere un aumento di capitale della Insiel S.p.a., con sede in Trieste, nel limite massimo di 15 milioni di euro, finalizzato agli investimenti a realizzazione di una infrastruttura di *data center*.

5. L'operazione di cui al comma 4 può essere disposta, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle finanze di concerto con l'Assessore al patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi, a seguito della presentazione da parte di Insiel S.p.a. di un aggiornamento del piano industriale che evidenzi le caratteristiche ed il quadro economico del progetto che la società intende realizzare.

6. Per le finalità di cui al comma 4 è destinata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 4 (Reti e altri servizi di pubblica utilità) - Titolo n. 3 (Spese per incremento attività finanziarie) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella K di cui al comma 23.

7. Al fine di supportare finanziariamente Friulia S.p.a. nella partecipazione all'aumento di capitale di Interporto di Trieste S.p.a., a servizio della realizzazione di un'infrastruttura nell'ambito della riconversione dell'area *ex Wartsila*, l'Amministrazione regionale è autorizzata a procedere all'acquisto di azioni proprie di Friulia S.p.a., al valore desumibile dal patrimonio netto della finanziaria regionale quale risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato, nel limite massimo di 2 milioni di euro.

8. L'acquisto di cui al comma 7 può essere disposto, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle finanze di concerto con l'Assessore alle attività produttive, a seguito della presentazione da parte di Friulia S.p.a. di una relazione di presentazione del progetto connesso al rafforzamento patrimoniale di Interporto di Trieste S.p.a..

9. Friulia S.p.a. è autorizzata a partecipare all'aumento di capitale di cui al comma 7 nei limiti necessari all'esercizio del diritto di opzione alla stessa spettante.

10. Per le finalità di cui al comma 7 è destinata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 4 (Altre modalità di trasporto) - Titolo n. 3 (Spese per incremento attività finanziarie) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella K di cui al comma 23.

11. All'art. 2-*bis* della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo le parole «legge regionale 7 febbraio 1992, n. 7.» sono aggiunte le seguenti: «Tale esenzione, salvo quanto previsto dal comma 1-*bis* a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2023, si applica fino alla data di abrogazione dell'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale), determinata secondo quanto previsto dall'art. 102, comma 2, lettera *a)*, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore).»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis*. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2023, le agevolazioni di cui al comma 1, sono concesse ai sensi della normativa europea in materia di aiuti «*de minimis*» di cui:

a) al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*», oppure

b) al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore agricolo, oppure

c) al regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore della pesca e dell'acquacoltura,

e ai sensi della normativa europea in materia di aiuti «*de minimis*» di cui ai successivi regolamenti comunitari di modifica dei medesimi.».



12. All'art. 2 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

«5-bis. A decorrere dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2023, sono esentati dal pagamento dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo n. 446/1997, nei limiti di quanto previsto dal comma 5-ter, gli enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore), comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società, fermo restando l'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, anche ai fini della determinazione dell'imponibile IRAP;

5-ter. L'agevolazione di cui al comma 5-bis è concessa ai sensi della normativa europea in materia di aiuti «de minimis» di cui:

a) al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», oppure

b) al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, oppure

c) al regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura,

e ai sensi della normativa europea in materia di aiuti «de minimis» di cui ai successivi regolamenti comunitari di modifica dei medesimi.»;

b) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«6-bis. A decorrere dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2023, il regime di esenzione dal pagamento dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo n. 446/1997 come introdotto dai commi 5-bis e 5-ter per gli enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore), si applica anche alle Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP), fermo restando l'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, anche ai fini della determinazione dell'imponibile IRAP.».

13. In relazione al disposto di cui all'art. 2-bis della legge-regionale n. 3/2002 e al disposto di cui all'art. 2 della legge-regionale n. 2/2006, come rispettivamente modificati dai commi 11 e 12, sono previste minori entrate complessive di 1.500.000 euro suddivise in ragione di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, a valere sul Titolo n. 1 - (Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa) - Tipologia n. 101 (Imposte tasse e proventi assimilati) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella A1 di cui all'art. 1, comma 2.

14. All'art. 12 della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 22 (Legge di stabilità 2023), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4 dopo le parole «è autorizzata a concedere ai comuni» sono inserite le seguenti: «e agli enti locali di cui agli articoli 3 e 21 della legge regionale 29 novembre 2019, n. 21 (Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli-Venezia Giulia e istituzione degli enti di decentramento regionale)»;

b) al comma 5 dopo le parole «di cui al comma 4 i comuni» sono inserite le seguenti:

«che hanno una popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, come risultante dall'ultimo censimento ISTAT, e gli altri enti locali di cui al comma 4» e la lettera a) è abrogata.


15. Per le finalità di cui all'art. 12 della legge-regionale n. 22/2022, anche in relazione alle modifiche di cui al comma 14, è destinata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 3 (Spese per incremento di attività finanziarie) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella K di cui al comma 23.

16. In relazione a quanto disposto dal comma 15 le entrate derivanti dal disposto di cui all'art. 12, comma 9, della legge-regionale n. 22/2022, previste nella misura ulteriore di 1 milione di euro per l'anno 2026, affluiscono al Titolo n. 5 (Entrate da riduzione di attività finanziarie) - Tipologia 300 (Riscossione crediti di medio-lungo termine) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2023-2025 e successivi, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella A1 di cui all'art. 1, comma 2.

17. Al comma 3-*quater* dell'art. 7-*ter* della legge regionale 5 giugno 2015, n. 14 (Disposizioni di attuazione del Programma operativo regionale obiettivo «Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione» 2014-2020 e del Programma regionale obiettivo «Investimenti in favore dell'occupazione e della crescita» 2021-2027 cofinanziati dal Fondo europeo per lo sviluppo regionale (FESR)), le parole «di cui al presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 3-*bis* e 3-*ter* del presente articolo, limitatamente alle fasi della formale assunzione dell'atto di concessione successivo all'approvazione della graduatoria delle istanze di contributo e della gestione della fasi ad esso conseguenti.».

18. All'art. 13, comma 3, della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021), è aggiunto il seguente periodo: «L'eventuale avanzo di stanziamento della misura di cui al presente comma viene destinato alla ulteriore copertura della misura di cui al comma 2, mantenendo le stesse graduatorie approvate nell'anno di competenza e suddivisione tra emittenti radiofoniche e televisive, con la riserva del 10 per cento alle emittenti comunitarie.».

19. Al comma 5 dell'art. 83 della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 28 (Disciplina del procedimento per la elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale), le parole «da 12.000 euro a 25.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «da 1.500 euro a 15.000 euro».



20. Al fine di analizzare e valorizzare le buone pratiche di finanza sociale realizzate nel territorio regionale e di coordinare la rete regionale dei soggetti pubblici e privati che promuovono una finanza attenta allo sviluppo sostenibile, alle generazioni future e alle persone più fragili e vulnerabili della popolazione, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad avvalersi del supporto tecnico della società FVG Plus S.p.a., costituita ai sensi della legge regionale 4 marzo 2022, n. 2 (FVG Plus S.p.a.).

21. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 20, l'Amministrazione regionale e FVG Plus S.p.a. stipulano apposita convenzione nella quale sono determinati termini e modalità di svolgimento delle attività stesse.

22. Per le finalità di cui al comma 20 è destinata la spesa complessiva di 30.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella K di cui al comma 23.

23. Ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge-regionale n. 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle missioni, ai programmi e ai titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025 di cui all'allegata Tabella K.

Art. 12.

Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio

1. Ai sensi dell'art. 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è riconosciuta la legittimità dei debiti fuori bilancio di cui all'allegata Tabella O.

2. In relazione al disposto di cui al comma 1, nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025 sono introdotte le variazioni relative alle missioni, ai programmi e ai titoli di cui all'allegata Tabella L.

Art. 13.

Copertura finanziaria

1. Il maggior onere complessivo conseguente alle nuove autorizzazioni di spesa previste dalle Tabelle da B a L e alle minori entrate di cui all'art. 1, comma 2, Tabella A1 trova copertura nel quadro delle riduzioni di spesa previste dalle Tabelle da B a L, degli incrementi di entrata previsti dall'art. 1, comma 2, Tabella A1 e dell'avanzo iscritto ai sensi dell'art. 1, comma 1.

Art. 14.

Allegato contabile ai sensi del decreto legislativo n. 118/2011

1. Ai sensi dell'art. 50, comma 3, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è allegata la nota integrativa alla presente legge di cui all'allegato P.

2. Ai sensi dell'art. 10, comma 4, del decreto legislativo n. 118/2011 è allegato il prospetto denominato «Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del tesoriere» di cui all'allegato 8 del medesimo decreto legislativo.

Art. 15.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 10 agosto 2023

FEDRIGA

(*Omissis*).

23R00291

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 3 luglio 2023, n. 26.

Bilancio di previsione finanziario 2023 - 2025. Seconda variazione.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - n. 35 del 7 luglio 2023).

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:
(*Omissis*).


IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, comma terzo, della Costituzione;

Visti l'art. 11 e l'art. 37 dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e, in particolare, l'art. 51;

Vista la legge regionale n. 29 dicembre 2022, n. 46 (Bilancio di previsione finanziario 2023 - 2025);



Visto il parere favorevole del Collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana, espresso in data 21 giugno 2023, prot. 7614/2.6 del 22 giugno 2023, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 23 luglio 2012, n. 40 (Disciplina del Collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana);

Considerato quanto segue:

1. Si rende necessario adeguare gli stanziamenti di entrata e di spesa del bilancio di previsione finanziario 2023-2025 in funzione delle esigenze intervenute successivamente all'approvazione del bilancio stesso (legge regionale n. 29 dicembre 2022, n. 46);

2. Tale adeguamento si concretizza nella previsione di maggiori e minori entrate e di nuove o maggiori spese, di parte corrente, in conto capitale e per rimborso prestiti, alla cui copertura si provvede attraverso la previsione di ricorso al credito e l'utilizzo di accantonamenti di bilancio;

3. Per consentire l'immediata adozione degli atti amministrativi conseguenti, è necessario disporre l'entrata in vigore della presente legge il giorno della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana;

Approva la presente legge:

Capo I

VARIAZIONI AL BILANCIO

Art. 1.

Variazioni alle previsioni di entrata e di spesa del bilancio di previsione finanziario 2023 - 2025

1. Alle previsioni di entrata e di spesa del bilancio di previsione finanziario 2023 - 2025 sono apportate le variazioni indicate nell'allegato A «Variazioni al Bilancio di previsione finanziario 2023-2025 - Entrata» e nell'allegato B «Variazioni al Bilancio di previsione finanziario 2023- 2025 - Spesa»;

2. Per effetto delle variazioni di cui al comma 1, le previsioni di entrata e di spesa del bilancio di previsione finanziario 2023 - 2025 sono modificate nella misura complessivamente indicata dalle seguenti risultanze:

	Residui	Cassa	Competenza 2023	Pluriennale 2024	Pluriennale 2025
Entrata	0,00	39.243.026,57	39.243.026,57	-6.797.577,50	-9.774.877,62
Spesa	0,00	39.243.026,57	39.243.026,57	-6.797.577,50	-9.774.877,62

Art. 2.

Autorizzazioni di spesa per gli anni 2023 - 2025

1. Le quote di spesa delle leggi regionali che fanno rinvio alla legge di bilancio sono modificate dalla presente legge negli importi indicati all'allegato B «Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2023-2025 - Spesa».

Capo II


MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE N. 29 DICEMBRE 2022, N. 46 (BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2023 - 2025)

Art. 3.

Autorizzazione all'indebitamento. Sostituzione dell'art. 6 della legge regionale n. n. 46/2022

1. L'art. 6 della legge regionale n. 29 dicembre 2022, n. 46 (Bilancio di previsione finanziario 2023 - 2025), è sostituito dal seguente:

«Art. 6 (*Autorizzazione all'indebitamento*). — 1. Nel triennio 2023 - 2025 è autorizzata la contrazione di mutui e/o l'emissione di prestito obbligazionari per l'importo complessivo di euro 872.765.627,52, di cui euro 367.473.222,27 nel 2023, euro 293.009.376,66 nel 2024 ed euro 212.283.028,59 nel 2025, subordinatamente al rispetto di quanto disposto dall'art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004), di quanto previsto dall'art. 62 del decreto legislativo 118/2011 e all'osservanza di quanto recato dall'art. 62 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.



2. Con riferimento all'indebitamento autorizzato al comma 1, per il finanziamento degli investimenti degli esercizi finanziari 2023, 2024 e 2025, è autorizzato il ricorso all'indebitamento per far fronte alle effettive esigenze di cassa, come previsto dall'art. 40, comma 2-bis, del decreto legislativo 118/2011, per euro 203.393.418,70 relativamente all'esercizio finanziario 2023, per euro 123.546.703,37 relativamente all'esercizio finanziario 2024 e per euro 25.396.816,10 relativamente all'esercizio finanziario 2025, ai sensi dell'art. 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'art. 81, sesto comma, della Costituzione) e nel rispetto dell'art. 3, commi da 16 a 21, della I. 350/2003, come integrati dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168 (Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica) convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191.

3. I mutui o prestiti di cui al comma 1 sono da estinguersi in un periodo di ammortamento non superiore ad anni trenta, ad un tasso massimo pari a quello di riferimento applicato dalla Cassa depositi e prestiti.

4. I mutui possono essere assunti anche con la Cassa depositi e Prestiti e/o con la Banca europea per gli investimenti (BEI).

5. Gli oneri di ammortamento annui di cui al comma 3, relativi agli esercizi 2024 e 2025, nonché l'eventuale maggiorazione della rata di ammortamento dei mutui e prestiti dovuta alla variabilità di tasso o agli eventuali oneri conseguenti al rischio di cambio, trovano copertura finanziaria con le singole leggi di bilancio, negli appositi stanziamenti del bilancio annuale e pluriennale, Missione 5000 «Debito pubblico».

6. Le rate di ammortamento relative agli anni successivi al 2025, determinate in misura non superiore a quella posta a carico dell'esercizio 2025, troveranno copertura nell'ambito delle successive leggi di bilancio.»

Art. 4.

Sostituzione dell'allegato d) della legge regionale n. 46/2022

1. L'allegato d) della legge regionale n. 46/2022, recante i limiti di indebitamento per le regioni, è sostituito dall'allegato F «Prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento» della presente legge.

Art. 5.

Sostituzione dell'allegato 3 della nota integrativa della legge regionale n. 46/2022

1. L'allegato 3 della nota integrativa della legge regionale n. 46/2022, recante l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con ricorso al debito, con debito autorizzato e non contratto (DANC) e con risorse disponibili, è sostituito dall'allegato G «Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con ricorso al debito, con debito autorizzato e non contratto (DANC) e con risorse disponibili» della presente legge.

Art. 6.

Sostituzione dell'allegato g) della legge regionale n. 46/2022

1. L'allegato g) della legge regionale n. 46/2022, recante l'elenco dei nuovi provvedimenti legislativi finanziabili con i fondi speciali, è sostituito dall'allegato H «Elenco dei nuovi provvedimenti legislativi finanziabili con i fondi speciali» della presente legge.

Capo III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 7.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 3 luglio 2023

GIANI

(*Omissis*).

23R00384

LEGGE REGIONALE 18 luglio 2023, n. 27.

Riordino dell'assetto organizzativo del servizio civile regionale. Modifiche alla legge regionale n. 35/2006.

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 37 del 21 luglio 2023*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(*Omissis*).


IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, comma quarto, della Costituzione;

Visto l'art. 3, comma 2 e l'art. 4, comma 1, lettera r), dello statuto;

Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64 (Istituzione del servizio civile nazionale);

Vista la legge 6 giugno 2016, n. 106 (Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale);



Visto il decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40 (Istituzione e disciplina del servizio civile universale, a norma dell'art. 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106);

Vista legge regionale 25 luglio 2006, n. 35 (Istituzione del servizio civile regionale);

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 20 marzo 2009, n. 10/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 25 luglio 2006, n. 35 «Istituzione del servizio civile regionale» in materia di servizio civile regionale);

Considerato quanto segue:

1. La legge n. 64/2001 ha istituito il servizio civile nazionale volontario, in sostituzione del servizio civile obbligatorio, a far data dal 1° gennaio 2015;

2. A partire dalla sentenza della Corte costituzionale 16 luglio 2004, n. 228, è stata legittimata la possibilità di istituire un servizio civile regionale autonomo, specificando che le regioni hanno la possibilità di istituire e disciplinare un proprio servizio regionale, purché diverso da quello nazionale: la Regione Toscana ha quindi approvato la legge regionale n. 35/2006 ed emanato il relativo regolamento attuativo;

3. A seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 40/2017, è emersa la necessità di un riordino del sistema regionale di servizio civile di cui alla legge regionale n. 35/2006 e, pertanto, vengono introdotte alcune modifiche;

4. In particolare risulta necessario:

a) aggiornare alcuni riferimenti normativi ed i relativi istituti, a partire dal «servizio civile nazionale» che, ai sensi del decreto legislativo n. 40/2017, è stato sostituito dal «servizio civile universale»;

b) semplificare alcune procedure, parallelamente a quanto accaduto per il servizio civile universale, individuando soluzioni alle criticità applicative riscontrate nella disciplina vigente, nell'ottica di una migliore gestione, ma anche di una maggior tutela dei giovani che fanno questa scelta, permettendo loro, a determinate condizioni, di ripetere tale esperienza fino a due volte e consentendo a chi ha già svolto il servizio civile nazionale o universale di svolgere il servizio civile regionale;

c) ribadire l'inammissibilità del contemporaneo svolgimento del servizio civile universale e del servizio civile regionale;

d) rafforzare il monitoraggio sull'attuazione dei progetti da parte degli enti, introducendo le sanzioni per l'inefficiente gestione del servizio civile e per le irregolarità nella realizzazione dei progetti, rinviando al regolamento attuativo la disciplina delle relative procedure;

e) armonizzare la disciplina dei bandi finanziati con fondi europei a quella dei bandi finanziati con risorse regionali, in un'ottica di semplificazione e di maggior chiarezza; approva la presente legge:

Art. 1.

Settori di impiego. Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 35/2006

1. Alla lettera h) del comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 25 luglio 2006, n. 35 (Istituzione del servizio civile regionale), le parole: «23 marzo 1999, n. 17 (In-

terventi per la promozione dell'attività di cooperazione e partenariato internazionale, a livello regionale e locale)» sono sostituite dalle seguenti: «22 maggio 2009, n. 26 (Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione Toscana)».

Art. 2.

Progetti. Modifiche all'art. 7 della legge regionale n. 35/2006

1. Alla fine della lettera c) del comma 2 dell'art. 7 della legge regionale n. 35/2006, sono aggiunte le parole: «nonché, nel caso di attività rischiose, il possesso di ulteriori specifici requisiti di idoneità, da verificare a cura dell'ente titolare del progetto».

Art. 3.

Durata e orario di svolgimento del servizio. Modifiche all'art. 9 della legge regionale n. 35/2006

1. Al comma 2 dell'art. 9 della legge regionale n. 35/2006 le parole: «che non può essere inferiore a venticinque ore né superiore a trenta ore settimanali» sono sostituite dalle seguenti: «che può essere di venticinque o di trenta ore settimanali».

Art. 4.

Compensi e benefici. Modifiche all'art. 10 della legge regionale n. 35/2006

1. Al comma 2 dell'art. 10 della legge regionale n. 35/2006, la parola: «nazionale» è sostituita dalla seguente: «universale».

2. La lettera b) del comma 3 dell'art. 10 della legge regionale n. 35/2006 è abrogata.

3. Alla fine della lettera b-bis) del comma 3 dell'art. 10 della legge regionale n. 35/2006 sono aggiunte le parole: «salvo quanto previsto dall'art. 11, comma 5, lettera b);».

Art. 5.

Doveri e incompatibilità. Sostituzione all'art. 11 della legge regionale n. 35/2006

1. L'art. 11 della legge regionale n. 35/2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 11 (*Doveri e incompatibilità*). — 1. I soggetti impiegati nei progetti di servizio civile regionale sono tenuti ad assolvere con diligenza le mansioni affidate, secondo quanto previsto dal progetto. Tali soggetti non possono essere impiegati in sostituzione di personale, assunto o da assumere, per obblighi di legge, contrattuali o convenzionali o in base a norme statutarie.

2. Ai soggetti di cui al comma 1 è consentito lo svolgimento di attività di studio o di lavoro subordinato o autonomo, purché non contrastanti con lo svolgimento del progetto.

3. I soggetti che hanno prestato per una volta servizio civile regionale in Toscana possono presentare una seconda domanda per il servizio civile regionale ad un altro ente, ad eccezione di quello presso il quale hanno svolto il precedente servizio.



4. I soggetti che entro l'anno precedente alla data di uscita del bando e per almeno sei mesi, anche non consecutivi, abbiano prestato, a qualunque titolo, attività presso un ente, retribuita, dallo stesso ente o da altri soggetti, non possono presentare domanda di servizio civile al medesimo ente.

5. La partecipazione al servizio civile regionale cessa d'ufficio qualora:

a) il soggetto risulti svolgere contemporaneamente il servizio civile regionale ed il servizio civile universale;

b) colei che ha usufruito del congedo di maternità di cui all'art. 10, comma 3, lettera b-bis), in unica soluzione o in più periodi anche non continuativi, superi i sei mesi di congedo, in coerenza con la durata massima del servizio di cui all'art. 9, comma 1.

6. Nel caso previsto dal comma 5, lettera b), l'interessata può presentare nuova domanda di servizio civile.».

Art. 6.

Attività di formazione e preparazione dei giovani. Modifiche all'art. 15 della legge regionale n. 35/2006

1. Al comma 6 dell'art. 15 della legge regionale n. 35/2006 le parole: «nel libretto formativo di cui all'art. 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30).» sono sostituite dalle seguenti: «nel fascicolo elettronico del lavoratore di cui all'art. 14 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183).».

Art. 7.

Consulta regionale del servizio civile. Modifiche all'art. 17 della legge regionale n. 35/2006

1. Al comma 5 dell'art. 17 della legge regionale n. 35/2006 le parole: «Ai suoi componenti compete il rimborso delle spese di trasferta sulla base dei criteri stabiliti per i dirigenti regionali.» sono soppresse.

Art. 8.

Regolamento di attuazione. Modifiche all'art. 19 della legge regionale n. 35/2006

1. Dopo la lettera g) del comma 1 dell'art. 19 della legge regionale n. 35/2006 è inserita la seguente: «g-bis) le procedure relative alle sanzioni di cui all'art. 20-ter;».

Art. 9.

Attuazione del servizio civile universale. Modifiche all'art. 20 della legge regionale n. 35/2006

1. Nella rubrica dell'art. 20 della legge regionale n. 35/2006 la parola: «nazionale» è sostituita dalla seguente: «universale».

2. Ai commi 1 e 4 dell'art. 20 della legge regionale n. 35/2006 la parola: «nazionale» è sostituita dalla seguente: «universale».

3. I commi 2 e 3 dell'art. 20 della legge regionale n. 35/2006 sono abrogati.

Art. 10.

Servizio civile regionale finanziato con fondi europei. Modifiche all'art. 20-bis della legge regionale n. 35/2006

1. Al comma 1 dell'art. 20-bis della legge regionale n. 35/2006 le parole: «dal programma operativo nazionale Garanzia giovani (PON Garanzia giovani) o dal programma operativo regionale del fondo sociale europeo (POR FSE)» sono sostituite dalle seguenti: «dai rispettivi programmi operativi regionali relativi al fondo comunitario finanziatore.».

2. Al comma 2 dell'art. 20-bis della legge regionale n. 35/2006 le parole: «articolato in una o più scadenze per la presentazione dei progetti» sono soppresse.

3. Nell'alinea del comma 3 dell'art. 20-bis della legge regionale n. 35/2006 le parole: «con riferimento a ciascuna scadenza prevista nel bando di cui al comma 2» sono soppresse.

4. Il comma 4 dell'art. 20-bis della legge regionale n. 35/2006 è sostituito dal seguente:

«4. I progetti che presentano i contenuti di cui all'art. 7, comma 2, sono approvati, in base ai criteri di cui all'art. 7, comma 5, con atto del dirigente della competente struttura regionale e sono finanziati sulla base delle risorse disponibili sul bilancio regionale.».

5. Dopo il comma 4 dell'art. 20-bis della legge regionale n. 35/2006 è inserito il seguente:

«4-bis. L'ammissione dei soggetti al servizio civile finanziato con fondi comunitari viene effettuata secondo quanto previsto dall'art. 8.».

6. I commi 5, 6 e 7 dell'art. 20-bis della legge regionale n. 35/2006 sono abrogati.

7. Al comma 8 dell'art. 20-bis della legge regionale n. 35/2006 le parole: «il libretto formativo del cittadino» sono sostituite dalle seguenti: «il fascicolo elettronico del lavoratore.».


8. Al comma 9 dell'art. 20-bis della legge regionale n. 35/2006 le parole: «per l'attuazione del PON Garanzia giovani o del POR FSE» sono sostituite dalle seguenti: «dai rispettivi fondi comunitari finanziatori.».

Art. 11.

Sanzioni. Inserimento dell'art. 20-ter nella legge regionale n. 35/2006

1. Dopo l'art. 20-bis della legge regionale n. 35/2006 è inserito il seguente:

«Art. 20-ter (Sanzioni). — 1. I soggetti di cui all'art. 5 sono tenuti a cooperare per l'efficiente gestione del servizio civile regionale e per la corretta realizzazione dei progetti.



2. Ai soggetti di cui al comma 1, che non osservino quanto previsto dalla presente legge o dai bandi regionali, con particolare riferimento alle procedure di selezione dei volontari, o non realizzino in tutto o in parte i progetti, si applicano le seguenti sanzioni:

- a) diffida scritta ad uniformarsi alle prescrizioni;
- b) revoca del provvedimento di approvazione del progetto;
- c) sospensione temporanea a presentare altri progetti di servizio civile regionale;
- d) cancellazione dall'albo regionale di cui all'art. 5, fino ad un massimo di tre anni in casi di particolare gravità.

3. Qualora venga applicata la revoca di cui al comma 2, lettera b), la Regione si attiva per valutare la possibilità di ricollocare i giovani presso altri enti.

4. Le sanzioni di cui al comma 2 sono applicate, secondo criteri di gradualità, dalla struttura regionale competente, secondo le procedure previste dal regolamento di cui all'art. 19, comma 1, lettera g-bis).».

Art. 12.

Regolamento attuativo

1. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva le modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 20 marzo 2009, n. 10/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 25 luglio 2006, n. 35 «Istituzione del servizio civile regionale», con particolare riferimento alle procedure relative alle sanzioni di cui all'art. 20-ter.

Art. 13.

Clausola di neutralità finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 18 luglio 2023

GIANI

(*Omissis*).

23R00385

LEGGE REGIONALE 19 luglio 2023, n. 28.

Divieti per i minori in materia di prevenzione della ludopatia. Modifiche alla l.r. 57/2013.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana del 26 luglio 2023, n. 39)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:
(*Omissis*);

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, lettera c), dello Statuto;

Vista la legge regionale 18 ottobre 2013, n. 57 (Disposizioni per il gioco consapevole e per la prevenzione del gioco d'azzardo patologico);

Considerato quanto segue:

1. Con la legge regionale n. 57/2013 la Regione ha dettato specifiche disposizioni per regolare, in particolare, le distanze minime che devono intercorrere fra i luoghi adibiti al gioco con vincita in denaro ed i luoghi socialmente sensibili, nonché per il sostegno ai soggetti affetti da gioco patologico e alle loro famiglie;

2. Si ritiene opportuno implementare le misure di prevenzione della ludopatia, anche in relazione a potenziali sviluppi futuri della patologia tra i minori, introducendo, nella medesima legge regionale n. 57/2013, specifiche disposizioni finalizzate a vietare agli stessi l'utilizzo di apparecchi e congegni meccanici ed elettromeccanici, attivabili con moneta, con gettone ovvero con altri strumenti elettronici di pagamento, che distribuiscono tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita (*ticket redemption*);

APPROVA


la presente legge:

Art. 1.

Apparecchi e congegni che distribuiscono tagliandi. Divieto di utilizzo per i minori. Inserimento dell'articolo 4-bis nella legge regionale n. 57/2013.

1. Dopo l'art. 4 della legge regionale 18 ottobre 2013, n. 57 (Disposizioni per il gioco consapevole e per la prevenzione del gioco d'azzardo patologico) è inserito il seguente:

«Art. 4-bis (*Apparecchi e congegni che distribuiscono tagliandi. Divieto di utilizzo per i minori*). — 1. È vietato consentire ai minori di anni diciotto l'utilizzo



di apparecchi e congegni meccanici ed elettromeccanici, attivabili con moneta, con gettone ovvero con altri strumenti elettronici di pagamento, che distribuiscono tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita.

2. Il regolamento di cui all'art. 15 definisce le modalità di attuazione del divieto di cui al comma 1.».

Art. 2.

Sanzioni. Modifiche all'articolo 14 della legge regionale n. 57/2013

1. Dopo il comma 1 dell'art. 14 della legge regionale n. 57/2013 è inserito il seguente:

«1.1 L'osservanza del divieto di cui all'art. 4-bis, comma 1, comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 25,00 ad un massimo di euro 500,00.».

2. Al comma 2 dell'art. 14 della legge regionale n. 57/2013, dopo le parole: «di cui al comma 1» sono inserite le seguenti: «, 1.1».

Art. 3.

Regolamento di attuazione. Modifiche all'art. 15 della legge regionale n. 57/2013

1. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'art. 15 della legge regionale n. 57/2013 è aggiunta la seguente:

«c-bis) ferma restando la sanzione di cui all'art. 14, comma 1.1, le modalità di attuazione del divieto di cui all'art. 4-bis, comma 1.».

Art. 4.

Disposizioni di attuazione. Inserimento dell'articolo 15-bis nella legge regionale n. 57/2013

1. Dopo l'art. 15 della legge regionale n. 57/2013 è inserito il seguente:

«Art. 15-bis (Disposizioni di attuazione). — 1. Il divieto di cui all'art. 4-bis, comma 1, e la sanzione di cui all'art. 14, comma 1.1, si applicano a decorrere dall'entrata in vigore delle disposizioni regolamentari di attuazione del divieto stesso.».

Art. 5.

Clausola di neutralità finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 19 luglio 2023

GIANI

(Omissis);

23R00386

LEGGE REGIONALE 20 luglio 2023, n. 29.

Legge generale di manutenzione dell'ordinamento regionale 2023.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana del 26 luglio 2023, n. 39)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(Omissis);

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'art. 4 dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421);

Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 (Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell'art. 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3);

Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 (Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza «PNRR» e per l'efficienza della giustizia), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;


Vista la legge 31 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024);

Visto il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 (Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25;

Visto il decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201 (Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2023 (Determinazione della popolazione legale della Repubblica in base al censimento permanente della popolazione e delle abitazioni);

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 19 dicembre 2022 (Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e



successive modificazioni e integrazioni, concernente l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. Sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli);

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) relativo al personale del comparto funzioni locali per il triennio 2019 - 2021, sottoscritto in data 16 novembre 2022;

Vista la legge regionale 25 febbraio 2000, n. 16 (Riordino in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica);

Vista la legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana);

Vista la legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative);

Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro);

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del Servizio sanitario regionale);

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale);

Vista la legge regionale 28 aprile 2008, n. 20 (Disciplina della partecipazione regionale a società, associazioni, fondazioni e altri organismi di diritto privato, ai sensi dell'art. 51, comma 1 dello Statuto. Norme in materia di componenti degli organi amministrativi delle società a partecipazione regionale);

Vista la legge regionale 22 ottobre 2008, n. 55 (Disposizioni in materia di qualità della normazione) e, in particolare l'art. 13;

Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale);

Vista la legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa);

Vista la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali);

Vista la legge regionale 30 novembre 2012, n. 68 (Disciplina per la gestione e il controllo del potenziale viticolo);

Vista la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri);

Vista la legge regionale 13 dicembre 2017, n. 73 (Disciplina per la gestione ed il controllo del potenziale viticolo);

Vista la legge regionale 23 novembre 2018, n. 62 (Codice del Commercio);

Vista la legge regionale 10 dicembre 2019, n. 74 (Disposizioni urgenti per il rispetto nel territorio della Toscana degli obblighi previsti dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, di attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente);

Vista la legge regionale 24 luglio 2020, n. 69 (Inquadramento del personale giornalista assunto a tempo indeterminato. Modifiche alla legge regionale n. 43/2006 e alla legge regionale n. 9/2011);

Vista la legge regionale 3 agosto 2021, n. 27 (Valorizzazione del patrimonio storico-culturale intangibile e della cultura popolare della Toscana. Disciplina delle rievocazioni storiche regionali);

Vista la legge regionale 5 novembre 2021, n. 40 (Disposizioni attuative del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 «Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'art. 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117». Abrogazione della legge regionale n. 32/2003);

Vista la legge regionale 16 marzo 2023, n. 12 (Disposizioni in materia di istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici. Modifiche alla legge regionale n. 40/2005);

Considerato quanto segue:

1. È necessario aggiornare nella legge regionale n. 68/2011 il dato della popolazione residente in ciascun comune della Repubblica, censita al 31 dicembre 2021, come risultante dal decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2023 (Determinazione della popolazione legale della Repubblica in base al censimento permanente della popolazione e delle abitazioni), sostituendo anche il relativo allegato;

2. È necessario modificare la definizione di «superficie vitata» a seguito dell'adozione del sopra citato decreto ministeriale agricoltura 19 dicembre 2022, che ha recepito a livello nazionale quanto disposto dall'art. 44 del regolamento di esecuzione UE n. 2016/1150 della Commissione del 15 aprile 2016 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo;

3. È necessario aggiornare il riferimento normativo del registro informatico pubblico delle autorizzazioni per gli impianti viticoli a seguito della sopracitata sopravvenuta normativa statale;

4. È necessario abrogare l'art. 20 della legge regionale n. 68/2012 che prevede che le commissioni di degustazione siano istituite con atto della Giunta regionale, in quanto, secondo quanto disposto dall'art. 7, comma 3, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo 12 marzo 2019 (Disciplina degli esami analitici per i vini DOP e IGP, degli esami organolettici e dell'attività delle commissioni di degustazione per i vini DOP e IGP e del funzionamento dell'attività della commissione di degustazione di appello), le commissioni di degustazione sono nominate dal competente organismo di controllo per le relative denominazioni;

5. È necessario intervenire sulle disposizioni relative alla gestione del potenziale viticolo:

a) per abrogare il procedimento di conversione dei diritti di reimpianto in autorizzazioni in quanto la possibilità di convertire i diritti di reimpianto in autorizzazioni è cessata il 31 dicembre 2022;



b) per correggere un errore materiale e prevedere che la richiesta di autorizzazione per reimpianti da estirpo può essere presentata entro la fine della seconda campagna viticola successiva a quella in cui è avvenuta l'estirpazione;

c) per introdurre la tipologia del nuovo impianto destinato alla costituzione di una collezione di varietà di viti finalizzata alla preservazione delle risorse genetiche.

6. È necessario fornire l'interpretazione autentica, condivisa con il Ministero dell'economia e delle finanze, dell'art. 3 della legge regionale n. 74/2019;

7. Per coordinare le disposizioni in materia di somministrazione di alimenti e bevande contenute nell'art. 53 della legge regionale n. 62/2018, è opportuno inserire anche la fattispecie nella quale l'attività di somministrazione si svolge all'interno di un quartiere fieristico o di uno spazio fieristico che deve essere disciplinata alla stessa stregua delle altre fattispecie di attività di somministrazione escluse dal rispetto dei requisiti stabiliti dal comune ai sensi dell'art. 49;

8. È opportuno, anche in riferimento alla mozione del Consiglio regionale 8 marzo 2023, n. 1225, operare un coordinamento tra la legge regionale n. 46/2015 e la legge regionale n. 27/2021 relativamente al Capodanno dell'Annunciazione;

9. È necessario superare criticità applicative dell'art. 14 della legge regionale n. 80/2015, che deve essere interpretato nel senso che, in coerenza con la clausola di salvaguardia che consente di derogare a quanto previsto dall'art. 135 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), l'art. 14 stesso individua la Regione quale autorità competente all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla parte terza del medesimo decreto legislativo n. 152/2006, compresa quella di cui all'art. 133, comma 8, in materia di violazione degli obblighi di installazione e manutenzione dei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi d'acqua, nonché di trasmissione dei risultati delle misurazioni;

10. In tema di tirocini non curriculari, si sono verificati casi concreti che rendono necessario l'adeguamento della legge regionale n. 32/2002 al decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85 (Attuazione della direttiva 2001/55/CE relativa alla concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati ed alla cooperazione in ambito comunitario). Pertanto occorre modificare l'art. 17-bis della legge regionale n. 32/2002 per garantire alle categorie dei soggetti svantaggiati il diritto all'istruzione e all'accesso alla formazione professionale e continua di cui all'art. 14 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

11. È necessario apportare all'interno della legge regionale n. 1/2009 le modifiche terminologiche derivanti dall'introduzione del piano integrato di attività ed organizzazione (PIAO), nel quale confluiscono i diversi piani di programmazione già previsti per le amministrazioni pubbliche;

12. Nella legge regionale n. 1/2009 è necessario apportare, inoltre, le modifiche terminologiche introdotte dalla nuova qualificazione degli incarichi di posizione

organizzativa in «incarichi di elevata qualificazione», disposta dall'art. 16 del CCNL Funzioni locali, triennio 2019 - 2021;

13. È necessario altresì apportare nella legge regionale n. 1/2009 le modifiche terminologiche richieste dall'introduzione del nuovo sistema di classificazione del personale, dettato dall'art. 12 del CCNL Funzioni locali, triennio 2019-2021;

14. È opportuno introdurre correttivi tecnici relativi ad alcune procedure interne in materia di personale;

15. È opportuno adeguare le modalità con cui le informazioni sulle azioni positive, intraprese dalla Regione Toscana nei confronti del proprio personale, vengono comunicate all'esterno;

16. È necessario abrogare alcune disposizioni della legge regionale n. 69/2020 non più efficaci a seguito della nuova contrattazione in materia o dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale;

17. Nella legge regionale n. 81/2000 è opportuno procedere alla declinazione delle materie con una formulazione di carattere generale, rimuovendo ogni riferimento ad atti deliberativi, nonché eliminando ogni riferimento a normativa che solo parzialmente declina la competenza regionale ai fini di un miglior coordinamento con il mutato assetto delle competenze determinato dalla normativa statale;

18. Poiché nell'operatività concreta non è mai stato istituito un archivio regionale dei trasgressori ed essendo più coerente verificare l'eventuale recidività in relazione al ripetersi di infrazioni nella medesima materia, è opportuno abrogare la norma istitutiva dell'archivio;

19. È necessario declinare meglio gli effetti del pagamento della sanzione pecuniaria principale sull'irrogazione delle sanzioni accessorie;


20. È necessario adeguare la disposizione sul trattamento dati all'evoluzione normativa nazionale in tema di tutela dei dati personali;

21. È necessario adeguare la tempistica del procedimento per l'apertura di una farmacia il cui titolare è il comune ai nuovi adempimenti previsti dal titolo III, capo II del decreto legislativo n. 201/2022;

22. È necessario modificare le disposizioni della legge regionale n. 40/2005 nella parte modificata dalla recente legge regionale n. 12/2023, a seguito delle osservazioni formulate dal Ministero della salute e dal Ministero dell'economia e delle finanze, che hanno chiesto alla Regione di rafforzare, in ossequio alla normativa statale in materia di istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), il ruolo del Ministero della salute;

23. È necessario apportare alla legge regionale n. 40/2005 una serie di modifiche formali, che vanno dall'aggiornamento di riferimenti normativi superati al coordinamento di disposizioni obsolete, ad adeguamenti terminologici discendenti dalla normativa comunitaria o statale;

24. È necessario adeguare il testo dell'art. 59-bis della legge regionale n. 40/2005 all'ultima riforma delle procedure per l'affidamento degli incarichi di struttura complessa alla dirigenza sanitaria di cui all'art. 17, comma 7, del decreto legislativo 502/1992;



25. È necessario adeguare il testo vigente dell'articolo sul fascicolo sanitario elettronico alle modifiche intervenute a livello nazionale sull'art. 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, in particolare a quelle apportate dal decreto-legge n. 4/2022 convertito dalla legge n. 25/2022;

26. È opportuno dare normativamente atto dell'attivazione, in Toscana, del numero telefonico unico di emergenza europeo 112;

27. È opportuno dare normativamente atto dell'introduzione della ricetta dematerializzata;

28. È necessario riallineare la normativa regionale in tema di commissioni di bioetica al decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 52 (Attuazione della delega per il riassetto e la riforma della normativa in materia di sperimentazione clinica dei medicinali ad uso umano, ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, della legge 11 gennaio 2018, n. 3) ed ai relativi decreti ministeriali attuativi;

29. Si modifica la disciplina della legge regionale n. 40/2005 introducendo la previsione dell'istituzione, da parte della Giunta regionale, di quattro comitati etici territoriali conformemente a quanto previsto dal decreto del Ministro della salute 26 gennaio 2023 (Individuazione di quaranta comitati etici territoriali);

30. Muovendo dal contesto normativo nel quale l'ambito delle disabilità ha trovato nuova collocazione, è necessario modificare la dicitura con cui le norme richiamano le persone destinatarie delle norme medesime;

31. È necessario, anche a seguito della sollecitazione di alcuni comuni, un intervento chiarificatore della Regione in merito alla legge regionale 28 febbraio 2023, n. 8 (Disposizioni di semplificazione delle certificazioni sanitarie in ambito scolastico. Modifiche alla legge regionale n. 40/2009), che ha abolito l'obbligo di presentazione del certificato di riammissione scolastica dopo cinque giorni di malattia, fornendo l'interpretazione corretta;

32. È opportuno, per assicurare la funzionalità dell'organismo, prevedere la nomina di un componente supplente per ciascun componente effettivo della commissione regionale per la prevenzione dei rischi da radiazioni ionizzanti;

APPROVA
la presente legge:

Capo I
AFFARI ISTITUZIONALI

Art. 1.

Costituzione di associazioni nuove. Modifiche all'articolo 5 della legge regionale n. 20/2008

1. Al comma 1 dell'art. 5 della legge regionale 28 aprile 2008, n. 20 (Disciplina della partecipazione regionale a società, associazioni, fondazioni e altri organismi di diritto privato, ai sensi dell'art. 51, comma 1 dello Statuto. Norme in materia di componenti degli organi amministra-

tivi delle società a partecipazione regionale), le parole: «all'art. 10 della legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale), come sostituito dall'art. 10 della legge regionale 15 novembre 2004, n. 61» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 8 e 9 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla legge regionale n. 20/2008)».

Art. 2.

Recesso. Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 20/2008

1. Al comma 2 dell'art. 6 della legge regionale n. 20/2008 le parole: «all'art. 10 della legge regionale n. 49/1999» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 8 e 9 della legge regionale n. 1/2015».

Art. 3.

Adesione a fondazioni esistenti. Modifiche all'articolo 7 della legge regionale n. 20/2008

1. Al comma 1 dell'art. 7 della legge regionale n. 20/2008 le parole: «all'art. 10 della legge regionale n. 49/1999» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 8 e 9 della legge regionale n. 1/2015».

Art. 4.

Costituzione di fondazioni nuove. Modifiche all'articolo 8 della legge regionale n. 20/2008

1. Al comma 1 dell'art. 8 della legge regionale n. 20/2008 le parole: «all'art. 10 della legge regionale n. 49/1999» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 8 e 9 della legge regionale n. 1/2015».

Art. 5.


Partecipazione a società esistenti. Modifiche all'articolo 9 della legge regionale n. 20/2008

1. Al comma 1 dell'art. 9 della legge regionale n. 20/2008 le parole: «all'art. 10 della legge regionale n. 49/1999» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 8 e 9 della legge regionale n. 1/2015».

Art. 6.

Costituzione di società nuove. Modifiche all'articolo 10 della legge regionale n. 20/2008

1. Al comma 1 dell'art. 10 della legge regionale n. 20/2008 le parole: «all'art. 10 della legge regionale n. 49/1999» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 8 e 9 della legge regionale n. 1/2015».



Art. 7.

Dismissione, riduzione e incremento delle partecipazioni. Modifiche all'articolo 11 della legge regionale n. 20/2008

1. Al comma 1 dell'art. 11 della legge regionale n. 20/2008 le parole: «all'art. 10 della legge regionale n. 49/1999» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 8 e 9 della legge regionale n. 1/2015».

Art. 8.

Dimensione territoriale adeguata per l'esercizio delle funzioni dei comuni. Modifiche all'articolo 54 della legge regionale n. 68/2011

1. Al comma 1 dell'art. 54 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali), le parole: «relativi al censimento della popolazione 2011» sono sostituite dalle seguenti: «relativi al censimento della popolazione 2021».

Art. 9.

Comuni tenuti all'esercizio associato delle funzioni fondamentali. Modifiche all'articolo 55 della legge regionale n. 68/2011

1. Al comma 1 dell'art. 55 della legge regionale n. 68/2011 le parole: «relativi al censimento della popolazione 2011» sono sostituite dalle seguenti: «relativi al censimento della popolazione 2021».

Art. 10.

Verifica dell'effettività dell'esercizio associato e revoca dei contributi. Modifiche all'articolo 91 della legge regionale n. 68/2011

1. Al comma 13 dell'art. 91 della legge regionale n. 68/2011 le parole: «relativi al censimento della popolazione 2011» sono sostituite dalle seguenti: «relativi al censimento della popolazione 2021».

Art. 11.

Sostituzione dell'allegato A della legge regionale n. 68/2011

1. L'allegato A della legge regionale n. 68/2011 è sostituito dall'allegato A della presente legge.

Capo II

AGRICOLTURA

Sezione I

FORESTE. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE N. 39/2000

Art. 12.

Autorizzazione alla trasformazione dei boschi e dei suoli. Modifiche all'articolo 42 della legge regionale n. 39/2000

1. Alla lettera d-bis) del comma 4 dell'art. 42 della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana), le parole «all'art. 49» sono sostituite dalle seguenti: «all'art. 74».

Art. 13.

Materiale forestale di propagazione. Spostamento dell'articolo 76-bis nel capo III del titolo V della legge regionale n. 39/2000

1. L'art. 76-bis della legge regionale n. 39/2000 è spostato nel capo III del titolo V, quale primo articolo del capo medesimo.

Sezione II

VITICOLTURA. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE N. 68/2012 E ALLA LEGGE REGIONALE N. 73/2017

Art. 14.

Abrogazione dell'articolo 20 della legge regionale n. 68/2012


1. L'art. 20 della legge regionale 30 novembre 2012, n. 68 (Disciplina per la gestione e il controllo del potenziale viticolo), è abrogato.

Art. 15.

Definizioni. Modifiche all'articolo 2 della legge regionale n. 73/2017

1. La lettera b) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 13 dicembre 2017, n. 73 (Disciplina per la gestione ed il controllo del potenziale viticolo), è sostituita dalla seguente:

«b) superficie vitata: in conformità alla normativa unionale, la superficie delimitata dal perimetro esterno dei ceppi di vite a cui si aggiunge una fascia cuscinetto di larghezza pari a metà della distanza tra i filari. La superficie vitata è registrata nello schedario viticolo come poligono».



Art. 16.

Registro informatico pubblico delle autorizzazioni per gli impianti viticoli. Modifiche all'articolo 5 della legge regionale n. 73/2017

1. Al comma 1 dell'art. 5 della legge regionale n. 73/2017 le parole «decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 15 dicembre 2015, n. 12272 (Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento «UE» n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. Sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli)» sono sostituite dalle seguenti: «decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 19 dicembre 2022, (Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e successive modificazioni e integrazioni concernente l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. Sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli)».

Art. 17.

Gestione del potenziale viticolo. Modifiche all'articolo 7 della legge regionale n. 73/2017

1. La lettera *d*) del comma 2 dell'art. 7 della legge regionale n. 73/2017 è abrogata.

2. Alla lettera *f*) del comma 2 dell'art. 7 della legge regionale n. 73/2017 le parole: «entro la fine della campagna viticola nel corso della quale» sono sostituite dalle seguenti: «entro la fine della seconda campagna viticola successiva a quella nella quale».

3. Alla lettera *p*) del comma 2 dell'art. 7 della legge regionale n. 73/2017 dopo la parola: «sperimentazione,» sono aggiunte le seguenti: «alla costituzione di una collezione di varietà di viti finalizzata alla preservazione delle risorse genetiche,».

Art. 18.

Correzione di rinvii normativi. Modifiche all'articolo 13 della legge regionale n. 73/2017

1. Nell'alinea del comma 1 dell'art. 13 della legge regionale n. 73/2017 dopo la parola: «Sono» sono inserite le seguenti: «o restano».

2. Alla lettera *a*) del comma 1 dell'art. 13 della legge regionale n. 73/2017 la parola: «19» è sostituita dalla seguente: «20».

Sezione III

AGRICOLTURA SOCIALE. MODIFICHE
LLA LEGGE REGIONALE N. 20/2023

Art. 19.

Riconoscimento operatori di agricoltura sociale e avvio dell'attività. Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 20/2023

1. Il comma 3 dell'art. 3 della legge regionale 27 aprile 2023, n. 20 (Disposizioni in materia di agricoltura sociale in Toscana. Modifiche alla legge regionale n. 30/2003) è sostituito dal seguente:

«3. L'operatore di agricoltura sociale, per ottenere l'iscrizione all'elenco regionale, deve essere in possesso di adeguate competenze derivanti da esperienza pratica triennale già acquisita al momento della richiesta o dal possesso di un attestato di qualificazione regionale di operatore di fattoria sociale conseguito a seguito di corsi, organizzati o riconosciuti dalla Regione Toscana o da altre regioni e province autonome, ai sensi e per gli effetti della legge 18 agosto 2015, n. 141 (Disposizioni in materia di agricoltura sociale).


Capo III

AMBIENTE

Art. 20.

Sanzioni. Diritto di rivalsa. Interpretazione autentica dell'articolo 1-bis, comma 4, della legge regionale n. 74/2019

1. La disposizione di cui al comma 4 dell'art. 1-bis della legge regionale 10 dicembre 2019, n. 74 (Disposizioni urgenti per il rispetto nel territorio della Toscana degli obblighi previsti dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, di attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente) si interpreta nel senso che la Regione ha diritto di recuperare dai comuni inadempienti, riconosciuti responsabili dell'infrazione in esito all'istruttoria dell'art. 43 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea) o in sede di successiva contestazione giudiziale della stessa, gli oneri eventualmente anticipati, o comunque corrisposti oltre la misura della propria responsabilità in sostituzione dei comuni medesimi, anche mediante forme di compensazione ai sensi della normativa vigente.



Capo IV

ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Art. 21.

Commercio. Attività non soggette a requisiti comunali. Modifiche all'articolo 53 della legge regionale n. 62/2018

1. Dopo il numero 5) della lettera *a*) del comma 1 dell'art. 53 della legge regionale 23 novembre 2018, n. 62 (Codice del Commercio), è aggiunto il seguente:

«5-bis) all'interno di quartieri fieristici o di spazi fieristici;».

Capo V

BENI, ISTITUZIONI, ATTIVITÀ CULTURALI

Art. 22.

Rievocazioni storiche regionali. Modifiche al preambolo della legge regionale n. 27/2021

1. Nel preambolo della legge regionale 3 agosto 2021, n. 27 (Valorizzazione del patrimonio storico-culturale intangibile e della cultura popolare della Toscana. Disciplina delle rievocazioni storiche regionali), dopo le parole «Vista la legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla legge regionale n. 20/2008), sono inserite le seguenti: «Vista la legge regionale 9 aprile 2015, n. 46 (Disciplina delle iniziative istituzionali del Consiglio regionale per la valorizzazione delle finalità statutarie. Abrogazione della legge regionale n. 26/2001);».

2. Nel preambolo della legge regionale n. 27/2021, dopo il punto 10 è inserito il seguente:

«10-bis. La legge regionale n. 46/2015 ha stabilito nella data del 25 marzo la ricorrenza istituzionale del Capodanno dell'Annunciazione. Tale festa ha assunto negli anni speciale valore come rappresentazione scenica e performativa del passato, valorizzando una comune memoria collettiva, civile e religiosa;».

3. Nel preambolo della legge regionale n. 27/2021, dopo il punto 10-bis è inserito il seguente:

«10-ter. È opportuno inserire il Capodanno dell'Annunciazione all'interno del Calendario annuale delle manifestazioni di rievocazione storica della Toscana, principale strumento di programmazione e promozione delle manifestazioni di rievocazione storica della Toscana;».

Art. 23.

Calendario delle manifestazioni di rievocazione storica della Toscana e logo identificativo. Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 27/2021.

1. Dopo il comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n. 27/2021 è inserito il seguente:

«1-bis. La celebrazione del Capodanno dell'Annunciazione, stabilita il 25 marzo di ogni anno, dall'art. 3-bis, comma 1, della legge regionale 9 aprile 2015, n. 46 (Di-

sciplina delle iniziative istituzionali del Consiglio regionale per la valorizzazione delle finalità statutarie. Abrogazione della legge regionale n. 26/2001) col «Corteo Storico del Capodanno dell'Annunciazione», è inserita di diritto tra le manifestazioni iscritte nel calendario di cui al comma 1.».

Art. 24.

Disposizioni di attuazione. Modifiche all'articolo 13 della legge regionale n. 27/2021

1. Al comma 2 dell'art. 13 della legge regionale n. 27/2021 le parole: «, lettera *d*), numeri 1), 2) e 3)» sono soppresse.

Capo VI

DIFESA DEL SUOLO

Art. 25.

Funzioni di vigilanza e controllo. Interpretazione autentica dell'articolo 14, commi 1 e 3, della legge regionale n. 80/2015

1. In coerenza con la clausola di salvaguardia di cui all'art. 135, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) che fa salve le diverse attribuzioni affidate con legge ad altre autorità, i commi 1 e 3 dell'art. 14 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) si interpretano nel senso che la Regione è individuata quale autorità competente all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla parte terza del medesimo decreto, inclusa quella prevista dall'art. 133, comma 8, in materia di violazione degli obblighi di installazione e manutenzione dei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi d'acqua nonché di trasmissione dei risultati delle misurazioni.

Capo VII


LAVORO

Art. 26.

Tirocini: tipologie e destinatari. Modifiche all'articolo 17-bis della legge regionale n. 32/2002

1. Dopo il punto 5-bis) della lettera *b*) del comma 5 dell'art. 17-bis della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), è inserito il seguente:

«5-ter) stranieri destinatari delle misure di protezione temporanea disposte ai sensi del decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85 (Attuazione della direttiva 2001/55/CE relativa alla concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati ed alla cooperazione in ambito comunitario).».



Capo VIII

ORGANIZZAZIONE

*Sezione I*ORGANIZZAZIONE E ORDINAMENTO DEL PERSONALE.
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE N. 1/2009

Art. 27.

*Direttore. Modifiche all'articolo 7
della legge regionale n. 1/2009*

1. Alla lettera *g*) del comma 1 dell'art. 7 della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale), le parole: «dal piano triennale per la prevenzione della corruzione adottato» sono sostituite dalle seguenti: «nella programmazione triennale per la prevenzione della corruzione adottata».

Art. 28.

*Delega di funzioni dirigenziali. Modifiche all'articolo 10
della legge regionale n. 1/2009*

1. Al comma 1 dell'art. 10 della legge regionale n. 1/2009 le parole: «nella categoria» sono sostituite dalle seguenti: «nell'area», e le parole: «posizione organizzativa» sono sostituite dalle seguenti: «posizione di elevata qualificazione».

Art. 29.

*Accesso alla qualifica dirigenziale. Modifiche
all'articolo 12 della legge regionale n. 1/2009*

1. Alla lettera *a*) del comma 2 e al comma 2-*bis* dell'art. 12 della legge regionale n. 1/2009, le parole: «nella categoria» sono sostituite dalle seguenti: «nell'area».

Art. 30.

*Dirigenti con contratto a tempo determinato. Modifiche
all'articolo 13 della legge regionale n. 1/2009*

1. Al comma 2 dell'art. 13 della legge regionale n. 1/2009, le parole: «nella categoria» sono sostituite dalle seguenti: «nell'area».

Art. 31.

*Dotazione organica e articolazione degli organici.
Modifiche all'articolo 22 della legge regionale n. 1/2009*

1. Al comma 1 dell'art. 22 della legge regionale n. 1/2009 la parola: «categorie» è sostituita dalla seguente: «aree».

Art. 32.

*Piano dei fabbisogni di personale. Sostituzione
dell'articolo 23 della legge regionale n. 1/2009*

1. L'art. 23 della legge regionale n. 1/2009 è sostituito dal seguente:

«Art. 23 (*Piano dei fabbisogni di personale*). —
1. Nell'ambito degli atti di programmazione generale, da adottarsi annualmente in base alla normativa vigente, la Giunta regionale, su proposta del direttore generale, approva il piano triennale dei fabbisogni di personale.

2. Il direttore competente in materia di personale definisce annualmente con proprio atto le modalità attuative del piano di cui al comma 1.».

Art. 33.

*Reclutamento del personale. Modifiche all'articolo 24
della legge regionale n. 1/2009*

1. Alla lettera *b*) del comma 1 dell'art. 24 della legge regionale n. 1/2009, le parole: «nelle categorie A e B» sono sostituite dalle seguenti: «nelle aree degli operatori e degli operatori esperti».

2. Al comma 2-*ter* dell'art. 24 della legge regionale n. 1/2009, le parole: «previa comunicazione al Comitato di direzione» sono sostituite dalle seguenti: «previa intesa con i soggetti di cui al medesimo art. 34, comma 3.».

Art. 34.

*Titoli di studio. Modifiche all'articolo 26
della legge regionale n. 1/2009*

1. Alla lettera *a*) del comma 1 dell'art. 26 della legge regionale n. 1/2009 le parole: «categoria A» sono sostituite dalle seguenti: «area degli operatori».

2. Alla lettera *b*) del comma 1 dell'art. 26 della legge regionale n. 1/2009 le parole: «categoria B» sono sostituite dalle seguenti: «area degli operatori esperti».

3. Alla lettera *c*) del comma 1 dell'art. 26 della legge regionale n. 1/2009 le parole: «categoria C» sono sostituite dalle seguenti: «area degli istruttori».

4. La lettera *d*) del comma 1 dell'art. 26 della legge regionale n. 1/2009 è sostituita dalla seguente:

d) area dei funzionari e dell'elevata qualificazione: laurea o laurea magistrale, ovvero titolo equivalente, come disciplinati dall'ordinamento vigente, fatti salvi ulteriori titoli che siano necessari per le specifiche funzioni da svolgere.».

5. Al comma 3 dell'art. 26 della legge regionale n. 1/2009, le parole «la categoria B» sono sostituite dalle seguenti: «l'area degli operatori esperti».

Art. 35.

*Posti disponibili da coprire mediante selezione.
Modifiche all'articolo 27 della legge regionale n. 1/2009*

1. Al comma 3 dell'art. 27 della legge regionale n. 1/2009, dopo la parola: «necessarie,» sono inserite le seguenti: «eventualmente anche».



Art. 36.

Graduatorie delle selezioni pubbliche. Modifiche all'articolo 28 della legge regionale n. 1/2009

1. Ai commi 3 e 4-ter dell'art. 28 della legge regionale n. 1/2009 la parola: «categoria» è sostituita dalla seguente: «area».

Art. 37.

Mobilità, comando, distacco e assegnazione temporanea. Aspettativa per rapporti di lavoro presso altra pubblica amministrazione. Modifiche all'articolo 29 della legge regionale n. 1/2009.

1. Al comma 2 dell'art. 29 della legge regionale n. 1/2009 la parola: «categoria» è sostituita dalla seguente: «area».

Art. 38.

Programmazione delle azioni positive. Modifiche all'articolo 36 della legge regionale n. 1/2009

1. Nella rubrica dell'art. 36 della legge regionale n. 1/2009 la parola: «Piano» è sostituita dalla seguente: «Programmazione».

2. Nell'alinea del comma 1 dell'art. 36 della legge regionale n. 1/2009, le parole: «il piano delle azioni positive diretto» sono sostituite dalle seguenti: «la programmazione delle azioni positive diretta».

3. Al comma 2 dell'art. 36 della legge regionale n. 1/2009 le parole: «Il piano» sono sostituite dalle seguenti: «La programmazione».

Art. 39.

Soggetti proponenti e durata della programmazione delle azioni positive. Modifiche all'articolo 37 della legge regionale n. 1/2009

1. Nella rubrica dell'art. 37 della legge regionale n. 1/2009 le parole: «del piano» sono sostituite dalle seguenti: «della programmazione».

2. Il comma 1 dell'art. 37 della legge regionale n. 1/2009 è sostituito dal seguente:

«1. La programmazione delle azioni positive ha durata triennale ed è aggiornata annualmente in coerenza con la programmazione della prestazione organizzativa disciplinata dal regolamento di cui all'art. 69.»

3. Al comma 2 dell'art. 37 della legge regionale n. 1/2009 le parole: «Il piano di cui al comma 1 è adottato» sono sostituite dalle seguenti: «La programmazione di cui al comma 1 è adottata».

4. Al comma 3 dell'art. 37 della legge regionale n. 1/2009 le parole: «Il piano delle azioni positive è trasmesso» sono sostituite dalle seguenti: «La programmazione delle azioni positive è trasmessa», e la parola «portato» è sostituita dalla seguente: «portata».

Art. 40.

Informazioni sulle azioni positive e relazione sulla situazione del personale. Modifiche all'articolo 38 della legge regionale n. 1/2009

1. Il comma 2 dell'art. 38 della legge regionale n. 1/2009 è sostituito dal seguente:

«2. La direzione competente in materia di personale predispose una relazione annuale sullo stato di attuazione delle azioni positive nell'amministrazione.»

2. Al comma 3 dell'art. 38 della legge regionale n. 1/2009 le parole: «Il rapporto di cui al comma 2 è trasmesso» sono sostituite dalle seguenti: «La relazione di cui al comma 2 è trasmessa».

Art. 41.

Responsabile delle strutture di supporto agli organi di Governo. Modifiche all'articolo 41 della legge regionale n. 1/2009

1. Alle lettere a), b) e c-bis) del comma 2 dell'art. 41 della legge regionale n. 1/2009 le parole: «alla categoria D» sono sostituite dalle seguenti: «all'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione».

Art. 42.

Rapporto di lavoro del responsabile delle strutture di supporto agli organi di Governo. Modifiche all'articolo 42 della legge regionale n. 1/2009

1. Al comma 5 dell'art. 42 della legge regionale n. 1/2009 le parole: «nella categoria» sono sostituite dalle seguenti: «nell'area» in entrambe le occorrenze e le parole «medesima categoria» sono sostituite dalle seguenti: «medesima area».

Art. 43.


Responsabile delle strutture di supporto agli organismi politici del Consiglio regionale. Modifiche all'articolo 50 della legge regionale n. 1/2009

1. Alle lettere a), b) e c-bis) del comma 2, e al comma 2-bis dell'art. 50 della legge regionale n. 1/2009, le parole: «alla categoria D» sono sostituite dalle seguenti: «all'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione».

Art. 44.

Rapporto di lavoro del responsabile delle strutture di supporto agli organismi politici del Consiglio regionale. Modifiche all'art. 51 della legge regionale n. 1/2009.

1. Al comma 10 dell'art. 51 della legge regionale n. 1/2009 le parole: «nella categoria» sono sostituite dalle seguenti: «nell'area» in entrambe le occorrenze e le parole «medesima categoria» sono sostituite dalle seguenti: «medesima area».



Sezione II

PERSONALE GIORNALISTA ASSUNTO A TEMPO INDETERMINATO.

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE N. 69/2020

Art. 45.

Inquadramento del personale giornalista. Modifiche all'articolo 1 della legge regionale n. 69/2020

1. I commi 1 e 2 dell'art. 1 della legge regionale 24 luglio 2020, n. 69 (Inquadramento del personale giornalista assunto a tempo indeterminato. Modifiche alla legge regionale n. 43/2006 e alla legge regionale n. 9/2011), sono abrogati.

Art. 46.

Fondo salario accessorio del personale del comparto. Abrogazione dell'articolo 3 della legge regionale n. 69/2020

1. L'art. 3 della legge regionale n. 69/2020 è abrogato.

Capo IX

PROGRAMMAZIONE E BILANCIO

Art. 47.

Principi generali. Modifiche all'articolo 2 della legge regionale n. 81/2000

1. Al comma 3 dell'art. 2 della legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative), le parole: «, previa integrazione della deliberazione di cui all'art. 4» sono soppresse.

Art. 48.

Funzioni esercitate dalla Regione. Modifiche all'articolo 4 della legge regionale n. 81/2000

1. Il comma 1 dell'art. 4 della legge regionale n. 81/2000 è sostituito dal seguente:

«1. Sono esercitate dalla Regione le funzioni amministrative concernenti le potestà sanzionatorie relative a:

a) infrazioni amministrative ascrivibili in via solidale all'ente competente all'applicazione delle sanzioni secondo i principi di cui all'art. 2;

b) infrazioni amministrative nelle materie di propria competenza, nonché nelle materie individuate ai sensi dell'art. 2, commi 2 e 3.»

Art. 49.

Archivio regionale dei trasgressori. Abrogazione dell'articolo 5 della legge regionale n. 81/2000

1. L'art. 5 della legge regionale n. 81/2000 è abrogato.

Art. 50.

Organi e agenti accertatori. Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 81/2000

1. Al comma 3 dell'art. 6 della legge regionale n. 81/2000, le parole: «di cui alla legge regionale 23 gennaio 1998, n. 7 (Istituzione del servizio volontario di vigilanza ambientale)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al titolo V, capo I, della legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 (Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalisticoambientale regionale. Modifiche alla legge regionale n. 24/1994, alla legge regionale n. 65/1997, alla legge regionale n. 24/2000 ed alla legge regionale n. 10/2010)».

2. Al comma 4 dell'art. 6 della legge regionale n. 81/2000, le parole: «A questo fine la Giunta regionale adotta un documento tipo.» sono soppresse.

Art. 51.

Processo verbale di accertamento. Modifiche all'articolo 7 della legge regionale n. 81/2000

1. Alla lettera c) del comma 2 dell'art. 7 della legge regionale n. 81/2000, dopo le parole: «le generalità» sono inserite le seguenti: «e il codice fiscale».

2. Dopo il comma 5 dell'art. 7 della legge regionale n. 81/2000 è aggiunto il seguente:

«5-bis. Qualora gli estremi della violazione siano notificati mediante posta elettronica certificata (PEC) si osservano le modalità di cui all'art. 149-bis del codice di procedura civile e degli articoli 6 e 48 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale).»

Art. 52.

Pagamento in misura ridotta. Modifiche all'articolo 8 della legge regionale n. 81/2000

1. Il comma 1 dell'art. 8 della legge regionale n. 81/2000 è sostituito dal seguente:

«1. Il pagamento in misura ridotta di cui all'art. 16 della legge statale, ove ammesso:


a) determina l'estinzione del procedimento di applicazione della sanzione pecuniaria, anche qualora siano stati presentati scritti difensivi ai sensi dell'art. 18 della legge statale;

b) determina l'estinzione del procedimento di applicazione delle eventuali sanzioni accessorie, nei casi previsti dalla legge.»

Art. 53.

Funzioni esercitate transitoriamente dalla Regione. Abrogazione dell'articolo 14 della legge regionale n. 81/2000

1. L'art. 14 della legge regionale n. 81/2000 è abrogato.



Art. 54.

Decorrenza del conferimento. Procedimenti in corso. Abrogazione dell'articolo 15 della legge regionale n. 81/2000

1. L'art. 15 della legge regionale n. 81/2000 è abrogato.

Art. 55.

Trattamenti di dati. Sostituzione dell'articolo 16 della legge regionale n. 81/2000

1. L'art. 16 della legge regionale n. 81/2000 è sostituito dal seguente:

«Art. 16 (*Trattamenti di dati*). — 1. I trattamenti dei dati personali necessari ai fini della presente legge avvengono nel rispetto delle norme sulla tutela della *privacy*, di cui al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).».

Capo X

SANITÀ, WELFARE E COESIONE SOCIALE

Sezione I

FARMACEUTICA

Art. 56.

Competenze del comune. Modifiche all'articolo 14 della legge regionale n. 16/2000

1. Il comma 4-*bis* dell'art. 14 della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 16 (Riordino in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica), è sostituito dal seguente:

«4-*bis*. L'apertura delle farmacie istituite ai sensi dell'art. 1-*bis* della legge n. 475/1968, di quelle prelate dai comuni ai sensi dell'art. 9 della medesima legge n. 475/68 e di quelle da trasferire per decentramento, è effettuata, a pena di decadenza dall'assegnazione, entro dodici mesi dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (BURT) del provvedimento regionale di assegnazione.».

Art. 57.

*Disposizione transitoria. Inserimento dell'articolo 54-*bis* nella legge regionale n. 16/2000*

1. Dopo l'art. 54 della legge regionale n. 16/2000 è inserito il seguente:

«Art. 54-*bis* (*Disposizione transitoria per l'apertura delle farmacie prelate dai comuni*). — 1. Il termine di cui all'art. 14, comma 4-*bis*, si applica anche ai procedimenti in corso alla data della sua entrata in vigore.».

Art. 58.

Controlli nella erogazione dell'assistenza farmaceutica. Modifiche all'articolo 79 della legge regionale n. 40/2005

1. Alla lettera *a*) del comma 1 dell'art. 79 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale), dopo la parola: «contenute» sono inserite le seguenti «nelle ricette dematerializzate di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 novembre 2011 (De-materializzazione della ricetta medica cartacea, di cui all'art. 11, comma 16, del decreto-legge n. 78 del 2010 «Progetto Tessera Sanitaria») e, per quanto ancora in uso,».

Sezione II

DISCIPLINA DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE.
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE N. 40/2005

Art. 59.

Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico. Modifiche all'articolo 14 della legge regionale n. 40/2005

1. Alla fine del comma 2 dell'art. 14 della legge regionale n. 40/2005 sono aggiunte le parole: «, in coerenza con il programma di ricerca sanitaria di cui all'art. 12-*bis* del decreto legislativo n. 502/1992».

Art. 60.

Registri di rilevante interesse sanitario. Modifiche all'articolo 20-ter della legge regionale n. 40/2005


1. Al comma 3 dell'art. 20-*ter* della legge regionale n. 40/2005 le parole: «degli articoli 20 e 154, comma 1, lettera *g*) del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali)» sono sostituite dalle seguenti: «dell'art. 36, comma 4, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)».

2. Al comma 4 dell'art. 20-*ter* della legge regionale n. 40/2005, le parole: «all'art. 3 del decreto legislativo 196/2003» sono sostituite dalle seguenti: «all'art. 5 del regolamento (UE) 2016/679».

Art. 61.

*IRCCS di diritto pubblico non trasformati in fondazioni. Sostituzione della rubrica del capo IV-*bis* del titolo IV della legge regionale n. 40/2005*

1. La rubrica del capo IV-*bis* del titolo IV della legge regionale n. 40/2005 è sostituita dalla seguente: «IRCCS di diritto pubblico non trasformati in fondazioni».



Art. 62.

Organi degli IRCCS. Modifiche all'articolo 50-bis della legge regionale n. 40/2005

1. Nell'alinea del comma 1 dell'art. 50-bis della legge regionale n. 40/2005, le parole: «diversi dalle fondazioni» sono sostituite dalle seguenti: «non trasformati in fondazioni».

Art. 63.

Il direttore generale dell'IRCCS. Sostituzione dell'articolo 50-ter della legge regionale n. 40/2005

1. L'art. 50-ter della legge regionale n. 40/2005 è sostituito dal seguente:

«Art. 50-ter (Il direttore generale dell'IRCCS). —

1. Il direttore generale dell'IRCCS, ferme restando le disposizioni di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 (Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell'art. 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3), è nominato dal Presidente della Giunta regionale, sentito il Ministro della salute, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 37. Qualora l'IRCCS provenga dalla trasformazione di una azienda ospedaliero universitaria, per la nomina è acquisita l'intesa con il rettore dell'università degli studi.

2. Il direttore generale:

a) adotta lo schema di regolamento di organizzazione e funzionamento dell'IRCCS;

b) assicura la coerenza degli atti di gestione con gli indirizzi e con i programmi definiti dal consiglio di indirizzo e verifica;

c) è responsabile della gestione complessiva ed ha la rappresentanza legale dell'IRCCS. Al direttore generale sono riservati gli atti di cui all'art. 36, comma 3.

3. Al direttore generale dell'IRCCS si applicano le cause di decadenza e revoca dalla nomina previste dall'art. 39.»

Art. 64.

Il direttore scientifico. Modifiche all'articolo 50-sexies della legge regionale n. 40/2005

1. Il comma 2 dell'art. 50-sexies della legge regionale n. 40/2005 è sostituito dal seguente:

«2. L'incarico ha natura esclusiva, ha una durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni ed è disciplinato da apposito contratto di prestazione d'opera intellettuale. Il compenso del direttore scientifico non può essere superiore a quello del direttore generale.»

Art. 65.

Il collegio sindacale. Modifiche all'articolo 50-septies della legge regionale n. 40/2005

1. Il comma 4 dell'art. 50-septies della legge regionale n. 40/2005 è sostituito dal seguente:

«4. I componenti del collegio sindacale sono scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori legali istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, ovvero fra i funzionari del Ministero stesso che abbiano esercitato per almeno tre anni le funzioni di revisori dei conti o di componenti di collegi sindacali.»

Art. 66.

Regolamento di organizzazione e funzionamento degli IRCCS. Sostituzione dell'articolo 50-novies della legge regionale n. 40/2005

1. L'art. 50-novies della legge regionale n. 40/2005 è sostituito dal seguente:

«Art. 50-novies (Regolamento di organizzazione e funzionamento degli IRCCS). — 1. L'organizzazione degli IRCCS è disciplinata dal regolamento di organizzazione e funzionamento, nel rispetto dei principi contenuti nel presente capo e delle indicazioni contenute nell'intesa sottoscritta il 1° luglio 2004 (Atto di Intesa recante: «Organizzazione, gestione e funzionamento degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico non trasformati in fondazioni»).

2. In particolare, nel regolamento di organizzazione e funzionamento sono individuate:

a) la sede legale dell'istituto e le eventuali altre sedi operative;

b) le strutture operative dotate di autonomia gestionale o tecnico professionale, soggette a rendicontazione analitica;

c) le procedure per la sostituzione, in caso di assenza e impedimento, del direttore generale, del direttore sanitario e del direttore amministrativo;

d) la disciplina del comitato tecnico-scientifico, quale organismo consultivo e di supporto tecnico-scientifico all'attività di ricerca.

3. Il direttore generale, sentito il consiglio di indirizzo e verifica, adotta lo schema di regolamento di organizzazione e funzionamento e lo trasmette alla Giunta regionale ed al Ministero della salute, che lo approvano nei quaranta giorni successivi al ricevimento.»

Art. 67.

Disposizioni speciali per le fondazioni pubbliche. Abrogazione dell'articolo 50-undecies della legge regionale n. 40/2005

1. L'art. 50-undecies della legge regionale n. 40/2005 è abrogato.



Art. 68.

Rete formativa del servizio sanitario regionale per la formazione continua. Modifiche all'articolo 51 della legge regionale n. 40/2005

1. Il comma 5 dell'art. 51 della legge regionale n. 40/2005 è sostituito dal seguente:

«5. La commissione per la formazione sanitaria elabora proposte e formula pareri in materia di formazione continua relativamente a:

a) programmazione regionale, di area vasta e aziendale della formazione continua;

b) indirizzo e coordinamento del sistema formativo del servizio sanitario regionale;

c) criteri e procedure per l'accreditamento degli eventi formativi, residenziali e sul campo;

d) implementazione dei criteri di accreditamento dei provider educazione continua in medicina (ECM);

e) criteri e indirizzi per lo sviluppo della qualità delle metodologie formative innovative e per la promozione della formazione multiprofessionale.»

2. Il comma 6 dell'art. 51 della legge regionale n. 40/2005 è abrogato.

3. Alla lettera a) del comma 6-bis dell'art. 51 della legge regionale n. 40/2005 le parole: «delle agenzie formative» sono sostituite dalle seguenti: «dei provider ECM».

4. Alla lettera b) del comma 6-bis dell'art. 51 della legge regionale n. 40/2005 le parole: «dalle agenzie accreditate,» sono sostituite dalle seguenti: «dai provider ECM accreditati»

5. Al comma 6-ter dell'art. 51 della legge regionale n. 40/2005 le parole: «degli uffici» sono sostituite dalle seguenti: «della struttura organizzativa».

Art. 69.

Conferimento dell'incarico di direzione di struttura complessa per la dirigenza del ruolo sanitario. Modifiche all'articolo 59-bis della legge regionale n. 40/2005

1. Il comma 5 dell'art. 59-bis della legge regionale n. 40/2005 è sostituito dal seguente:

«5. Il direttore generale conferisce l'incarico al candidato che ha ottenuto il miglior punteggio.»

Art. 70.

Presidi. Modifiche all'articolo 72 della legge regionale n. 40/2005

1. Il comma 2 dell'art. 72 della legge regionale n. 40/2005 è sostituito dal seguente:

«2. I requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi nonché i criteri e le procedure di accreditamento delle strutture afferenti ai presidi di cui al comma 1, sanitari e sociosanitari ad elevata integrazione socio-sanitaria, sono disciplinati, ai sensi dell'art. 30 della legge regionale n. 51/2009 e del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 17 novembre 2016, n. 79/R (Regolamento di attuazione della legge regiona-

le 5 agosto 2009, n. 51 “Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento” in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie).».

Art. 71.

Fascicolo sanitario elettronico. Sostituzione dell'articolo 76-bis della legge regionale n. 40/2005

1. L'art. 76-bis della legge regionale n. 40/2005 è sostituito dal seguente:

«Art. 76-bis (Fascicolo sanitario elettronico). — 1. Il fascicolo sanitario elettronico (FSE) è l'insieme dei dati e documenti digitali di tipo sanitario e sociosanitario generati da eventi clinici presenti e trascorsi riguardanti l'assistito, riferiti anche alle prestazioni erogate al di fuori del servizio sanitario nazionale.

2. Il FSE, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, è istituito a fini di:

a) diagnosi, cura e riabilitazione;

b) prevenzione;

c) profilassi internazionale;

d) studio e ricerca scientifica in campo medico, biomedico ed epidemiologico;

e) programmazione sanitaria, verifica delle qualità delle cure e valutazione dell'assistenza sanitaria.

3. Il FSE consente anche l'accesso da parte del cittadino ai servizi sanitari on-line secondo modalità determinate nel regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 settembre 2015, n. 178 (Regolamento in materia di fascicolo sanitario elettronico).


4. Per favorire la qualità, il monitoraggio, l'appropriatezza nella dispensazione dei medicinali e l'aderenza alla terapia ai fini della sicurezza del paziente, è istituito il dossier farmaceutico quale parte specifica del FSE aggiornato a cura della farmacia che effettua la dispensazione.

5. L'accesso e la consultazione del FSE avvengono con gli strumenti di cui all'art. 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale).

6. Il FSE è alimentato in maniera continuativa dai soggetti che prendono in cura nonché, su iniziativa dell'assistito, con i dati medici in suo possesso secondo le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178/2015.

7. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178/2015 stabilisce i contenuti del FSE, i limiti di responsabilità e i compiti dei soggetti che concorrono alla sua implementazione, i sistemi di codifica dei dati, le garanzie e le misure di sicurezza da adottare nel trattamento dei dati personali nel rispetto dei diritti dell'assistito, le modalità e i livelli diversificati di accesso al FSE per le finalità per cui è istituito.

8. La Giunta regionale individua, con propria deliberazione, i dati e i documenti integrativi di cui all'art. 2, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178/2015. Adotta altresì, con propria deliberazione, le indicazioni operative e le misure tecniche in-



tegrative del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

9. Le finalità di cui al comma 2, lettera *a*), sono perseguite dai soggetti del servizio sanitario e socio-sanitario regionale che prendono in cura l'assistito.

10. La consultazione dei dati e dei documenti presenti nel FSE per le finalità di cui al comma 2, lettera *a*), può essere effettuata solo con il consenso dell'assistito, secondo modalità individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178/2015. Il mancato consenso non pregiudica il diritto all'erogazione della prestazione sanitaria.

11. L'accesso in emergenza al FSE avviene secondo le modalità di cui all'art. 14 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178/2015.

12. Le finalità di cui al comma 2, lettere *b*) e *c*), sono perseguite dalla Regione senza l'utilizzo dei dati identificativi degli assistiti presenti nel FSE, secondo le modalità individuate nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178/2015».

Art. 72.

Sistema sanitario di emergenza urgenza. Modifiche all'articolo 76-ter della legge regionale n. 40/2005

1. Il primo periodo dell'alinea del comma 2 dell'art. 76-ter della legge regionale n. 40/2005 è sostituito dal seguente: «Il sistema di allarme sanitario è composto dalle centrali operative territoriali delle aziende unità sanitarie locali, alle quali affluiscono le richieste di intervento sanitario di emergenza tramite il numero telefonico unico di emergenza europeo 112.».

2. La lettera *a*) del comma 2 dell'art. 76-ter della legge regionale n. 40/2005 è abrogata.

Art. 73.

Funzioni della commissione regionale di bioetica. Modifiche all'art. 96 della legge regionale n. 40/2005

1. Alla lettera *f*) del comma 1 dell'art. 96 della legge regionale n. 40/2005, dopo le parole: «comitati per l'etica» è aggiunta la seguente: «nella» e le parole: «il comitato etico regionale per la sperimentazione clinica» sono sostituite dalle seguenti: «i comitati etici per la sperimentazione clinica di cui all'art. 99-bis».

2. Alla lettera *g*) del comma 1 dell'art. 96 della legge regionale n. 40/2005 le parole: «comitati etici locali» sono sostituite dalle seguenti: «comitati per l'etica nella clinica».

3. Alla lettera *h*) del comma 1 dell'art. 96 della legge regionale n. 40/2005 le parole: «sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana e» sono abrogate.

Art. 74.

Comitati per l'etica nella clinica. Modifiche all'articolo 99 della legge regionale n. 40/2005

1. Nella rubrica e nei commi 1, 2 e 3 dell'art. 99 della legge regionale n. 40/2005 le parole: «Comitati per l'etica clinica» sono sostituite dalle seguenti: «comitati per l'etica nella clinica».

Art. 75.

Comitati etici per la sperimentazione clinica. Sostituzione dell'articolo 99-bis della legge regionale n. 40/2005

1. L'art. 99-bis della legge regionale n. 40/2005 è sostituito dal seguente:

«Art. 99-bis (Comitati etici per la sperimentazione clinica). — 1. I comitati etici per la sperimentazione clinica sono organismi indipendenti volti a garantire la tutela dei diritti, della sicurezza e del benessere delle persone inserite nei programmi di sperimentazione e di ricerca clinica.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, costituisce i quattro comitati etici territoriali previsti dal decreto del Ministro della salute 26 gennaio 2023 (Individuazione di quaranta comitati etici territoriali), affidando la nomina dei componenti al direttore della competente direzione regionale.

3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, determina altresì:

a) la corresponsione della indennità di presenza e dei rimborsi spese spettanti ai componenti dei comitati etici per la sperimentazione clinica secondo quanto previsto dalla disciplina nazionale;


b) l'importo delle tariffe a carico del promotore per l'assolvimento dei compiti demandati al comitato etico differenti dalle sperimentazioni cliniche e dagli studi di cui all'art. 2 del regolamento (UE) n. 536/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 sulla sperimentazione clinica di medicinali per uso umano e che abroga la direttiva 2001/20/CE.».

Art. 76.

Nucleo di supporto alle attività regionali di bioetica e sperimentazione clinica. Modifiche all'articolo 99-ter della legge regionale n. 40/2005

1. Alla lettera *a*) del comma 1 dell'art. 99-ter della legge regionale n. 40/2005 le parole: «dai comitati per l'etica clinica e dal Comitato etico regionale per la sperimentazione clinica» sono sostituite dalle seguenti «dai comitati per l'etica nella clinica e dai comitati etici per la sperimentazione clinica».

2. La lettera *b*) del comma 1 dell'art. 99-ter della legge regionale n. 40/2005 è sostituita dalla seguente: «*b*) segreteria amministrativa e scientifica della Commissione regionale di bioetica;».



Art. 77.

Disposizioni transitorie per il passaggio da Azienda ospedaliero-universitaria Meyer ad Azienda ospedaliera universitaria Meyer IRCCS. Modifiche all'art. 142-terdecies della legge regionale n. 40/2005.

1. Il comma 4 dell'art. 142-terdecies della legge regionale n. 40/2005 è sostituito dal seguente:

«4. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo il direttore generale dell'Azienda ospedaliera universitaria Meyer IRCCS adotta lo schema di regolamento di organizzazione e funzionamento e chiede le designazioni necessarie per la nomina del collegio sindacale.»

2. Il comma 5 dell'art. 142-terdecies della legge regionale n. 40/2005 è sostituito dal seguente:

«5. La Giunta regionale ed il Ministero della salute approvano il regolamento di organizzazione e funzionamento entro il termine di quaranta giorni dal ricevimento.»

Sezione III

SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI PER LA TUTELA DEI DIRITTI DI CITTADINANZA SOCIALE. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE N. 41/2005

Art. 78.

Principi del sistema integrato. Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 41/2005

1. Alla lettera g) del comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), la parola «disabili» è sostituita dalle seguenti: «con disabilità.»

Art. 79.

La Provincia. Modifiche all'articolo 13 della legge regionale n. 41/2005

1. Al comma 2 dell'art. 13 della legge regionale n. 41/2005 la parola: «disabili» è sostituita dalle seguenti: «con disabilità.»

Art. 80.

La Regione. Modifiche all'art. 14 della legge regionale n. 41/2005

1. Al comma 4 dell'art. 14 della legge regionale n. 41/2005 la parola: «disabili» è sostituita dalle seguenti: «con disabilità.»

Art. 81.

Le famiglie. Modifiche all'articolo 15 della legge regionale n. 41/2005

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'art. 15 della legge regionale n. 41/2005 la parola: «disabili» è sostituita dalle seguenti: «persone con disabilità».

Art. 82.

Strutture soggette ad autorizzazione. Modifiche all'art. 21 della legge regionale n. 41/2005

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'art. 21 della legge regionale n. 41/2005 la parola: «disabili» è sostituita dalle seguenti: «con disabilità.»

2. Alla lettera b) del comma 1 dell'art. 21 della legge regionale n. 41/2005 la parola: «disabili» è sostituita dalle seguenti: «con disabilità.»

Art. 83.

Politiche per le famiglie. Modifiche all'articolo 52 della legge regionale n. 41/2005

1. Alla lettera c) del comma 2 dell'art. 52 della legge regionale n. 41/2005 la parola: «disabili» è sostituita dalle seguenti: «con disabilità.»

Art. 84.

Politiche per le persone con disabilità. Modifiche all'articolo 55 della legge regionale n. 41/2005

1. Nell'art. 55 della legge regionale n. 41/2005 la parola: «disabili» è sostituita dalle seguenti: «con disabilità»:

a) nella rubrica;

b) al comma 1;

c) all'alea, alla lettera c), alla lettera d), alla lettera e), alla lettera h-bis) del comma 2.

Sezione IV

SEMPLIFICAZIONE DELLE CERTIFICAZIONI SANITARIE IN AMBITO SCOLASTICO. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE N. 40/2009

Art. 85.

Semplificazione delle certificazioni sanitarie in ambito scolastico e prescolastico. Modifiche all'articolo 50-bis della legge regionale n. 40/2009

1. Nella rubrica dell'art. 50-bis della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa), dopo la parola: «scolastico» sono aggiunte le seguenti: «e prescolastico».

2. Al comma 1 dell'art. 50-bis della legge regionale n. 40/2009, dopo la parola: «scolastico» sono aggiunte le seguenti: «e nei servizi educativi per la prima infanzia».



Sezione V

RADIAZIONI IONIZZANTI. MODIFICHE
ALLA LEGGE REGIONALE N. 40/2021

Art. 86.

Composizione della Commissione regionale per la prevenzione dei rischi da radiazioni ionizzanti. Modifiche all'articolo 11 della legge regionale n. 40/2021.

1. Alla fine del comma 3 dell'art. 11 della legge regionale 5 novembre 2021, n. 40 (Disposizioni attuative del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 «Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'art. 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117». Abrogazione della legge regionale n. 32/2003) è aggiunto il seguente periodo: «Per ciascun componente della Commissione è nominato un supplente, che partecipa alle attività in caso di impedimento o assenza del titolare.».

Capo XI

NORME FINALI

Art. 87.

Clausola di neutralità finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta dell'11 luglio 2023.

Firenze, 20 luglio 2023

GIANI

(Omissis);

23R00387

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 15 febbraio 2023, n. 9.

Ratifica dell'Intesa tra le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano per la costituzione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo - Ordinario n. 8 del 22 febbraio 2023)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

ATTO DI PROMULGAZIONE N. 9.

Visto l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Visti gli articoli 34 e 44 del vigente statuto regionale;

Visto il verbale del Consiglio regionale n. 83/1 del 31 gennaio 2023;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

Legge regionale 15 febbraio 2023, n. 9.

Ratifica dell'intesa tra le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano per la costituzione della Conferenza delle regioni e delle province autonome

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Il Presidente: MARSILIO

Ratifica dell'intesa tra le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano per la costituzione della Conferenza delle regioni e delle province autonome

Art. 1.

Ratifica dell'intesa

1. Ratifica e piena ed intera esecuzione è data all'intesa, allegata alla presente legge, di costituzione della Conferenza delle regioni e delle province autonome, quale organo comune delle medesime per lo svolgimento delle funzioni e finalità previste dall'intesa stessa, siglata il 6 dicembre 2022 tra i presidenti delle regioni e delle province autonome, in conformità a quanto disposto dall'art. 117, ottavo comma della Costituzione della Repubblica italiana e dall'art. 68, comma 3, dello statuto regionale.

2. Per le modifiche della presente legge si provvede alla stipula di una nuova intesa tra tutte le regioni e le province autonome e alla presentazione di un nuovo disegno di legge.



Art. 2.

Efficacia dell'intesa

1. L'intesa di cui all'art. 1 acquista efficacia alla data di entrata in vigore dell'ultima legge regionale di ratifica.

Art. 3.

Partecipazione al CINSEDO

1. La regione conferma il proprio contributo annuale a favore del Centro interregionale studi e documentazione (CINSEDO), con sede in Roma, previsto dalla legge regionale 28 giugno 1983, n. 41 (Contributo al Centro interregionale di studi e documentazione - C.I.N.S.E.D.O. a titolo di quota associativa).

Art. 4.

Disposizioni finanziarie

1. Per le finalità previste dall'art. 3 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione 18, Programma 01, Titolo 1, capitolo di spesa 11525 (Contributo al Centro interregionale di studi e documentazione - CINSEDO) del bilancio di previsione regionale 2023-2025.

2. Per gli anni successivi al 2025, si provvede con le rispettive leggi di bilancio.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (B.U.R.A.T.).

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 83/1 del 31 gennaio 2023, ha approvato la presente legge.

Il Presidente: SOSPIRI

(Omissis)

23R00410

LEGGE REGIONALE 9 marzo 2023, n. 11.

Disposizioni sull'organizzazione delle attività dell'Assemblea del CRAM per l'anno 2023 e ulteriori disposizioni.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo - Ordinario n. 11 del 15 marzo 2023)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

ATTO DI PROMULGAZIONE N. 11

Visto l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

Visti gli articoli 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

Visto il verbale del Consiglio Regionale n. 84/4 del 28 febbraio 2023;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

Legge regionale 9 marzo 2023 n. 11.

Disposizioni sull'organizzazione delle attività dell'Assemblea del CRAM per l'anno 2023 e ulteriori disposizioni

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Il Presidente: MARSILIO

Disposizioni sull'organizzazione delle attività dell'Assemblea del CRAM per l'anno 2023 e ulteriori disposizioni

Art. 1.

Assemblea annuale CRAM

1. Limitatamente all'anno 2023, la Regione Abruzzo, in deroga alle previsioni di cui all'art. 13 della legge regionale 13 dicembre 2004, n. 47 (Disciplina delle relazioni tra la Regione Abruzzo e le Comunità di Abruzzesi nel Mondo), provvede alla organizzazione diretta delle attività dell'Assemblea del CRAM prevista nella Città di Johannesburg che consente una ottimizzazione dei costi complessivi a carico della finanza regionale oltre ad una maggiore efficienza.

2. Agli adempimenti di cui al comma 1 provvede il Dipartimento regionale sviluppo economico e turismo attraverso il servizio competente.

3. Agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, stimati in euro 100.000,00 per l'anno 2023, si fa fronte con le risorse allocate nell'ambito della Missione 19, Programma 01, titolo 1, capitolo di nuova istituzione da denominare «Realizzazione assemblea annuale CRAM» dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2023-2025, da impiegare in ottemperanza alle vigenti disposizioni in materia.

4. La copertura finanziaria della spesa di cui al presente articolo è assicurata dalla seguente variazione al bilancio regionale 2023-2025, esercizio 2023, in termini di competenza e cassa:

a) in aumento parte spesa: titolo 1, Missione 07, Programma 01, capitolo di nuova istituzione da denominare «Realizzazione assemblea annuale CRAM», con dotazione di euro 100.000,00;

b) in aumento parte entrata: titolo 1, Tipologia 101, Categoria 20, per euro 100.000,00.


Gli stanziamenti iscritti nella parte spesa ed indicati alla lettera a) possono essere impegnati soltanto previo accertamento della maggiore entrata di cui alla lettera b).

5. La Giunta regionale ed il Dipartimento regionale competente in materia di Sviluppo Economico e Turismo adottano tutti gli atti necessari per dare attuazione al presente articolo.

Art. 2.

Sostegno ai comuni per l'attuazione di interventi finanziati dallo Stato o dalla Unione europea

1. Al fine di far fronte alle difficoltà finanziarie dei comuni della Regione, con popolazione residente inferiore a 5.000 abitanti, per l'attuazione di investimenti finanziati nell'ambito di programmi nazionali o europei, la Regione interviene con un anticipo di risorse finanziarie che i comuni restituiscono al termine della chiusura dell'intervento e comunque entro l'anno 2026.



2. Le risorse di cui al comma 1 sono concesse ai comuni, che ne facciano richiesta, nel limite massimo del trenta per cento della spesa per l'investimento in corso di realizzazione a condizione che:

a) l'intervento sia formalmente aggiudicato nel rispetto della normativa sui contratti pubblici e quella comunque applicabile alla fattispecie;

b) sia stato regolarmente sottoscritto il relativo contratto e sia stata effettuata la consegna formale per l'esecuzione del medesimo;

c) sia dimostrata la carenza della necessaria liquidità per concedere il previsto acconto all'impresa incaricata della realizzazione dell'intervento.

Nel caso in cui prima del termine dell'intervento siano trasferite, anche parzialmente, al comune le risorse finanziarie assegnate dallo Stato o dall'Unione europea, le stesse devono essere prioritariamente destinate all'estinzione del debito verso la Regione.

3. Per il raggiungimento dello scopo di cui al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata ad istituire un fondo, valido fino al 31 dicembre 2024 e per un importo di euro dieci milioni per la concessione di crediti, nella forma di anticipazione di liquidità, ed adotta, entro trenta giorni dalla entrata in vigore del presente articolo, gli atti organizzativi necessari e conseguenti.

4. Per l'attuazione delle disposizioni normative di cui al presente articolo sono apportate le seguenti variazioni, in termini di competenza e cassa al bilancio regionale 2023-2025:

a) nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 2023, è iscritto lo stanziamento di euro 10.000.000,00, sul capitolo di nuova istituzione denominato: «Rimborso concessione crediti per anticipazione di liquidità ai comuni per interventi finanziati dallo Stato o dall'Unione europea» allocato al titolo 5 - Tipologia 300 - Categoria 01;

b) nello stato di previsione della spesa è correlativamente autorizzata l'iscrizione dello stanziamento di euro 10.000.000,00, sul capitolo di nuova istituzione denominato «Concessione crediti per anticipazione di liquidità ai Comuni per interventi finanziati dallo Stato o dall'Unione europea» allocato al titolo 3 - Missione 11 - Programma 01.

Art. 3.

Modifiche all'art. 20 della l.r. n. 16/2020 e interpretazione autentica della l.r. n. 10/2004

1. Alla lettera c) del comma 2 dell'art. 20 della legge regionale 9 luglio 2020, n. 16 (Modifiche alla legge regionale 6 aprile 2020, n. 9 (Misure straordinarie ed urgenti per l'economia e l'occupazione connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19) in attuazione del principio di leale collaborazione e ulteriori disposizioni) come sostituito dall'art. 18, comma 17 della legge regionale 13 dicembre 2022, n. 32 (Assestamento al bilancio di previsione 2022-2024 ex art. 50 del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, con modifiche di leggi regionali e ulteriori disposizioni urgenti) le parole «e letterarie» sono sostituite con le seguenti: «, letterarie e cinematografiche».

2. Al comma 6 dell'art. 20 della l.r. n. 16/2020 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché il film "La seconda via" di Alessandro Garilli per lo stretto legame con il territorio abruzzese e il Corpo degli Alpini».

3. L'espressione «I membri di cui alla lettera a) devono essere designati, in base al principio della rappresentatività a livello Provinciale, tra i soci delle associazioni riconosciute a livello nazionale che abbiano un numero di iscritti pari ad almeno un quindicesimo dei cacciatori residenti nella Provincia in cui ricade l'ambito» contenuta nel comma 3 dell'art. 32 della legge regionale 28 gennaio 2004, n. 10 (Normativa organica per l'esercizio dell'attività venatoria, la protezione della fauna selvatica omeoterma e la tutela dell'ambiente) è interpretata autenticamente nel senso che il numero complessivo dei cacciatori residenti a livello provinciale venga ripartito per il totale dei seggi attraverso il metodo d'hont.

Art. 4.

Modifiche all'art. 20 della l.r. n. 6/2023 e alla l.r. n. 32/2021

1. Alla tabella di cui al comma 1 dell'art. 20 della legge regionale 1º febbraio 2023, n. 6 (Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio di previsione finanziario 2023-2025 della Regione Abruz-

zo (Legge di stabilità regionale 2023)) l'importo di «euro 400.000,00» previsto per il rifinanziamento per l'esercizio 2023 dell'art. 20, «l.r. n. 16/2020 - Transumanza e altri eventi», è sostituito con l'importo di «euro 600.000,00».

2. Agli oneri finanziari di cui al comma 1 si provvede con gli attuali stanziamenti del Bilancio del Consiglio regionale annualità 2023.

3. Dopo l'art. 4 della legge regionale 21 dicembre 2021, n. 32 (Misure urgenti per contrastare lo spopolamento dei piccoli comuni di montagna) è inserito il seguente:

«Art. 4-bis (Contributo alle famiglie per rimborso rette scolastiche). — 1. Al fine di sostenere le famiglie con figli in età scolare e favorire l'istruzione nei comuni di cui all'art. 1, comma 2, in cui non siano presenti istituti scolastici statali, la Regione Abruzzo concede ad ogni alunno residente nei suddetti comuni che frequentano la scuola dell'infanzia o primaria, paritaria o privata, nei comuni medesimi, un contributo pari all'importo della retta scolastica pagata e comunque fino ad un massimo di euro 2.000,00 annui.

2. I beneficiari possono richiedere il contributo di cui al comma 1, a decorrere dall'anno scolastico in corso alla data di entrata in vigore del presente articolo, secondo i criteri e le modalità stabilite ai sensi del comma 3.

3. La Giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, con propria deliberazione, disciplina i criteri e le modalità di assegnazione del contributo di cui al comma 1 e adotta la modulistica necessaria alla richiesta e alla rendicontazione del contributo medesimo.

4. Al riconoscimento del contributo economico in favore dei beneficiari di cui al presente articolo si provvede nei limiti degli stanziamenti di cui all'art. 7.».

4. Al comma 4 dell'art. 7 della l.r. n. 32/2021 le parole «all'art. 3» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 3 e 4-bis».

Art. 5.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT).

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 84/4 del 28 febbraio 2023, ha approvato la presente legge.

Il Presidente: SOSPURI

23R00411

LEGGE REGIONALE 17 marzo 2023, n. 12.

Disposizioni finanziarie per la partecipazione della Regione Abruzzo al cofinanziamento del Programma regionale FESR 2021/2027 e del Programma regionale FSE + 2021/2027 e ulteriori disposizioni.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo - Ordinario n. 12 del 22 marzo 2023)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

ATTO DI PROMULGAZIONE N. 12

Visto l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

Visti gli articoli 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

Visto il verbale del Consiglio regionale n. 84/3 del 28 febbraio 2023;



IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

Legge regionale 17 marzo 2023 n. 12.

Disposizioni finanziarie per la partecipazione della Regione Abruzzo al cofinanziamento del Programma regionale FESR 2021/2027 e del Programma regionale FSE + 2021/2027 e ulteriori disposizioni

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Il Presidente: MARSILIO

Disposizioni finanziarie per la partecipazione della Regione Abruzzo al cofinanziamento del Programma regionale FESR 2021/2027 e del Programma regionale FSE + 2021/2027 e ulteriori disposizioni

Art. 1.

Norme finanziarie per la partecipazione della Regione Abruzzo al cofinanziamento PR FESR 2021/2027

1. In deroga alle previsioni di cui all'art. 6, comma 2, della legge regionale 22 agosto 2022, n. 22 (Modifiche legislative per la conclusione del procedimento di fusione per incorporazione della società Abruzzo Sviluppo nella società Fi.R.A. e disposizioni in materia di società *in house* della Regione), la Regione Abruzzo destina le economie rinvenienti da gestioni concluse di programmi comunitari da parte di Fi.R.A. S.p.A. al cofinanziamento regionale previsto dal Programma regionale FESR 2021/2027.

2. Per le finalità di cui al comma 1 e con riferimento all'esercizio 2023, Fi.R.A. S.p.A. restituisce nelle disponibilità della Regione Abruzzo le economie di cui al comma 1, per l'ammontare complessivo di euro 4.428.000,00, quantificato dalla medesima società all'esito delle verifiche di competenza in ordine alla insussistenza di vincoli sulle risorse in questione.

3. Per le finalità di cui al comma 1, al bilancio di previsione finanziario 2023/2025, esercizio 2023, sono per l'effetto apportate le seguenti variazioni per competenza e cassa:

a) in aumento parte entrata: Titolo 3, Tipologia 500, capitolo di nuova istituzione da denominare «Restituzione economie programmi comunitari per gestioni concluse Fi.R.A. SpA», con dotazione di euro 4.428.000,00, da assegnare a DPH;

b) in aumento parte spesa: Titolo 2, Missione 1, Programma 12, capitolo 12607/2, denominato «Attuazione Por Fesr 2021-2027 - Cofinanziamento regionale (Contributi per investimento ad imprese private)», con incremento della dotazione di euro 4.428.000,00.

Art. 2.

Norme finanziarie per la partecipazione della Regione Abruzzo al cofinanziamento PR FSE + 2021/2027

1. In deroga alle previsioni di cui all'art. 6, comma 2, della legge regionale n. 22/2022, al fine di dare esecuzione al Programma regionale FSE+ 2021/27, la Regione Abruzzo destina parte delle economie rinvenienti dalla gestione conclusa del Fondo microcredito FSE da parte di Fi.R.A. S.p.A. al cofinanziamento regionale previsto dal Programma FSE Abruzzo 2021-2027.

2. Per le finalità di cui al comma 1 e con riferimento all'esercizio 2023, Fi.R.A. S.p.A. restituisce nelle disponibilità della Regione Abruzzo le economie di cui al comma 1, per l'ammontare complessivo di euro 2.000.000,00, quantificato dalla medesima società all'esito delle verifiche di competenza in ordine alla insussistenza di vincoli sulle risorse in questione.

3. Per le finalità di cui al comma 1, al bilancio di previsione finanziario 2023/2025, esercizio 2023, sono per l'effetto apportate le seguenti variazioni per competenza e cassa:

a) in aumento parte entrata: Titolo 3, Tipologia 500, capitolo di nuova istituzione da denominare «Restituzione economie programmi comunitari per gestioni concluse Fi.R.A. SpA», con dotazione di euro 2.000.000,00, da assegnare a DPH;

b) in aumento parte spesa: Titolo 2, Missione 15, Programma 04, capitolo 52107/1, denominato «Finanziamento regionale per l'attuazione del Programma regionale Fse Abruzzo 2021-2027 (Spese investimento beni immateriali)», con incremento della dotazione di euro 2.000.000,00.

Art. 3.

Norme finanziarie per la partecipazione della Regione Abruzzo al cofinanziamento dei programmi regionali FESR 2021/2027 e FSE+ 2021/2027

1. In deroga alle previsioni di cui all'art. 6, comma 2, della legge regionale n. 22/2022, al fine di dare esecuzione ai Programmi regionali FESR 2021/2027 e FSE+ 2021/2027, la Regione Abruzzo destina parte delle economie rinvenienti dalla gestione conclusa del Fondo microcredito FSE da parte di Fi.R.A. S.p.A. al cofinanziamento regionale previsto dai predetti programmi per le attività di preparazione, attuazione, sorveglianza e controllo degli stessi programmi che la stessa società gestisce, ai sensi del comma 1 del citato art. 6 della legge regionale n. 22/2022.

2. Per le finalità di cui al comma 1 e con riferimento all'esercizio 2023, Fi.R.A. S.p.A. restituisce nelle disponibilità della Regione Abruzzo le economie di cui al comma 1, per l'ammontare complessivo di euro 812.329,14, quantificato dalla medesima società all'esito delle verifiche di competenza in ordine alla insussistenza di vincoli sulle risorse in questione.

3. Per le finalità di cui al comma 1, al bilancio di previsione finanziario 2023/2025, esercizio 2023, sono per l'effetto apportate le seguenti variazioni per competenza e cassa:

a) in aumento parte entrata: Titolo 3, Tipologia 500, capitolo di nuova istituzione da denominare «Restituzione economie programmi comunitari per gestioni concluse Fi.R.A. SpA», con dotazione di euro 812.329,14, da assegnare a DPH;

b) in aumento parte spesa: Titolo 2, Missione 15, Programma 04, capitolo 52107, articolo di nuova istituzione denominato «Finanziamento regionale per l'attuazione del Programma regionale Fse Abruzzo 2021-2027 (Assistenza Tecnica)», con incremento della dotazione di euro 812.329,14.

Art. 4.

Norma programmatica in merito ad ulteriori risorse


1. La Regione, nel rispetto dei vincoli derivanti dalla legge e dai regolamenti comunitari, destina al cofinanziamento dei Programmi regionali FESR e FSE tutte le risorse di cui al comma 2.

2. Ai fini di cui al comma 1, i Dipartimenti della Giunta regionale pongono in essere attività e applicano misure volte:

a) alla verifica di eventuali economie rinvenienti da gestioni concluse presso Fi.R.A. S.p.A.;

b) alla rimodulazione della spesa corrente e in conto capitale con particolare riferimento alle spese non obbligatorie e non vincolate;

c) all'accertamento e riscossione di nuove entrate extratributarie e alla riscossione dei crediti.



La destinazione delle risorse di cui al presente comma è determinata da opportune variazioni di bilancio ai sensi dell'art. 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche.

Art. 5.

Riconoscimento di debito fuori bilancio in favore della società Trenitalia S.p.a., derivante dall'attuazione del contratto di servizio per acquisizione di beni e servizi relativi al trasporto pubblico ferroviario nell'anno 2015. Pagamento saldo fattura n. 8101002667 del 31 marzo 2016 per euro 1.193.242,44 ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera e) del decreto legislativo n. 118/2011

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 73, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 118/2011, è riconosciuto il debito fuori bilancio in favore della società Trenitalia S.p.a., con sede legale e amministrativa in Roma, Piazza della Croce Rossa n. 1, codice fiscale e partita IVA 05403151003, derivante dal contratto di servizio per la produzione di servizi di trasporto pubblico ferroviario del quarto trimestre 2015, per il pagamento della fattura n. 8101002667 del 31 marzo 2016 per un importo complessivo di euro 1.193.242,44 Iva al 10% inclusa.

2. Gli oneri finanziari per il riconoscimento del debito fuori bilancio previsti dal comma 1 trovano copertura, per l'importo complessivo di euro 1.193.242,44, nelle risorse allocate nella Missione 10, Programma 02, Titolo 1, capitolo di spesa 181512 - Art. 6, del bilancio regionale 2023-2025, esercizio 2023.

Art. 6.

Modifica all'art. 11 della legge regionale n. 15/2020

1. Il comma 3 dell'art. 11 della legge regionale 23 giugno 2020, n. 15 (Medicina dello sport e tutela sanitaria delle attività sportive e motorie) è sostituito dal seguente:

«3. Le relative tariffe sono quelle stabilite dalla Regione. La Giunta regionale, tenendo conto della funzione sociale dell'attività sportiva, determina, per ciascuna disciplina, le tariffe compatibili con gli obblighi deontologici in materia libero professionale e con il livello di competenza specialistica richiesto per il rilascio dell'attestato di idoneità. Tali tariffe si intendono comprensive di tutti gli accertamenti clinici e di diagnostica strumentale previsti dalla vigente normativa.»

Art. 7.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT).

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 84/3 del 28 febbraio 2023, ha approvato la presente legge.

Il Presidente: SOSPISI

23R00412

LEGGE REGIONALE 17 marzo 2023, n. 13.

Disposizioni per l'istituzione del nuovo Comune di Pescara.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo - Ordinario n. 12 del 22 marzo 2023)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

ATTO DI PROMULGAZIONE N. 13

Visto l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Visti gli articoli 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

Visto il verbale del Consiglio regionale n. 84/5 del 28 febbraio 2023;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

Legge regionale 17 marzo 2023, n. 13.

Disposizioni per l'istituzione del nuovo Comune di Pescara

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Il Presidente: MARSILO

Disposizioni per l'istituzione del nuovo Comune di Pescara.


Art. 1.

Disposizioni per l'istituzione del nuovo Comune di Pescara

1. La presente legge, tenuto conto dell'esito del referendum consultivo regionale proclamato con decreto del Presidente della giunta regionale n. 34/2014, pubblicato sul BURAT ordinario n. 30 del 30 luglio 2014, detta esclusivamente disposizioni volte a istituire il nuovo Comune di «Pescara», attraverso l'ottimizzazione e l'implementazione del processo di fusione dei Comuni di Pescara, Montesilvano e Spoltore, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), dell'art. 10 della legge regionale 17 dicembre 1997, n. 143 (Mutamenti delle circoscrizioni, delle denominazioni e delle sedi comunali. Istituzione di nuovi comuni, unioni e fusioni), degli articoli 25 e seguenti della legge regionale 19 dicembre 2007, n. 44 (Disciplina del referendum abrogativo, consultivo e dell'iniziativa legislativa) e dell'art. 78 dello Statuto della Regione Abruzzo.

2. Il nuovo Comune di «Pescara» è istituito a decorrere dal 1° gennaio 2027, su espressa richiesta, mediante deliberazione consiliare, di almeno due dei tre comuni coinvolti nel processo di fusione e qualora il Presidente della giunta regionale ed il Presidente del Consiglio regionale, previo accertamento congiunto da parte del Servizio competente in materia di enti locali e aggregazioni sovramunicipali della giunta regionale e del servizio legislativo del Consiglio regionale, prendano atto che, alla data del 30 settembre 2023, ricorrono tutte le seguenti condizioni:

a) avvenuto completamento, da parte di almeno due dei tre comuni interessati, delle attività di cui al comma 13;



b) avvenuta attivazione, da parte di almeno due dei tre comuni interessati, della gestione unica e dell'esercizio associato di almeno due delle funzioni fondamentali comunali elencate dal comma 27 dell'art. 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) nonché di almeno tre delle ulteriori attività e funzioni di cui al comma 14;

c) adozione e trasmissione della proposta di statuto provvisorio del nuovo Comune di «Pescara» da parte dell'assemblea costitutiva.

3. Nell'ipotesi di mancato riscontro della sussistenza anche di una sola delle condizioni di cui al comma 2 oppure in caso di omessa trasmissione della relazione di cui al comma 23, il nuovo Comune di «Pescara» è istituito a decorrere dal 1° gennaio 2024.

4. Ai fini dell'attuazione dei commi 2 e 3, i Presidenti della giunta e del Consiglio regionale, d'intesa, attestano, entro e non oltre il 15 ottobre 2023, l'esito positivo o negativo del controllo di cui al comma 2 sulla base della relazione di cui al comma 23, e, nel caso di esito negativo, attivano l'intervento sostitutivo ai sensi del comma 29 ovvero del comma 30 nel caso ivi contemplato.

5. Qualora si sia configurata l'ipotesi di istituzione del nuovo Comune di «Pescara» alla data del 1° gennaio 2027, al fine di favorire una efficace prosecuzione del processo di fusione, sono espletati due monitoraggi intermedi, secondo le modalità di cui ai commi 2 e 4, volti ad accertare rispettivamente che, alla data del 31 dicembre 2024 e del 31 dicembre 2025, i Comuni coinvolti nel processo di fusione abbiano attivato, con riferimento a ciascuna fase di monitoraggio, la gestione unica e l'esercizio associato di:

a) almeno ulteriori due funzioni fondamentali comunali di cui al comma 27 dell'art. 14 del decreto-legge 78/2010;

b) almeno altre tre attività e funzioni ulteriori di cui al comma 14.

6. Nelle ipotesi di esito negativo del primo controllo di cui al comma 5 oppure di omessa trasmissione delle relazioni di cui al comma 24, è attivato il potere sostitutivo di cui al comma 29, anche mediante la nomina di più di un commissario ad acta, nei confronti di tutti i comuni coinvolti, con la conseguenza che la gestione della restante fase del processo di fusione è affidata esclusivamente al commissario o ai commissari incaricati. Se l'esito negativo del primo controllo riguarda un solo comune, è attivato il potere sostitutivo di cui al comma 30 ed il commissario ad acta si sostituisce all'ente inadempiente fino alla conclusione del processo di fusione nel rispetto delle tempistiche previste dalla presente legge, collaborando, al riguardo, con gli altri Comuni coinvolti. In tale ultimo caso, il potere sostitutivo di cui al primo periodo trova applicazione anche qualora il secondo monitoraggio intermedio di cui al comma 5 si concluda con esito negativo con riferimento ad uno o ad entrambi i comuni non commissariati coinvolti nel processo di fusione. Nelle ipotesi in cui il potere sostitutivo sia esercitato nei confronti di tutti i comuni interessati non trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 25, lettera a) e 31.

7. Il territorio del nuovo comune risultante dalla fusione, con la denominazione di «Pescara», è costituito dai territori già appartenenti ai Comuni di Pescara, Montesilvano e Spoltore. In attuazione di quanto disposto dall'art. 16 del decreto legislativo n. 267/2000, lo statuto del nuovo comune può prevedere l'istituzione di municipi nei predetti territori delle comunità di origine.

8. Lo statuto del nuovo comune risultante dalla fusione può disporre una diversa denominazione dell'ente.

9. Su convocazione del Presidente della regione, è costituita l'assemblea costitutiva per la fusione, cui spetta coordinare, sviluppare e monitorare il procedimento di fusione in attuazione delle previsioni di cui alla presente legge.

10. L'assemblea costitutiva, composta da tutti i membri dei Consigli dei tre comuni coinvolti, può articolarsi in commissioni competenti per materia e avvalersi di comitati tecnici integrati da funzionari comunali ed esperti, in particolare modo per il supporto nella redazione dello Statuto provvisorio, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale esclusi quelli previsti dai commi 27 e 28.

11. In seno all'assemblea costitutiva è in ogni caso istituita la commissione per la predisposizione del progetto dello statuto provvisorio del comune di nuova istituzione, alla quale partecipano, quali componenti, i capigruppo consiliari dei tre Comuni coinvolti o loro delegati. Entro il 31 luglio 2023, la commissione rimette all'assemblea costitutiva il progetto di statuto provvisorio.

12. In seno all'assemblea costitutiva è istituito un Ufficio di Presidenza composto dai Presidenti delle assemblee dei consigli comunali dei tre comuni coinvolti nel processo di fusione. Tale ufficio, presieduto

dal Presidente del consiglio comunale di Pescara, ha il compito di convocare l'assemblea costitutiva ogni volta che sarà necessario e comunque in modo da rispettare, per ogni suo adempimento, i termini di cui ai commi 19, 20, 22, 23, 24 e 25.

13. Al fine di consentire l'avvio del processo di fusione, i tre comuni coinvolti provvedono preliminarmente all'elaborazione di studi di fattibilità aventi ad oggetto le seguenti attività propedeutiche all'esercizio associato delle funzioni comunali:

a) ricognizione ed analisi dell'assetto organizzativo interno dell'ente, con riferimento al personale assegnato, agli uffici, ai settori, alle attività svolte e ai procedimenti amministrativi di competenza del comune nonché della dotazione informatica e digitale in uso con riguardo agli applicativi (software), ai sistemi gestionali, alle infrastrutture tecnologiche, alla rete dati, alla fonia, agli archivi documentali;

b) ricognizione dei contratti attivi e passivi e delle convenzioni in essere con relative scadenze;

c) ricognizione delle partecipazioni in società ed altre forme privatistiche, anche al fine di una loro razionalizzazione ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica);

d) ricognizione, analisi e valutazione in merito agli strumenti finanziari di programmazione e per lo svolgimento delle attività legate alla gestione finanziaria e tributaria del nuovo comune;

e) ricognizione dei regolamenti comunali esistenti.

14. All'esito delle attività di studio, ricognizione ed analisi di cui al comma 13, i comuni coinvolti nel processo di fusione, anche avvalendosi di società a partecipazione pubblica o enti strumentali, attivano la gestione unica e l'esercizio associato delle funzioni fondamentali comunali elencate dal comma 27 dell'art. 14 del decreto-legge n. 78/2010, nonché delle seguenti ulteriori funzioni ed attività:

a) organizzazione degli uffici;

b) predisposizione di un sistema informativo unico ed integrato, con riferimento a:

applicativi (software), sistemi gestionali, infrastrutture tecnologiche, rete dati, fonia, archivi documentali;

c) attivazione sportello unico telematico per le attività produttive (SUAP);

d) contratti pubblici anche attraverso la creazione di una centrale unica di committenza;

e) tributi comunali, a condizione che non sia stata esercitata la facoltà di cui all'art. 1, comma 132, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni);

f) servizi di progettazione, programmazione e accesso ai finanziamenti resi disponibili a valere su programmi europei;

g) promozione turistica;


h) funzioni trasferite o subdelegate dalla regione ai comuni incluse quelle in materia di demanio marittimo;

i) funzioni in materia di energia (pubblica illuminazione, manutenzione degli impianti tecnologici, servizi pubblici di distribuzione del gas).

15. Nel caso di esito positivo del controllo di cui al comma 2, fermo restando quanto previsto al comma 5, il processo della gestione unica e dell'esercizio associato delle funzioni e delle attività di cui al comma 14 deve essere portato a compimento entro il termine del 31 luglio 2026 da parte dei tre comuni coinvolti nel processo di fusione, pena l'attivazione del potere sostitutivo ai sensi del comma 31.

16. Nell'ambito delle procedure di affidamento in forma associata dei contratti di concessione e di appalto di lavori e servizi ad alta intensità di manodopera è garantita la stabilità occupazionale del personale impiegato dagli operatori economici affidatari dei singoli comuni coinvolti nel processo di fusione. A tal fine i bandi, gli avvisi e gli inviti devono contenere specifiche clausole sociali con le quali sono richieste come requisiti necessari dell'offerta misure orientate a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato, l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, nonché il riconoscimento delle tutele economiche e normative stabilite per i lavoratori interessati.

17. Nel caso in cui, durante il processo di fusione, si decida di procedere all'affidamento di servizi ad una società a partecipazione pubblica, che subentri ad uno o più operatori privati, individuati con precedente procedura ad evidenza pubblica, è dovuta l'assunzione del personale già adibito allo svolgimento dei servizi oggetto di affidamento e alle dipendenze degli operatori economici privati, al fine di garantire



e mantenere, in fase di prima attuazione, le prestazioni e gli standard qualitativi assicurati ai cittadini, nelle more e per il tempo necessario relativo all'effettuazione delle procedure di reclutamento del personale, come previste dalla normativa di riferimento.

18. Le previsioni di cui al comma 16 trovano applicazione, nel rispetto dell'art. 41 della Costituzione, compatibilmente con la gestione efficiente dei lavori e dei servizi da affidare ed in armonia con la libera organizzazione d'impresa prescelta dall'imprenditore subentrante.

19. Entro il 30 settembre 2023, l'assemblea costitutiva, sulla base del testo elaborato dalla commissione competente costituita al suo interno, adotta, nel rispetto delle modalità di cui all'art. 6, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000, e trasmette ai Consigli comunali coinvolti una proposta di statuto provvisorio del nuovo Comune di «Pescara», per l'approvazione entro il termine del 31 dicembre 2023, ai sensi dell'art. 15, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 267/2000.

20. Entro il 31 luglio 2026, l'assemblea costitutiva, sulla base del testo predisposto dalla commissione competente costituita al suo interno alla luce della ricognizione effettuata dai comuni ai sensi del comma 13, lettera e), adotta una proposta dei seguenti regolamenti del nuovo Comune di «Pescara»: regolamento di contabilità, regolamento di funzionamento del consiglio comunale, regolamento degli uffici e dei servizi.

21. Lo statuto del nuovo Comune di «Pescara», conformemente a quanto stabilito dagli articoli 15, comma 2, e 16, comma 2 del decreto legislativo n. 267/2000, e dell'art. 10 della legge regionale n. 143/1997, assicura alle comunità di origine adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi, anche mediante l'istituzione nei territori di dette comunità di municipi provvisti di organi elettivi.

22. L'assemblea costitutiva, con cadenza almeno semestrale a far data dall'entrata in vigore della presente legge, trasmette al Presidente della regione, al Presidente del Consiglio regionale, ai sindaci e ai consigli comunali coinvolti analitiche relazioni sullo stato di avanzamento del processo di fusione, anche al fine di evidenziare le criticità riscontrate e prospettare eventuali soluzioni.

23. Al fine di consentire alla regione di svolgere i necessari accertamenti previsti dal comma 2, entro e non oltre il 30 settembre 2023 l'assemblea trasmette agli organi di cui al comma 22 una relazione dettagliata dalla quale si evince:

a) la predisposizione da parte dei comuni degli studi di fattibilità di cui al comma 13;

b) l'attivazione da parte dei comuni della gestione unica e dell'esercizio associato di almeno due delle funzioni fondamentali comunali elencate dal comma 27 dell'art. 14 del decreto-legge n. 78/2010 nonché di almeno tre delle ulteriori attività e funzioni di cui al comma 14;

c) l'avvenuta adozione e trasmissione ai comuni della proposta di statuto provvisorio ai sensi del comma 19.

24. Ai fini dell'espletamento dei monitoraggi intermedi di cui al comma 5, l'assemblea trasmette agli organi di cui al comma 22, rispettivamente entro e non oltre il 31 dicembre 2024 ed entro e non oltre il 31 dicembre 2025, due relazioni intermedie e dettagliate dalle quali si evince, per ogni singola fase di monitoraggio, l'attivazione da parte dei Comuni coinvolti delle funzioni e delle attività indicate al medesimo comma 5. In tal caso gli esiti del monitoraggio sono attestati rispettivamente entro il 31 gennaio 2025 ed entro il 31 gennaio 2026.

25. Nell'ipotesi in cui siano soddisfatte le condizioni per l'istituzione del nuovo Comune di «Pescara» a decorrere dal 1° gennaio 2027 ai sensi del comma 2, entro il 1° settembre 2026 l'assemblea trasmette agli organi di cui al comma 22 la relazione conclusiva dalla quale si evince:

a) l'avvenuto compimento del processo di fusione mediante la gestione unica e l'esercizio associato di tutte le restanti funzioni comunali elencate dal comma 27 dell'art. 14 del decreto-legge n. 78/2010, nonché delle restanti ulteriori funzioni ed attività comunali di cui al comma 14;

b) l'adozione delle proposte dei regolamenti comunali ai sensi del comma 20.

26. Il nuovo Comune di «Pescara» è titolare dei contributi previsti dalla normativa statale per i comuni istituiti per fusione di comuni preesistenti.

27. Al fine di agevolare la predisposizione degli studi di fattibilità di cui al comma 13 e di consentire l'avvio dell'esercizio associato delle funzioni comunali, per l'anno 2023, è concesso un contributo regionale pari ad euro 200.000,00, da erogare ai comuni coinvolti nel processo di fusione in misura proporzionale alla popolazione residente.

28. Un ulteriore contributo pari ad euro 100.000,00 è concesso solo all'esito positivo del controllo di cui al comma 2, ed esclusivamente a favore dei comuni coinvolti nel processo di fusione che abbiano soddisfatto le condizioni di cui al comma 2. Per detti comuni il contributo è erogato in misura proporzionale alla popolazione residente.

29. Qualora, a seguito dell'attività di controllo espletata ai sensi del comma 2, o in caso di mancata trasmissione della relazione di cui al comma 23, sia accertata la mancata sussistenza anche solo di una delle condizioni richieste ai fini dell'istituzione del nuovo Comune di «Pescara» a decorrere dal 1° gennaio 2027, il Presidente della giunta regionale, d'intesa con il Presidente del Consiglio regionale, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine non inferiore comunque a trenta giorni, nomina un unico commissario ad acta che provvede entro i successivi sessanta giorni agli adempimenti previsti dalla presente legge e rimasti disattesi, comunque assicurando l'adeguata informazione ai tre comuni coinvolti. Con l'atto di nomina del Commissario ad acta è disposta, altresì, l'istituzione del nuovo Comune di «Pescara» a decorrere dal 1° gennaio 2024.

30. Ferma restando l'istituzione del nuovo Comune di «Pescara» a decorrere dal 1° gennaio 2027, nel caso in cui, a seguito dell'attività di controllo espletata ai sensi del comma 2, sia accertata solo con riferimento a due dei tre comuni interessati la sussistenza delle condizioni all'uopo richieste, il Presidente della giunta regionale, d'intesa con il Presidente del Consiglio regionale, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine non inferiore comunque a trenta giorni, nomina un commissario ad acta che provvede entro i successivi sessanta giorni al conseguimento degli obiettivi di cui al comma 2, lettere a) e b), nei riguardi del Comune inadempiente, comunque assicurando l'adeguata informazione al suddetto comune.

31. È esercitato il potere sostitutivo del Presidente della regione, d'intesa con il Presidente del Consiglio regionale, secondo le modalità di cui al comma 29, nei confronti dei comuni inadempienti anche nel caso di mancato rispetto del termine di cui al comma 15, assegnato per il completamento del processo di fusione, nonché nei confronti dell'assemblea costitutiva nel caso di mancata trasmissione della relazione conclusiva di cui al comma 25. Nei suddetti casi, con l'atto di nomina del Commissario ad acta è disposta, altresì, l'istituzione del nuovo Comune di «Pescara» a decorrere dal 1° gennaio 2027.

32. Nei casi di esercizio del potere sostitutivo di cui ai commi da 29 a 31, il commissario ad acta provvede agli adempimenti previsti avvalendosi degli uffici del comune inadempiente, o, se necessario, provvedendo direttamente, con oneri economici a carico del comune stesso, anche raccordandosi con le attività già espletate dai comuni adempienti.

33. L'incarico del commissario ad acta di cui ai commi da 29 a 31 decade alla data di insediamento del commissario governativo nominato ai sensi del comma 37.

34. Il nuovo Comune di «Pescara» subentra nella titolarità delle posizioni e dei rapporti giuridici attivi e passivi relativi ai comuni oggetto della fusione, ai sensi dell'art. 13 della legge regionale n. 143/1997. In particolare:


a) i beni demaniali e patrimoniali dei Comuni di Pescara, Montesilvano e Spoltore sono trasferiti rispettivamente al demanio e al patrimonio del comune di nuova istituzione;

b) il personale dei Comuni di Pescara, Montesilvano e Spoltore è trasferito al comune di nuova istituzione ai sensi dell'art. 2112 del codice civile (Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'azienda) e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).

35. Il personale trasferito mantiene la posizione giuridica ed economica in godimento all'atto del trasferimento, con riferimento alle voci fisse e continuative, compresa l'anzianità di servizio maturata.

36. Dalla data di decorrenza dell'istituzione del nuovo Comune di «Pescara» di cui al comma 2 a seconda della fattispecie che si è perfezionata in attuazione della presente legge, i comuni oggetto della fusione sono estinti ed i rispettivi organi di Governo e di revisione contabile decadono.

37. Dalla data di decorrenza dell'istituzione del nuovo Comune di «Pescara» e fino all'insediamento dei relativi organi a seguito delle elezioni amministrative, le funzioni degli organi di Governo sono esercitate da un commissario governativo, nominato per tutti gli adempimenti necessari ai sensi della normativa statale vigente. Il commissario è coadiuvato da un comitato consultivo composto da coloro che, alla data dell'estinzione dei Comuni di Pescara, Montesilvano e Spoltore, svolgevano le funzioni di sindaco secondo le modalità e termini di cui all'art. 1, comma 120, della legge n. 56/2014.



38. I sindaci dei Comuni di Pescara, Montesilvano e Spoltore, d'intesa fra loro, adottano provvedimenti utili a consentire il pieno funzionamento dell'organizzazione del nuovo Comune di «Pescara» dalla data di decorrenza dell'istituzione dello stesso fino all'insediamento dei nuovi organi, in modo da garantire la tutela degli interessi primari dei cittadini e la continuità nell'accesso alle prestazioni e ai servizi. Per quanto non disposto nell'intesa o in sua assenza, provvede il commissario di cui al comma 37.

39. Fino alla nomina dell'organo di revisione contabile del nuovo Comune di «Pescara», le relative funzioni sono svolte dall'organo di revisione contabile in carica nel Comune di Pescara alla data dell'estinzione.

40. Gli organi del nuovo Comune di «Pescara», entro sei mesi dalla loro elezione, adottano lo statuto comunale ed i regolamenti comunali di cui al comma 20.

41. Tutti gli atti normativi, i piani, i regolamenti, gli strumenti urbanistici ed i bilanci dei comuni oggetto della fusione, vigenti alla data di estinzione dei comuni medesimi, restano in vigore, con riferimento agli ambiti territoriali e alla relativa popolazione dei comuni che li hanno approvati, fino all'entrata in vigore dei corrispondenti atti del commissario o degli organi del comune di nuova istituzione.

42. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla data di istituzione del nuovo Comune di «Pescara», a seconda della fattispecie che si è perfezionata, ai Comuni di Pescara, Montesilvano e Spoltore è precluso l'espletamento delle seguenti attività al di fuori della modalità di gestione in forma associata delle stesse:

a) stipulare contratti, comunque denominati, con scadenza successiva a quella di istituzione del nuovo comune, aventi ad oggetto l'acquisizione di servizi afferenti l'esercizio delle funzioni di cui al comma 14;

b) adottare atti di indirizzo generale, di pianificazione e di programmazione.

43. La sede municipale è stabilita nello statuto del nuovo Comune di «Pescara». Sino a quando la stessa non è stabilita, il comune di nuova istituzione ha sede in quella attuale del Comune di Pescara.

44. In conformità all'art. 1, comma 122, della legge n. 56/2014, i consiglieri comunali cessati per effetto dell'estinzione dei comuni derivanti da fusione continuano ad esercitare, fino alla nomina dei nuovi rappresentanti da parte del nuovo comune, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti. Tutti i soggetti nominati dai comuni estinti per fusione in enti, aziende, istituzioni o altri organismi continuano ad esercitare il loro mandato fino alla nomina dei successori.

45. I comuni coinvolti nel processo di fusione e la Regione Abruzzo assicurano la più ampia accessibilità dei cittadini e di tutti i soggetti

portatori di interessi pubblici anche costituiti in associazioni o comitati, ai dati e alle informazioni afferenti il processo di fusione anche mediante la predisposizione di un apposito portale dedicato alla fusione, da collocare nella home page dei propri siti istituzionali, in cui confluiscono e sono costantemente aggiornati tutte le informazioni ed i documenti afferenti lo stato di avanzamento del processo di fusione. Le esigenze di trasparenza sono, altresì, garantite mediante la partecipazione, con funzione informativa, dei portatori di interessi, costituiti in associazioni e comitati, ad una apposita seduta della Conferenza dei Capigruppo del Consiglio regionale avente per oggetto la verifica del processo di fusione, da tenersi almeno una volta l'anno in data antecedente a quelle stabilite dal comma 5 per l'espletamento dei monitoraggi intermedi.

46. Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni della legge n. 56/2014 e del decreto legislativo n. 267/2000 in materia di fusione dei comuni.

47. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 27 e 28, determinati complessivamente in euro 300.000,00 per l'anno 2023, si provvede con le risorse appostate nell'ambito del nuovo stanziamento istituito nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2023-2025, esercizio 2023, alla Missione 01, Programma 01, titolo 1, mediante la contestuale riduzione di pari importo della parte Spesa: Missione 01, Programma 07, titolo 1, capitolo 11495, art. 5.

48. Salvo quanto previsto al comma 47, all'attuazione della presente legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

49. La legge regionale 24 agosto 2018, n. 26 (Disposizioni per l'istituzione del Comune di Nuova Pescara) è abrogata.

Art. 2.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT).

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 84/5 del 28 febbraio 2023, ha approvato la presente legge.

Il Presidente: SOSPISI

23R00413

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2023-GUG-051) Roma, 2023 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 2 3 1 2 2 3 *

€ 6,00

